PRINCIPII
DEL
DIRITTO COMMERCIALE
SECONDO LO SPIRITO
DELLE
LEGGI PONTIFICIE
O P E R A

DI EMIDIO CESARINI

CURIALE ROTALE

TOMO XI.

> Neque leges neque senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur:
>
> *Leg. 10. ff. de Legibus*



ROMA 1836.

PRESSO GLI EREDI RAGGI

In via del Caravita num. 189.

TIPOGRAFIA PEREGO-SALVIONI

Con permesso.

INDICE ANALITICO

O SIA

DIZIONARIO

DI COMMERCIALE GIURISPRUDENZA

ESTRATTO

DAI PRINCIPII DEL DIRITTO COMMERCIALE

DI EMIDIO CESARINI

A. M.

INDICE GENERALE

DEI CAPITOLI

LIBRO I.

DEL COMMERCIO IN GENERALE

Cap. I. *Dell' origine e necessità del commercio.*
II. *Del commercio e dei commercianti.*
III. *Della libertà di commercio.*
IV. *Dei registri o libri di commercio.*
V. *Dei contratti di società in genere.*
VI. *Del contratto di società in nome collettivo.*
VII. *Del contratto di società in accomandita.*
VIII. *Dei contratti di società anonima e di partecipazione propriamente detta.*
IX. *Di alcune leggi comuni ai contratti di società di commercio.*
X. *Delle sociali controversie e della maniera di deciderle.*
XI. *Dell' assicurazione dei diritti delle mogli.*
XII. *Delle Borse di commercio.*
XIII. *Degli agenti di cambio e dei sensali.*
XIV. *Dei commissionari in genere.*
XV. *Dei commissionari nei trasporti per terra e per acqua.*
XVI. *Del condottiere.*
XVII. *Delle compre e vendite.*

XVIII. *Della origine e natura della moneta.*
XIX. *Della natura del cambio e delle cambiali.*
XX. *Della forma della cambiale.*
XXI. *Dell' agio e del frutto dei cambi.*
XXII. *Della provvista dei fondi nella circolazione di una cambiale.*
XXIII. *Dell' accettazione delle cambiali.*
XXIV. *Della scadenza delle cambiali.*
XXV. *Della girata delle cambiali.*
XXVI. *Della solidarietà nelle cambiali.*
XXVII. *Dello avallo.*
XXVIII. *Del pagamento delle cambiali.*
XXIX. *Del pagamento delle cambiali per onore di firma, o sia per intervento.*
XXX. *Dei diritti e dei doveri del presentatore di una cambiale.*
XXXI. *Dei protesti.*
XXXII. *Del ricambio.*
XXXIII. *Del biglietto all' ordine.*
XXXIV. *Della estinzione di tutte le azioni derivanti dalle cambiali.*

LIBRO II.

DEL COMMERCIO MARITTIMO

Cap. I. *Dei bastimenti.*
II. *Della vendita coattiva dei bastimenti.*
III. *Dei proprietari di bastimento, e degli esercitori od armatori.*
IV. *Del capitano di un bastimento*
V. *Dello arrollamento e dei salari della gente di equipaggio*
VI. *Del console e del consolato*

VII. *Dell' ammiragliato*
VIII. *Del noleggio o locazione de' bastimenti.*
IX. *Delle polizze di carico marittimo.*
X. *Del nolo.*
XI. *Dei contratti di cambio marittimo, o sia, alla grossa.*
XII. *Del contratto di assicurazione, della sua forma, e del suo oggetto.*
XIII. *Dei reciprochi doveri tra l' assicuratore e l' assicurato.*
XIV. *Della rinunzia all' incetta, o sia dell' abbandono degli oggetti assicurati agli assicuratori.*
XV. *Delle Avarie.*
XVI. *Del getto e del contributo.*
XVII. *Della prescrizione nei contratti marittimi.*
XVIII. *Dei motivi d' inammissibilità di azione.*

LIBRO III.

DEI FALLIMENTI E DELLE BANCHEROTTE

Cap. I. *Delle diverse classi di decozione e dell' apertura del fallimento*
II. *Dell' apposizione dei sigilli*
III. *Della nomina del giudice commissario e degli agenti del fallimento*
IV. *Delle funzioni preliminari degli agenti del fallimento, e delle prime disposizioni a riguardo del fallito*
V. *Del bilancio*
VI. *Dei sindaci provvisionali, e della loro nomina*

VII. *Della cessazione delle funzioni e della indennità degli agenti*
VIII. *Della rimozione dei sigilli, e della formazione dell' inventario*
IX. *Della vendita delle mercanzie e dei mobili, delle riscossioni, e degli atti conservatorii*
X. *Della verificazione dei crediti*
XI. *Dei creditori verificati*
XII. *Del concordato*
XIII. *Della unione dei creditori, e della elezione dei sindaci definitivi*
XIV. *Delle differenti specie di creditori nel fallimento*
XV. *Dei diritti dei creditori ipotecari*
XVI. *Dei diritti delle mogli del fallito*
XVII. *Della distribuzione fra i creditori, della liquidazione dei beni mobili, e del modo di vendita dei beni stabili del fallito*
XVIII. *Della cessione dei beni*
XIX. *Della rivendicazione*
XX. *Della bancarotta semplice*
XXI. *Della bancarotta dolosa*
XXII. *Dell' amministrazione dei beni nel caso di bancarotta*
XXIII. *Della riabilitazione*

LIBRO IV.

DELLA GIURISDIZIONE COMMERCIALE

Cap. I. *Della competenza dei tribunali di commercio*
II. *della processura nei tribunali di commercio*

Abbandono. L'abbandono degli oggetti assicurati è la perdita di essi avvenuta con obbligo di risarcimento a beneficio del caricatore, e con facoltà nell' assicuratore di poterli ricuperare. Lib. 2. cap. 14. §. 1.

— Gli assicuratori acquistano la proprietà degli oggetti abbandonati con tutte le azioni e diritti, che nella stessa proprietà sono annessi. §§. 1. 13. 17. e 22.

— Gli assicuratori possono allegare per la ricupera la nazionalità del caricatore, di cui coll' abbandono vengono cessionari. §. 1.

— Il noleggiatore può abbandonare le merci non deteriorate per non pagare il nolo. Cap. 10. §§. 64. e 65.

— Quando il carico fosse abbandonato pel nolo, la sovrabbondanza del prezzo va in beneficio del noleggiatore. Ivi.

— Il noleggiatore può abbandonare le merci anche deteriorate per non pagare il nolo, quando il deterioramento accada dal solo scolo, e neppur da guasto ed acidità dei liquidi. §§. 78. 80. e 81.

— L'abbandono si ammette in caso di preda, di naufragio, di arrenamento con rottura, d' innavigabilità per sinistro di mare, di perdita o deterioramento di tre quarti degli oggetti assicurati e di confisca. Cap. 14. §. 22.

— L' abbandono è permesso anche quando la perdita sia legalmente presunta, e non sia realmente avvenuta. §. 2.

— Se il caricatore fosse timido in modo, che per patto volesse l'abbandono anche nella sopravenienza di qualunque altra più piccola disgrazia del viaggio marittimo, la legge un tal patto non esclude. §. 9.

— L' abbandono non si può anticipare, e non può essere fatto prima della partenza. §§. 9. e 14.

— Non si può abbandonare una porzione di carico e l' altra porzione conservare. Cap. 10. §. 80., e cap. 14. §. 11.

— L' abbandono si ammette anche per una piccola porzione di perdita, quando ci sia il patto dello scalo. Cap. 14. §. 11.

— Non può l' abbandono esser condizionato. §. 13.

— Non si può l' abbandono estendere agli effetti, che nel contratto di assicurazione non son contemplati. Ivi.

— Anche gli oggetti scaricati devono far parte dell' abbandono. Ivi.

— Il caricatore dopo, che quell' infortunio ha sofferto, che il diritto gli accorda di far l'abbandono, non deve a proprio vantaggio lasciar vendere gli oggetti prima di fare lo stesso abbandono. §. 14.

— Se la disgrazia, che all' abbandono dà il diritto, cangiasse stato, e si convertisse in profitto del caricatore, allora il diritto dell' abbandono è distrutto. Ivi.

— Nell' abbandono si estinguono tutte le obbligazioni dell' assicurato verso gli assicuratori ed i sovventori. §. 15.

— Nell' abbandono si estinguono sopra gli oggetti abbandonati tutte le affezioni de' precedenti contratti. Ivi.

— Quando gli oggetti assicurati sieno stati venduti avanti dell' abbandono anche per riparare le spese del viaggio, allora l' eccezione dell' abbandono non si ammette per le obbligazioni del caricatore. Ivi.

— L' abbandono è solamente in quei casi permesso, in cui la ricupera degli oggetti perduti è impossibile o di una difficoltà veramente massima. §. 36.

— Colla clausola di franco di avaria non si può all' assicurato impedire di abbandonare il capitale. Cap. 15. §. 23.

— Pei danni riuniti delle diverse avarie non si può pretendere l' abbandono, quando il contratto di assicurazione sia colla clausola di franco di avaria. §. 24.

— Colla clausola di franco d' avaria l' assicuratore non si libera dall' azione d' avaria, che ha luogo quando si esercita in sostituzione dell' azione di abbandono §. 25.

— Lo spirito della clausola di franco d'avaria limita il rischio dell' assicuratore nell'abbandono. Ivi.

— Dopo l' intimazione dell' abbandono non è alcuna contrattazione all'assicuratore permessa di fare come proprietario degli oggetti, che vengono abbandonati; ma prima egli deve l'abbandono stesso accettare o per volontà spontanea o per forza giudiziaria. Cap. 14. §. 33.

— V. Atto di dominio, Aumento, Controbando, Dichiarazione, Disgrazia, Incetta, Perdita, e Tempo.

Abbordo. L'abbordo, o l' abbordaggio, è l'urto dei bastimenti. Lib. 2. cap. 15. §. 17.

— Il danno di un urto, che avvenuto fosse per mancanza di uno dei capitani, è a carico del capitano assente. Ivi.

— Il capitano, ch'è presente, non si suppone, che abbia l' imperizia o la malignità di urtare un altro bastimento anche col proprio pericolo. Ivi.

— Se dubbio vi sia sui motivi dell' urto, il danno in comune viene ripartito ed a proporzioni eguali tra il bastimento che ha cagionato il danno, e tra quello che il danno stesso ha sofferto. Ivi.

— Nell' entrata in un porto si suppone, che l'urto derivi dal bastimento in appresso sopravenuto. §. 18.

— Il bastimento, che solca il mare a gonfie vele, si presume autore dell' urto con un bastimento ormeggiante sulla rada. §. 19.

— L' avviso di levar l' ancora non esclude la presunzione contraria al bastimento, che solca il mare a gonfie vele. Ivi.

— Il bastimento in rada, se viaggiar volesse a vele spiegate, gli converrebbe mettersi prima in un luogo idoneo per evitare qualunque urto; altrimenti dell' urto gli si attribuisce la colpa. §. 20.

— La colpa dell' urto si attribuisce a chi nel porto senza una giusta distanza e malamente colloca il bastimento; come ancora a chi non lega le funi ai stabiliti luoghi ed a chi ormeggia con insufficienti gomene, e che lascia il bastimento senza una persona, che nelle acque custodire lo sappia. Ivi.

— L' urto viene imputato alla colpa di quel bastimento, che privo sia del grippiale. Ivi.

— Il danno dell' abbando, che si ripete intieramente o in porzione, lo devono apprezzare i periti. §. 17.

— Qualunque ne sia la cagione, il danno dell' urto sempre grava gli assicuratori nel tempo e nel luogo dei rischi. §. 21.

— Il danno dell' urto non è a carico dell'assicuratore, se la cagione al capitano venga od all' equipaggio imputata, e se l'assicuratore garantito non abbia la baratteria del padrone. Ivi.

— Il danno sofferto dalle merci per cagione dell' urto dev' esser pagato dagli assicuratori; ma questi entrano per la rivalsa nelle ragioni dell' assicurato, quando ad altri e non al caso fortuito se ne debba dare la colpa. Ivi.
Abbreviamento. V. Tempo.
Abitazione. L' abitazione è il sito, dove uno ricovera la propria persona. Lib. 1. cap. 6. §.79.
— Quando non vi è domicilio, allora soltanto si può recare uno in giudizio nel luogo, dove ha la sua abitazione. §. 8.
— V. Domicilio.
Abolizione. V. Statuti.
Abuso. Di tutti gli esercizi possono gli uomini abusare. Lib. 1. cap. 3. §. 14.
— Gli abusi nelle diverse arti o esercizi non si possono tutti da tutti conoscere §. 19.
— Il corpo sociale non risente danno da qualche abuso privato, che si possa verificare nelle famiglie separatamente. §. 23.
— E' contro l' umanità di abusarsi delle altrui urgenze o di sorprendere con inganno. Cap. 12. §. 6.
— L'abuso non può presumersi. Cap. 14. §. 12.
— Chiunque può di ogni cosa abusare. Cap. 18. §. 26.
Accesso. Per esser giusto l' accesso del tribunale, le circostanze deggiono esser tali, che la questione non possa decidersi senza la di lui oculare ispezione. Lib. 1. cap. 4. §. 29.

Accessorio. L' accessorio sempre segue la natura del principale. Lib. 2. cap. 10. §. 79.
Accettante. V. Trattario.
Accettazione. L' accettazione di una cambiale è una confessione dello accettante, che attesta esister già la provista de' fondi, e che il pagamento non può essere ritardato per tal difetto. Lib. 1. cap. 22. §. 6.
— L' accettazione di una cambiale è la dichiarazione di sicurezza in conferma della promessa già fatta dal traente nella stessa cambiale, con cui si confessa dallo accettante la propria obbligazione di eseguir l' ordine di chi ha tratto la cambiale col pagare una somma determinata senz' alcuna eccezione. Cap. 23. §. 1.
— Devono dal trattario accettarsi tante cambiali quante al deponente piace di averne colla indicazione di prima seconda ecc. Cap. 20. §§. 15. e 16.
— L' accettazione del biglietto all' ordine non si permette moltiplicata con prima seconda ecc. Cap. 23. §. 27.
— Senza provista di fondi si può rifiutare l'accettazione di una cambiale. §. 8.
— L' accettazione di una cambiale costituisce la prova della provista de' fondi relativamente ai giranti. Ivi.
— L' accettazione di una cambiale non può farsi con atto distinto e separato dalla stessa cambiale §. 6.

— L' accettazione di una cambiale dev' essere chiara ed autentica. §. 7.
— L' accettazione di una cambiale può rifiutarsi da chi ha promesso un semplice pagamento. §. 8.
— L' accettazione di una cambiale dev' esser datata, se nella cambiale stessa non si sia espresso con precisione il tempo del pagamento. §. 9.
— Può accettarsi una cambiale per altrui commissione, e si può esprimere nell' accettazione medesima. §. 16.
— L' accettazione di una cambiale può esser sospesa per sole ventiquattr' ore §. 17.
— L' accettazione di una cambiale se non si eseguisce dal trattario, può farsi per altri, ed in questo caso l' accettazione fatta da altri collo rifiuto del trattario si chiama accettazione per intervento. §. 18.
— Nell' accettazione per intervento, lo accettante si obbliga come un vero trattario. §.20.
— L' accettazione per intervento non ha luogo, se il traente ne ha fatto un antecedente divieto. Ivi §§. 21. e 22.
— Nell' accettazione per intervento deve preferirsi il primo che si presenta.
— L' accettazione di una cambiale non dev' esser condizionata, nè può farsi sotto protesto dello accettante. §§. 11. e 14.

— L' accettazione di una cambiale può farsi per una somma minore e per una più lunga scadenza ; ma il presentatore deve farne il protesto. §. 11.

— L' accettazione di una cambiale si dimostra anche colla sola firma del trattario ; ma può nel trattario considerarsi per rifiuto di accettazione, s'egli ricusi di metterci la parola *accetto.* §§. 12. e 13.

— Nell' accettazione per intervento , quando contemporaneamente concorrino più persone ad accettare una cambiale, il proprietario della medesima ha diritto di preferire chi egli vuole. §. 24.

— Nell' accettazione per intervento , quando contemporaneamente concorrino più persone ad accettare una cambiale , il commissionario, se non ha una indicazione precisa dal proprietario sulla preferenza, deve preferire chi accetta in luogo del traente, altrimenti quegli che accetta in garanzia dei giranti anteriori. Ivi.

— L'accettazione per intervento può farsi anche in favore di un trattario fallito. §. 26.

— L' accettazione per intervento cessa di avere alcun effetto coll' accettazione del trattario , sebbene meno solvibile. §. 28.

— L' accettazione del trattario, dopo il rifiuto , dev' essere accompagnata dalla rifazione dei danni che il rifiuto stesso ha prodotto. §.30.

— Il possessore di una cambiale non può trascurarne l' accettazione. §§. 31. 32. 33. 34. e 35.

Accomandigia ed accomandita. V. Accomenta, società in accomandita, e socio.

Accomenta. Accomendare significa in diritto deporre Lib. 1. cap. 7. §. 2.

— L' accomenda è un contratto, in cui uno per un viaggio marittimo somministra robbe o danaro, e l' altro l' opera sul bastimento collo rischio di perder ciascuno la sua proprietà e colla speranza di ricavarne un comune profitto da ripartirsi secondo i patti Lib. 2. cap. 11. §. 52.

— Quando nel contratto di accomenda non esista il patto sulla ripartizione, questa si fa eguale. Ivi.

— I patti dell' accomenda si giudicano colle regole di comune diritto. Ivi §. 51.

— L' accomenda non è sottoposta ad alcuna regola del contratto di società. Ivi. §. 54.

— V. Implicita.

Accusa. Le accuse sono spesso calunnie. Lib. 1. cap. 25. §. 24.

Accusatore. Gli accusatori non possono nello stesso processo essere anche testimonj. Lib. 3. cap. 21. §. 4.

Acquisto. Gli acquisti ed alienazioni fatte a titolo lucrativo, ossia gratuito, dentro i dieci giorni, che precedono il fallimento, sono

nulli riguardo anche agli acquirenti; ma gli acquisti a titolo oneroso non sono mai nulli riguardo ad essi senza provarne il dolo. Lib. 3. cap. 14.

Adunanza. V. Convocazione.

Affezione. Il privilegio dell' affezione si può esercitare tanto parzialmente, quanto totalmente sugli oggetti all' affezione sottoposti. Lib. 2. cap. 11. §. 22.

— Quando il cambio marittimo assicurato si sia sopra un oggetto particolare, non ha luogo alcun' altra affezione. §. 28.

— V. Approvazione, e Carico.

Affissione. L' affissione dell' autorizzazione de' giovani a poter commerciare dovrà rimanere nei luoghi destinati come le altre che il cursore eseguisce. Lib. 1. cap. 2. §. 24.

— Tutte le affissioni rimangono nei luoghi eseguiti senz' alcuna prescrizione di tempo. §. 25.

— L' estratto dei contratti di società deve rimanere affisso per tre mesi nella sala del tribunal di commercio. Cap. 9. §. 4. e 5.

Affitto. V. Locazione.

Affittuario. Lo affittuario ha gli stessi obblighi del proprietario durante lo affitto relativamente al possesso dell' oggetto affittato. Lib. 2. cap. 3. §. 1.

— Gli affittuari vengono considerati commercianti per gli atti dell' affitto, quando un' af-

fitto essi prendano di un prodotto assai superiore al consumo della propria famiglia. Lib. 4. cap. 1. §. 13.

Agente. Il nome di agente indica diverse qualifiche di persone. Lib. 1. cap. 13. §. 2.

— Agente si dichiara quegli, che agisce in nome altrui e per altrui affari, come un mandatario, di cui è sinonimo il nome di agente, ed a differenza di un procuratore o di un avvocato, che agisce in difesa di qualche questione avanti i tribunali. Ivi.

— L'emolumento degli agenti è come quello dei procuratori. Cap. 14. §. 7.

— Agente si dichiara chi dirigge un negozio, e n'è l'istitore o l'amministratore. Cap. 13. §. 2.

— Agente si chiama chi agisce per un patrimonio d'un fallito con ordine del tribunale di commercio. Ivi.

— Agente si chiama chi è mediatore de' cambi. Ivi.

— Gli Agenti di cambio ed i Sensali in affari di commercio si assomigliano ai pubblici Notari in affari civili. Cap. 17. §. 2.

— Gli Agenti di cambio ed i Sensali sono i *Prosseneti* dei Latini. Cap. 13. §. 2.

— Gli Agenti di cambio non prendono una parte maggiore per uno che per l'altro dei contraenti. Cap. 13. §. 2.

— Gli Agenti di cambio escludono anche i Sensali dallo stabilire il corso delle materie metalliche. §. 11.

— Gli Agenti di cambio non possono escludere i Sensali dal trattare in concorrenza con essi le negoziazioni, e prestare la loro mediazione nelle compre e vendite di materie metalliche. Ivi.

— Nei luoghi, dov' esistono i soli Agenti di cambio, questi possono esser Sensali anche senza espressa autorizzazione. §. 12.

— Non possono essere Agenti di cambio nè Sensali quelli che abbiano fallito, o fatto bancarotta, senza essere riabilitati §. 15.

— Gli Agenti di cambio ed i Sensali devono tenere un libro o registro per validamente comprovare le loro operazioni. §. 16.

— Gli Agenti di cambio ed i Sensali non possono attestar per se stessi. §. 18.

— Dalle operazioni d' identifica rappresentanza di un altro sono espressamente esclusi gli Agenti di cambio ed i Sensali. Ivi.

— Gli Agenti di cambio ed i Sensali neppure col pretesto di garanzia possono mischiarsi negli altrui contratti. Ivi.

— Sarebbe nulla la obbligazione e contraria espressamente alla legge, se gli Agenti di cambio ed i Sensali si rendessero garanti della esecuzione dei contratti, dei quali sono mediatori. Ivi.

— Il Governo nel facoltizzare gli Agenti di cambio ed i Sensali dovrebbe esigere una garanzia almeno di mille scudi. §. 19.

— L' Agente di cambio o Sensale si riprende la cauzione e ne termina la obbligazione, se lascia di esercitare l' officio. §. 20.
— Prima che l' Agente di cambio o Sensale possa riprendersi la cauzione, deve attendersi un mese dal giorno ch' egli lascia di esercitare l' officio. Ivi.
— La cessazione dell' Agente di cambio o Sensale dev' essere annunziata nella Borsa di commercio esistente nello stesso luogo, altrimenti in quella più vicina. Ivi.
— I reclami contro tutti i Sensali e gli Agenti di cambio devono portarsi nella Borsa di commercio esistente nello stesso luogo; altrimenti in quella più vicina: quantunque tutti non facciano parte della Borsa, e tenghino da se stessi l' officio. Ivi
— Affinchè gli Agenti di cambio od i Sensali possino riprendere la cauzione o farne cessare la obbligazione, è indispensabile l'attestato del sindaco della Borsa di commercio comprovante l' affissione fatta in detta Borsa dell' abbandonato esercizio e della insussistenza di alcun reclamo dopo un mese dal medesimo abbandonato esercizio. Ivi.
— Agenti del fallimento si chiamano le persone, che all' apertura del fallimento agiscono negli affari più urgenti del patrimonio. Lib. 3. cap. 6. §. 1.

— Nella stessa sentenza, in cui si dichiara l'apertura del fallimento, il tribunale di commercio nomina uno o due Agenti. Cap. 3. §. 1.

— La facoltà di nominare un solo Agente nei fallimenti non sembra bene intesa, e neppure la vediamo praticata. Ivi.

— In uno degli Agenti del fallimento si nomina uno dei presunti creditori: ed in altro Agente un altra persona, che sia computista e non sia tra i presunti creditori. Ivi.

— Il tribunale ha la facoltà di omettere nella nomina in Agente del fallimento i creditori quando alcuno non ve ne sia idoneo, quando chi sarebbe idoneo fosse stato anche antecedentemente condannato e punito per qualche colpa o delitto, e quando tra i commercianti e presunti creditori alcuno nello stesso luogo non fosse stabilmente presente o non volesse accettarne l'incarico. §. 3.

— Gli Agenti del fallimento non possono esser forzati ad accettarne l'incarico. Ivi.

— Non possono esser nominati Agenti del fallimento più di una volta entro un anno coloro, che non sono creditori del fallito. Ivi.

— Gli agenti possono esser rimossi dal tribunale e non dal Commissario. §. 7.

— La semplice rimozione degli Agenti nel fallimento non fa disonore. Ivi.

— Gli agenti del fallimento, per incominciare le operazioni loro, devono essere economicamente avvertiti pel giorno ora e luogo dal cancelliere del tribunale con far premettere ad essi avanti al Commissario quel giuramento di bene e fedelmente amministrare, che in principio si deve trascrivere o registrare del processo. §. 8.

— Gli Agenti del fallimento devono far subito una economica petizione per l'apposizione dei sigilli, che si fosse trascurata. Cap.4.§.1.

— Degli oggetti sigillati devono avere gli Agenti del fallimento la consegna colla rimozione dei sigilli: e questa consegna si deve descrivere nel processo del fallimento §. 3.

— Il portafoglio delle riscossioni sarà pure agli agenti consegnato, e subito partecipato al Commissario per fargli sapere con una nota le somme di sollecita o di possibile esigenza. Ivi.

— Gli Agenti del fallimento devono fare tutte le riscossioni: e la quietanza dei medesimi dev'essere approvata pure colla firma del Commissario. Ivi.

— Gli Agenti del fallimento non possono prestaie la loro opera, che per quindici giorni: e per qualunque causa neppure in facoltà è del tribunale di accordare una proroga maggiore di altri quindici giorni, a riserva del caso, che i creditori non si sieno convocati, e non abbian proposto e nominato i sindaci. §. 6.

— Gli Agenti sono destinati a prendere e custodire momentaneamente il patrimonio del fallito con operazioni preliminari ed urgenti. Cap. 7. §. 1.

— Gli Agenti cessano dalle loro funzioni subito avvenuta la nomina dei sindaci provvisorj. Ivi.

— Dopo la nomina dei sindaci provvisorj gli agenti, dentro e non dopo le ore ventiquattro, devono render conto ai sindaci di tutta la loro gestione, come anche dello stato del fallimento. Ivi.

— Gli Agenti del fallimento, che non sono creditori, devono avere una ricompensa senza ritardo e con titolo privilegiato da pagarsi dopo il loro rendiconto dai sindaci provvisorj con una tassa secondo i luoghi e la natura del fallimento. §. 3.

— Gli Agenti del fallimento non hanno tra loro verso chiunque l'obbligazione solidale. Cap. 9. §. 6.

— V. Emolumento, *Gestor negotiorum*, Mandato, Procuratore, e Sensale.

Agio. Agio è il valore del denaro che si consegna e riceve in altri dominii. Lib. 1. cap. 21. §. 1.

— Si chiama anche il valore, che per la sua rarità si accresce dai commercianti. §. 2.

— Si chiama pure la unione dei comodi, che mostrano una vita riposata e tranquilla. §. 3.

— Aggio ed Agio è un termine corrotto dalla plebe, e che deriva dal vocabolo latino *augmentum*. Ivi.

— V. Frutto, e Provisione.

Aggiudicazione. L'aggiudicazione è la delibera, che si domanda dallo attore in mancanza di un altro deliberatario, e che allo attore si concede con diminuzione del prezzo stabilito con consiglio di uno o più periti legalmente deputati. Lib. 2. cap. 2. §. 20.

Agricoltura. L'agricoltura è la prima sorgente delle nazionali ricchezze. Lib. 1. cap. 3. §. 35.

Aleatorio. Il contratto aleatorio è lo stesso, che il contratto di azzardo. Lib. 2. cap. 12. §. 1.

Alienazione. V. Acquisto, e Solennità.

Alimenti. Gli alimenti ed i salari dell' equipaggio si reputano reciprocamente perduti nella interdizione del viaggio o nel tempo di una detenzione per ordine o forza di qualche Governo. Lib. 2. cap. 10. §. 56.

— Quando il fallito abbia sofferto il fallimento per pura disgrazia, e sia privo di ogni mezzo anche personale di sussistenza, egli e la sua famiglia diritto hanno di averla sul patrimonio anche in futuro ed in quella quantità, che sarà determinata sulla loro istanza dal tribunal di commercio. Lib. 3. cap. 13. §. 5.

— V. Preferenza.

Allegazione. Nelle cause commerciali le scritture e memorie possono essere comunicate sen-

za una formale notificazione; purchè la parte contraria a questa mancanza non si opponga. Lib. 4. cap. 2. §. 20.

— Quando uno abbia la sicurezza di non averne la opposizione, la legge non esclude dalla tassa l'allegazione o memoria per la sola ragione di non essere stata notificata e posta negli atti. Ivi.

— La distribuzione delle allegazioni o memorie si deve fare come nelle altre cause sommarie, che vengono iscritte nel ruolo onde potere obbligare i giudici a leggerle. Ivi.

— Le allegazioni o memorie nei tribunali commerciali non possono oltrepassare senza uno speciale permesso i tre fogli di stampa. Ivi.

— Non è vietato anche per rivalersene dall'avversario di assumer l'opera di un avvocato innanzi pure ai tribunali di commercio nella compilazione delle allegazioni o memoriali. Ivi.

Allegrezza. Allegrezza chiamasi il piacere attuale. Lib. 1. cap. 1. §. 9.

Alterazione. V. Libri, e Valore.

Amicizia. I vincoli dell'amicizia possono esser troncati dall'interesse. Lib. 3. cap. 12. §. 3.

— V. Prova.

Amministratore. Gli Amministratori hanno la garanzia dei principali. Lib. 1. cap. 6. §§. 43. e 45.

— Per conoscere se gli amministratori di una società sieno rivocabili, conviene osservare se l'amministrazione è stata affidata ad uno o

più soci nello stesso atto, con cui la società fu formata, o con un atto distinto. In quest' ultimo caso il socio amministratore è come un procuratore rivocabile: ed è irrevocabile nel primo caso. §. 44.
— Quando nella società vi sieno gli amministratori deputati; il frutto dei soci non amministratori non è garantito dalla obbligazione solidale degli altri soci. §. 45.
— Gli amministratori non possono totalmente distrarre i capitali e contrarre ogni sorte di obbligazioni. §. 46.
— Gli amministratori non possono pregiudicare i principali. Ivi.
— Gli amministratori delle società commerciali hanno essenzialmente in se stessi la facoltà di consegnare vendere o barattare e di contrarre tutte le obbligazioni che contrarrebbe un proprietario assoluto. Ivi.
— Ogni ministro deve mostrare gli atti di sua amministrazione alla richiesta del suo principale. §. 72.
— Il ministro è in obbligo di render conto di sua amministrazione in via esecutiva. §. 73.
— L' amministratore anche come procuratore non può esser rimosso senza il consenso unanime de' soci. §. 74.
— L' amministratore di una società in accomandita rappresenta il solo socio accomendatajo. Cap. 7. §. 14.

— Gli amministratori del patrimonio ceduto dal fallito avranno l'onorario del cinque per cento sul capitale amministrato. Lib. 3. cap. 18. §. 8.

— V. Complimentario, Istitore, Mercede, Preposto, Presunzione, e Rendiconto.

Amministrazione. Ivi dell'amministrazione deve rendersi ragione, dove l'amministrazione si è fatta. Lib. 1. cap. 6. §§. 89. e 90.

Ammiragliato. V. Appellazione.

Ammiraglio. Il nome ammiraglio ha la derivazione dal vocabolo arabico *emir*, che significa principe o gran comandante. Lib. 2. cap. 7. §. 1.

— Il nome di ammiraglio si usurpava spesso da ogni capitano di mare. §. 2.

— Si dà propriamente il nome di grande-ammiraglio al principe o capo del mare o comandante in capo sul mare. §. 3.

— Il grande ammiraglio si chiama pure gran-Maestro della navigazione e del commercio. Ivi.

— Il posto di grande-ammiraglio si conferisce ordinariamente a qualche persona o di sovrana famiglia o nel Governo di primaria distinzione. §. 4.

— Dove non esiste il grande-ammiraglio, ivi esercitato ne viene l'officio direttamente dal principe. §. 5.

— La carica di grande-ammiraglio è ajutata nei Governi ben regolati da dodici distinte

persone, che hanno il titolo di consiglieri dell' ammiragliato. §. 6.

— L' ammiraglio coi suoi consiglieri giudica collegialmente (almeno in tre) le frodi e le contravenzioni alle leggi del commercio nel territorio del proprio Governo. Inoltre rivede e giudica le cause innanzi discusse al console. §§. 7. e 9.

— Al grande-ammiraglio spetta la tassa dell' ancoraggio e la decima sopra tutti gli effetti naufragati, che si ritrovano, e su tutte le multe le confische e le prese di qualunque specie e per qualunque titolo fatte in mare tanto in guerra che in pace. §. 10.

— Al grande-Ammiraglio appartiene la polizia e l' intiero governo della marina. §. 13.

— Il grande-Ammiraglio non è per diritto di carica il comandante supremo dell' armata navale in tempo di guerra. §. 14.

— V. Armamento, e Giurisdizione.

Ancoraggio. L' ancoraggio è il diritto, che si he di pagamento su la fermata del bastimento in un porto per più di 30. giorni. Lib. 2. cap. 1. §§. 30. e 31.

Anima. L' anima umana può dirsi un' emanazione o partecipazione della divina natura, ed è fatta ad immagine e simiglianza di Dio. Lib. 1. cap. 1. §. 7.

— L' anima umana, sebbene in tutti di eguale natura, pure ha una differente attività, è differentemente inclinata, ha una diversità di abitudini. Ivi.

Animali. Gli animali sono que' corpi, che hanno la facoltà di agire ad ogn'impressione §. 4.

Anteriorità. L'anteriorità del carico in buona fede fatto sopra un bastimento si ammette, ad onta dell'anteriorità del contratto. Lib. 2. cap. 10. §§. 13. e 15.

— I contratti posteriori di assicurazione non influiscono sulla salvezza di un capitale anteriormente assicurato. Cap. 13. §. 17.

— Gli assicuratori contraenti, dopo un' altr' assicurazione assorbente il valore delle merci caricate, non sono ad alcun pericolo esposti, e ad essi l'indennità sola è dovuta del mezzo per cento sulla somma dai medesimi assicurata. Ivi.

— L'anteriorità sola di data determina la preminenza dei contratti di assicurazione. §. 18.

Anticipazione. Non si deve anticipare il nolo, quando il capitano sia in facoltà di aspettare lo scaricamento del bastimento. Cap. 8. §. 21.

— Quando il nolo non è dovuto, si devono restituire le anticipazioni, non ostante il patto contrario. Cap. 10. §. 34.

— V. Assicurazione.

Appalto. Nella distribuzione ai creditori per la facilità di ridurre a danaro anche i diritti del patrimonio di un fallito, si possono i diritti vendere all'incanto od appaltare, coll' autorizzazione del tribunale di commercio coll' intesa del fallito coll' amministrazione dei

sindaci definitivi e coll'affissione degli editti secondo le regole stabilite per gli appalti o vendite dei beni dei pupilli o minori e dei pubblici capitali; ma colla limitazione, che i creditori del fallito dentro giorni otto dalla prima offerta il privilegio hanno di esser preferiti e d'impedire la rinovazione degli editti coll'aumento non minore di un decimo sulla detta offerta. Lib. 3. cap. 17. §. 8.

Apparenza. Le cose umane colla realtà e non colle apparenze si trattano. Lib. 1. cap. 2. §.28.

Appellazione. Nei tribunali ordinari non si possono in grado di appello decider coi metodi sommari ed esecutivi le cause, che di lor natura sono esecutive e sommarie. Lib. 1. cap. 10. §. 3.

— Se per patto non sia rinunziato all' appellazione dei laudi, competerà nello stesso modo, che competerebbe, se avesse deciso il tribunale. §. 7.

— Contro i decreti dei consoli si appella allo ammiragliato del nativo o del già naturalizzato Governo. Lib. 2. cap. 6. §. 22.

— Contro i decreti dei consoli non ha luogo l' appellazione sospensiva. Ivi.

— Contro i decreti anche di prima istanza dell' ammiragliato non è lecita l'appellazione in alcuna maniera, se l'entità della causa non superi gli scudi trecento. Cap. 7. §. 7.

— Contro i decreti dell' ammiragliato, che confermano i decreti del consolato non ha luogo alcuna specie di appellazione, sebbene fosse massima l' entità della causa. Ivi.

— Quando ha luogo l' appellazione contro i decreti dell'ammiragliato, questa è sempre devolutiva. §§. 7. e 8.

— Il giudizio di appellazione contro i decreti dello ammiragliato non si può promuovere, che innanzi al primo tribunale dello Stato. §.7.

— L' appellazione o reclamo non sospende la esecuzione delle sentenze, nelle quali si dichiari aperto il fallimento. Lib.3. cap.3. §. 4.

— Il termine per appellare in commercio è di tre mesi. Lib. 4. cap. 2. §. 89.

— Dopo cinque giorni dalla notifica, tutte le sentenze commerciali, anche sottoposte all'appellazione sospensiva, si eseguiscono, se contro esse l'appello non sia interposto. Ivi.

— L' appello in commercio si può proseguire immediatamente dall' appellato; ma se il soccombente non abbia interposto l' appello dentro i tre mesi, e non lo prosegua dentró i quaranta giorni dall' interposizione, a lui ne rimane perento il diritto. Ivi.

— V. Revisione, e Restituzione in intiero.

Appello. V. Appellazione.

Apprensione. Se un' assente appreso sia nel luogo, dove ha la obbligazione contratta, ivi legittimamente contro lui si procede. Lib. 1. cap. 6.

— Chiunque appreso sia in Roma, ivi può esser giudicato, quantunque la obbligazione ivi non sia stata contratta. §. 84.

Approdamento. Non è lecito di approdare senza necessità anche in un luogo della propria nazione. Lib. 2. cap. 4. §§. 45. 46. e 47., e cap. 6. §. 5.

— In qualunque luogo si approdi anche per qualche accidentale urgenza, si devono far vidimare i documenti di carico, di nazionalità, e di visita. Cap. 6. §. 13.

— L' assicuratore obbligato non è alla osservanza delle sue promesse, se accada la perdita o deteriorazione delle merci assicurate, durante l' entrata del capitano o l' approdamento del bastimento in uno o più luoghi per completare o cambiare il carico. Cap. 13. §.23.

— Il patto di stare in pericolo anche per arrivare ai porti o spiaggie differenti a quelle dell'ultima direzione e per quindi ripartire essi anche con aumento e diversità di peso sul carico non si estende ad obbligare uno rischio perfino dopo l' approdamento e fuori del bordo. §. 23.

— La garanzia dello rischio pure nell' approdamento del bastimento e nell' entrata del capitano in qualunque spiaggia o porto dev' esser pattuita con espressi vocaboli, non essendone l' assicuratore per legge aggravato. Ivi.

Approvazione. Le approvazioni e gli esami deggiono raggirarsi sull' inganno, che al pubblico può essere ordito dai produttori. Lib. 1. cap. 3. §. 28.

— La società anonima ha bisogno dell' approvazione od autorizzazione del Governo. Cap. 8. §. 8.

— L' affezione non ha luogo contro i proprietari, quando il cambio sia stato fatto nel luogo dov' esista l' abitazione o domicilio di essi e senza loro intervento ed autentica loro autorizzazione. Lib. 2. cap. 11. §§. 30. e 32.

— Non havvi bisogno dell' approvazione del proprietario per la formazione del cambio marittimo stipolato dal capitano in assenza del proprietario e di altri più immediati rappresentanti di lui. §. 31.

— Il cambio marittimo quando sia fatto in assenza e lontananza del proprietario ha ogni privilegio in favore del sovventore, sebbene si fosse concluso senza bisogno; ma in questo caso il proprietario l' azione ha contro il capitano di averne il risarcimento dei danni. §. 32.

— V. Laudo

Arbitri. I litiganti possono rimettersi agli arbitri di consenso. Lib. 1. cap. 10. §. 3.

— Gli arbitri non hanno di arbitri la denominazione per potere arbitrare a loro capriccio; ma perchè o sono scelti dalla libertà

dell' arbitrio, che ai litiganti è conceduto; o sono scelti dalla libertà dell' arbitrio, che dalla legge al tribunal di commercio si accorda nelle questioni fra i soci. §. 16.
— Gli arbitri hanno l' autorità decisiva. §. 5.
— Gli arbitri non possono scostarsi dai fatti e dalle leggi. Ivi.
— Innanzi agli arbitri le carte e memorie relative alla questione si rimettono senza formalità giudiziaria. §. 12.
— V. Laudo, Questioni, e Termini.
Arbitrio. L' arbitrio non ha mai stabilito la giustizia. Lib. 1. cap. 10. §. 20.
— Le leggi devono frenare l' arbitrio dei giudici. Cap. 7. §. 8.
— Le leggi devono togliere, per quanto è possibile ogni arbitrio giudiziario colla più precise determinazioni. Lib. 2. cap. 4. §. 61.
— La legge non può stare ad arbitrio di colui che dalla legge stessa dev' esser frenato. Lib. 1. cap. 3. §. 40.
— Se le autorità costituite potessero a loro arbitrio negar la patente di commerciante, allora le leggi sulla libertà del commercio rimarrebbero distrutte: e la libertà non sarebbe, che in quello, che di dar la patente ha il potere. §. 48.
— V. Giudice.
Argentiere. L' argentiere non può lasciarsi in piena libertà di far ciò che vuole nelle lavorazioni. Lib. 1. cap. 3. §. 15.

Aria. L'aria negl' impeti suoi non usa riguardi, e non sente ragione; ma cerca di potere investire e di abbattere. Lib. 2. cap. 4. §. 23.

Armamento. Lo ammiraglio rilascia le patenti di armare i legni e di porli sul mare. Lib. 2. cap. 7. §. 19.

Arrenamento. La frattura con arrenamento è anch' essa una specie di naufragio. Lib. 2. cap. 14. §. 5.

Arresto. L'arresto del bastimento non scioglie i patti; ma ne sospende l'esecuzione. Lib. 2. cap. 5. §. 38.

— In tempo dello arresto del bastimento, ai marinari decorre per metà il salario, quando non sia stato convenuto a viaggio. Ivi.

— Per motivo dell' arresto propriamente detto non ha luogo mai l'abbandono. Cap. 14. §. 9.

— Se nell' atto dell' arresto si dichiari, che il carico sarà temporariamente arrestato, o che il valore ne sarà restituito, allora l'arresto non è propriamente tale da poter dare il diritto dell' abbandono: ed il caricatore avrà l'azione tanto pel danno, ch' egli sul medesimo valore potesse soffrire quanto per la deteriorazione degli oggetti restituiti. Ivi.

— Se nell' atto dell' arresto alcuna dichiarazione non si emetta di restituire gli oggetti predati nè il valore di essi, allora l'abbandono è legittimo. Ivi.

— Non è permesso l'abbandono in quello stesso momento, che l'arresto avvenga per par-

te di una Potenza: ma lo spazio attender bisogna di sei mesi, se l'arresto accada nei mari dell' Europa nel Mediterraneo e nel Baltico; e di un anno, se l'arresto accada in qualunque altro luogo. §. 36.
— L'arresto acquista il carattere di certezza, quando dentro tre giorni ne sia fatta la notificazione. Ivi.
— Se gli oggetti arrestati potessero perire in viaggio anche senza l' arresto, l' abbandono si ammette dopo quarantacinque giorni dalla notificazione dell' arresto accaduto nei mari dell' Europa nel Mediterraneo e nel Baltico, e dopo un trimestre, se l'arresto accada in qualunque altro luogo. Ivi.
— L'arresto, legittimamente o nullamente avvenuto, entra nelle disgrazie del viaggio, che sotto la garanzia sono dell' assicuratore. §. 46.
— V. Confisca, controbando, latrocinio, e predatore.

Arresto personale. Lo arresto personale ha luogo anche per la soddisfazione delle spese di criminale processura. Lib. 2. cap. 4. §. 27.
— Non ha luogo lo arresto personale per la soddisfazione dovuta al proprio difensore anche per funzioni e spese in cause criminali. Ivi.
— Senza esser munito di salvocondotto, il fallito sarà esposto sempre all' arresto: e, come pubblico inquisito, potrà esser carcerato ad

istanza di chiunque finchè coll'assoluzione non sia ultimato il processo. Lib. 3. cap. 3. §. 2.
— La carcerazione del fallito non si può eseguire con tutta quella imponenza di forze militari, che richiesta è per precauzione nell' arresto di un malfattore: e sarebbe sempre anche bene, che il carabiniere ci andasse colla bassa uniforme. Ivi.
— Frustraneo ed anche crudele sarebbe l'arresto personale, che un mezzo è di coazione a pagare, quando questo pagamento sia divenuto impossibile. Cap. 9. §. 3.
— Uno, che abbia una obbligazione contratto senza la certezza di poterla soddisfare, deve il sacrificio fare della libertà personale. Lib. 4. cap. 1. §. 11.
— Per i debiti civili si concede contro la persona del debitore il mandato solamente in sussidio della esecuzione reale. Ivi.
— In commercio per l'arresto personale del debitore non si premette dal creditore la dimostrazione, che colla esecuzione reale non abbia potuto eseguire il mandato per ricuperare il suo credito. Ivi.
— I commercianti vengono immediatamente alla esecuzione personale sottoposti anche pei debiti soltanto civili, e senza i beneficj delle leggi civili e dell' età settuagenaria. Ivi.
— L'arresto personale nelle cause commerciali esprimer si deve nel mandato: e si può

esercitare cumulativamente coll' esecuzione reale, vale a dire, colla libertà di variare, e di esercitare o l'una o l'altra esecuzione nello stesso modo, che si praticava quando vi era obbligo camerale. Ivi.

— Neppure in commercio ha luogo l' arresto personale per un debito non superiore ai dieci scudi. Ivi.

— V. Carcerazione e Dottori.

Arrollamento. L'arrollamento dei marinari si chiama anche ingaggio. Lib. 2. cap. 5. §. 16.

— V. Equipaggio.

Arte. Se uno esescita un' arte, e contemporaneamente ne abbraccia un' altra, si vedranno gl' innesti delle diverse arti. Lib. 1. cap. 3. §. 8.

Artefice. L'artefice è quello, che cambia la forma di una produzione per uso di chi già la possiede se le arti esiggono lo studio di qualche scienza propriamente detta. Lib. 1. cap. 2. §. 8.

— L' artefice non è commerciante: e la bottega di lui esposta al pubblico per un maggior concorso di commissioni, non può fra quelle de' mercanti essere annoverata. Ivi.

— L' artefice è commerciante ed entra nella classe de' fabricatori, se compra in proprio nome e per proprio conto una o più produzioni per cambiarne la forma con abituale esercizio. Ivi.

Articoli. Possono i sindaci del fallimento dare anche le posizioni e gli articoli, quantunque

non sieno attori per proprio interesse. Lib. 4. cap. 1. §. 12.

Artista. V. Artefice.

Asse. L' asse è un pezzo di rame, che pesava una libra, e che nei contratti si dava in luogo di moneta, per cui si chiamò *Aes grave*, *as*, *assis*, *e pondo*. Lib. 1. cap. 18. §. 21. — V. Besse.

Assemblea. V. Convocazione.

Assente. Se gli assenti hanno beni nello Stato, si suppone, che ivi abbiano il domicilio. Lib. 1. cap. 6. §. 82.
— V. Apprensione, Citazione, ed Estero.

Assenza. Non si reputa uno assente da un luogo, quando continua ivi ad aver domicilio. Lib. 2. cap. 2. §. 9.

Assessore Commerciale. L' assessor commerciale è un giureconsulto, che si è aggiunto nei tribunali di commercio formati dai soli commercianti per decider tutto ciò, che al puro fatto di negoziazione non appartiene. Lib. 1. cap. 17. §. 6.

Assicurato. L' assicuratore obbligato non è d' indennizzare ciò che avvenne per fatto non suo, e che si deve al solo assicurato imputare. Lib. 2. cap. 15. §. 24.

Assicuratore. L' assicuratore al commercio ed alla società tanto utile produce, quanto ne avviene dai bastimenti assicurati. Lib. 2. cap. 12. §. 2.

— All' assicuratore un premio è giustamente dovuto. Ivi.

— L'assicuratore merita di essere tra gli utili commercianti, e non tra i giuocatori, ascritto. Ivi.

— L'assicuratore ha sempre la facoltà di far verificare la valutazione degli oggetti assicurati. §. 28.

— All'assicuratore appartengono le disgrazie, che accadono in viaggio sul mare, o per impeto delle acque, o per urto degli scogli, o per furia dei venti, o per soffio di burasca, o per voracità di bestie, o per altra disposizione di natura, o per autorità pubblica, o per violenza umana. La legge queste cause di sventura enumera coll' espressione di tempesta, naufragio, arrenamento, urto fortuito, cangiamenti forzati di cammino, di viaggio o di bastimento, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglie, ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare. Cap. 13. §§. 4. e 7.

— L'assicuratore garantisce il pericolo del capitale solamente a bordo. §. 23.

— Assicuratore non dev'essere, se non chi si espone pubblicamente all'abituale esercizio delle contrattazioni. Cap. 12. §. 2.

— V. Abbandono, Avaria, e Garanzia.

Assicurazione. Il contratto di assicurazione è quello, in cui uno colla correspettività di un premio assume in se i rischi di un altro contraente sul proprio capitale temuti. Lib. 2. cap. 12. §. 1.

— Le leggi, alle quali è sottoposta l'assicurazione marittima, sono dalla comuni alquanto diverse. Ivi.

— L'assicurazione marittima non è un contratto di scommessa. §§. 2. 3. 4. e 6.

— L'assicurazione è una contrattazione commerciale, per la invenzione della quale gli uomini hanno una più prospera esistenza. §§. 2. e 5.

— Nell' assicurazione i contraenti non sono, come nella scommessa, due oppositori; ma due congiunti per l'eventualità della perdita e del guadagno. §. 3.

— Si crede, che in Italia dai francesi si sia introdotta l'assicurazione, o gl' Italiani l'abbiano pei primi stipolata nella Gran-Brettagna fin dal tempo, che conosciuto è un tal contratto colla denominazione de' secoli bassi. §. 5.

— Il contratto di assicurazione marittima era non abbastanza contemplato nella romana legislazione, ed era colla lecita scommessa confuso. Ivi.

— Il contratto di assicurazione marittima è fondato sul calcolo, che uno fa colla cognizio-

ne delle incostanti stagioni, della natura dei popoli, dell' eventualità del mare, e delle vicende politiche. §. 6.

— Il contratto di assicurazione marittima diverso è da ogni contratto contemplato dalla civile giurisprudenza; ma è simile al contratto di cambio marittimo, e gli si possono applicare in genere le stesse regole. §. 7.

— Il contratto di assicurazione è diverso dal contratto collibistico o cambiario. Ivi.

— Nell' assicurazione il premio è dovuto in ogni evento. Ivi.

— L' assicuratore non è ad anticipazione alcuna sottoposto. Ivi.

— Il contratto di assicurazione si deve formare in pubblica od in privata scrittura. §. 8.

— Un cancelliere, senza esser notaro, per la solennità del contratto di assicurazione gli corrisponde o supplisce. Ivi.

— L' assicurazione stipolata con iscrittura privata può essere anche in un solo originale. Ivi.

— I libri dei sensali possono provare, che l'assicurazione impugnata sia stata redatta in iscritto. Ivi.

— Nel contratto di assicurazione si deve porre la data della sottoscrizione colla indicazione di prima o di dopo il meriggio; dev' essere senza alcuno spazio in bianco; si dev' esprimere il nome cognome e domicilio dell' assicurato e la qualità di proprietario o di

commissionario ; si dev' esprimere il luogo, dove le merci sono state o si hanno da caricare; il porto o lido, da cui è partito o partirà il bastimento; i porti o le rive, dove si ha da caricare o scaricare, e dove si ha da entrare; la natura il valore o stima delle cose che si assicurano; l' epoca nella quale i rischi devono incominciare e finire; il premio o costo dell' assicurazione; la designazione del bastimento; e tutte le condizioni, in cui le parti hanno convenuto. §§. 8. 9. e 29.

— Nel contratto di assicurazione, se non si trova espresso qualche patto, questo non si presume, sebbene fosse conforme alla consuetudine. §. 8.

— Nell' assicurazione si può venire alla sottomissione degli arbitri senza le formalità di un compromesso o laudo. Ivi.

— Quando nell' assicurazione non si trovi espresso il nome del capitano, la scelta di esso si suppone lasciata all' arbitrio dell' assicurato. §. 10.

— Non si può stipolare dal commissionario, senza espressa licenza del committente, una nuova assicurazione col pretesto d' insolvibilità dell' assicuratore; purchè la nuova assicurazione non sia a spese e con garanzia del primo assicuratore. §. 24.

— L' oggetto dell' assicurazione è tutto ciò, ch' è suscettibile di stima in danaro, e ch' è soggetto a rischio di marittimo trasporto. §. 27.

— Se nella valutazione degli effetti assicurati vi fosse la frode, l'assicuratore ha l'azione anche criminale per essere risarcito dei danni dalla frode prodotti. §. 28.
— Nei viaggi da una parte all'altra del mondo si può omettere l'indicazione del bastimento del capitano e la natura delle merci. §.29.
— Se l'assicurazione sia fatta sullo ritorno da un paese, dove il commercio si fa soltanto a baratto, e se il valore del baratto non sia nella polizza espresso, la valutazione non si fa colla stima soltanto delle merci, che ritornano spedite a baratto; ma al valore delle merci spedite si aggiungono tutte le spese di trasporto, e non mai quelle di ritorno. §. 31.
— La decima parte del carico non si riserva nell'assicurazione per disposizione di diritto. §. 35.
— Due contratti di assicurazione non si possono stipolare. §. 38.
— Si può formare una distinta assicurazione per non arrischiare il pagamento del premio. §. 39.
— E' lecito il contratto di riassicurazione, ch'è quello che fa l'assicuratore con un altro per fuggire o minorare lo rischio da lui nell'assicurazione non temuto. §. 40.
— L'assicurato ha azione propria verso l'assicuratore della riassicurazione, nè questi l'ha verso quegli. §§. 40. e 41.

— Quando l' assicurazione cada sopra un carico fatto a conto proprio del capitano, la presunzione legale della presistenza del carico naufragato ed in altra maniera perduto, nasce dalla fede di compra delle mercanzie e da quella di effettuato caricamento, veduto da due delle principali persone di equipaggio. §. 43.

— L'assicurazione si può sciogliere, durante il rischio della stessa assicurazione, quando l'assicuratore o l' assicurato entro tal tempo fallisca ed una cauzione non si presenti. §. 45.

— Col semplice pretesto delle insolvibilità non si può rescindere il contratto di assicurazione; ma quando il pericolo fosse dalla prova corroborato. §. 46.

— E' nullo il contratto di assicurazione, se ha per oggetto o il nolo delle merci esistenti a bordo del bastimento, o il profitto sperabile delle mercanzie, o gli stipendi della gente di mare, o le somme prese a cambio marittimo, o gl' interessi marittimi delle somme date a cambio marittimo. §. 47.

— E' nullo il contratto di assicurazione anche per qualunque reticenza, o per qualunque falsa dichiarazione, per parte dell' assicurato, o per quella differenza tra il contratto di assicurazione e la polizza di carico, che diminuisca l' idea dello rischio §. 48.

— Quando si cangiasse il viaggio, l' assicuratore sciolto è per sua parte da ogni obbligazione §. 49.

— Se l' assicurato all' assicuratore gli oggetti occulti, per cui la cognizione intiera del pericolo s' impedisca o diminuisca, è certo, che il contratto essenzialmente si annulla.§.50.

— Il contratto di assicurazione non s' incomincia ad eseguire, che nella partenza del bastimento e degli oggetti assicurati. Cap. 13. §. 1.

— Prima, che abbia esecuzione, il contratto di assicurazione, si può rescindere. Ivi.

— In caso di rescissione del contratto, innanzi alla partenza, l' assicuratore ha diritto allo indennizzo di una somma del mezzo per cento sul capitale assicurato. §§. 1. e 2.

— L' indennizzo si deve pagare dall' assicurato all' assicuratore anche quando la rottura del viaggio derivi dallo stato del bastimento incapace a far vela o dalla mancanza delle mercanzie §. 3.

— Quando all' assicurato la causa della rottura non si attribuisca, egli deve agire contro l' autore della stessa rottura per avere il rimborso, tanto pei propri, quanto pei danni dell' assicuratore: e l' assicuratore può agire contro il medesimo autore in rappresentanza tacita od espressa e coi diritti soltanto dell' assicurato. Ivi.

— Non ha luogo l'indennizzo per la rescissione, se questa fosse avvenuta per caso fortuito ed irreparabile. Ivi.

— Sebbene il tempo si fosse ritardato negli approdamenti permessi per patto, non si protrae l'assicurazione fatta a tempo determinato. §. 24.

— Per lo rischio del tempo e luogo posteriore alla cessata assicurazione, si può dall'assicurato un'altra assicurazione stipolare. Ivi.

— Se accada perdita o diminuzione del capitale, dopo il tempo convenuto, ed in luogo più lontano da quello nell'assicurazione contemplato, sebbene fosse per la stessa strada, l'assicuratore ha guadagnato sempre il premio, e non è mai sottoposto ai rischi della perdita o diminuzione, che avvenir possa nello spazio di tempo e di luogo più lontano da quello indicato nella convenzione. Il premio nella stessa maniera è dovuto, se all'assicurato, non ostante l'assicurazione torna conto di abbreviare per se il viaggio e per l'assicuratore lo rischio. §. 25.

— Quando la rottura del viaggio si provi derivata con dolo dell'assicurato, questi per pena è sottoposto a pagare intieramente il premio. Ivi.

— Si può stipolare il contratto di assicurazione dopo anche la salvezza o la perdita del

carico con ignoranza dell'avvenimento. §§.26. 27. e 28.
— La stipolazione di un'assicurazione, fatta dopo la salvezza o perdita del carico con notizia dell'avvenimento, è nulla e sottopone l'assicurato all'azione criminale. §§. 27. e 28.
— V. Assicuratore.
Associazioni. V. Società di partecipazione propriamente detta.
Asta. V. Appalto.
Atti. Tutti gli atti del giovane mercante fatti avanti alla registrazione ed affissione dell'autorizzazione a commerciare sono riputati atti di minore. Lib. 1. cap. 2. §. 23.
— Gli atti sociali si provano co' mezzi, che dal diritto comune vengono stabiliti. Cap. 5. §. 32.
— Gli atti, che distruggono un diritto, deggiono esser giudiziali. Cap. 10. §. 24.
Atto di commercio. La cambiale costituisce un atto di commercio, che si permette anche ai non commercianti. Lib. 1. cap. 20. §. 12.
— Quando non si comprino le merci e neppure le derrate per uso proprio; ma bensì per rivenderle o locarne l'uso, sia in natura o dopo fattane una lavorazione: allora il contratto è un atto di commercio. Lib. 4. cap. 1. §. 3.
— Un particolare, che, nel comprare le derrate per la sua famiglia, ne rivenda l'esu-

beranza, non fa un atto di commercio per questa rivendita. Ivi.

— Bisogna un occhio avere di proporzione per distinguere l' atto di commercio nella rivendita, che i particolari fanno delle derrate, osservando, se le derrate rivendute la quantità eccedano di quelle, che servono per uso proprio coll' ordinario consumo di ciascun individuo. Ivi.

— Atti di commercio vengono riputati ogni impresa di manifattura, di commissione, di trasporto per terra o per acqua; ogn' impresa di somministrazioni, di agenzie istituite a comodo pubblico, o di pubblici stabilimenti, di volontarie vendite all' incanto, di pubblici spettacoli; ogni operazione di cambio, di banca, e di sensaria; ogni operazione di banche pubbliche; e le letterere di cambio o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza tra ogni sorte di persone. Ivi.

— Non si possono riputare atti di commercio i biglietti all' ordine tratti ed accettati dai non commercianti, e neppure le cambiali da un luogo all' altro. §. 4.

— Non sono atti di commercio, se le cambiali dei non commercianti sieno tratte od accettate da una piazza commerciale ad un altro luogo, che di piazza di commercio non abbia il nome. Ivi.

— Sebbene si provasse, che la valuta non fosse per oggetto commerciale; pure la forma regolare soltanto della cambiale basta per costituire da una piazza all'altra l'atto di commercio. Ivi.

— Atti di commercio sono le imprese di costruzione; ogni compra e vendita o rivendita dei bastimenti di qualunque specie, che servono tanto all' interna quanto all' esterna navigazione; le spedizioni marittime; ogni compra e vendita di attrezzi, o arredi, o vettovaglie o noleggi; gl' imprestiti a cambio marittimo; le assicurazioni; ogni contratto riguardante il commercio nel mare; gli accordi e convenzioni per salari e stipendi di equipaggio, ed ogni arrollamento di gente di mare pel servigio dei bastimenti di commercio. §. 5.

— Se i bastimenti non sono mercantili, gli arrollamenti non sono atti di commercio. Ivi.

— Neppure pei bastimenti di commercio sono atti di commercio gli arrollamenti delle persone, che non sono di mare; come per esempio, lo scrivano il chirurgo ed altri, che per servizio dei bastimenti e per una qualche speculazione commerciale dalle persone non commercianti si arrollano. Ivi.

Atto di dominio. Un atto di dominio non prova l' accettazione dell' abbandono; ed anzi,

senza l'accettazione, l'atto di dominio è nullo e doloso. Lib. 2. cap. 14. §. 33.

Atto giudiziale. L'atto giudiziale non può esser mai impugnato da chi lo eseguisce. Lib. 1. cap. 6. §. 53.

Attore. L'attore è quello, che deve provare. Lib. 1. cap. 14. §. 8.

— Se un attore ha un qualche diritto, non può mai essergli ammesso per ragione della impossibilità di provarlo. Cap. 30. §. 22.

Attrezzi. Gli attrezzi del bastimento non si possono impegnare nè vendere. Lib. 2. cap. 4. §. 34.

Aumento. I soci non possono esser costretti ad aumentare i capitali, sebbene un tale aumento sia alla società necessario. Lib. 1. cap. 6. §. 68.

— Quando un aumento è alla società necessario, i soci che a tale aumento non vogliono concorrere, possono essere esclusi, e non hanno diritto alla rifazione dei danni per tal' esclusione. Ivi.

— Se il carico perisce con aumento di prezzo, l'assicuratore non deve pagare il prezzo, aumentato degli oggetti a lui abbandonati. Lib. 2. cap. 14. §. 13.

— Se il caricatore fa l'abbandono, senza riserva dell'aumento sul prezzo del carico, allora egli col fatto dimostra esser contento di ricuperare il solo primitivo valore degli oggetti assicurati. §. 31.

— Se il caricatore dichiari di far l'abbandono pel valore assicurato e di non pregiudicare ai suoi diritti pel capitale accresciuto, allora l'assicuratore si deve limitare alla ricupera del valore assicurato da lui: e se si estende con buon effetto all'intiera ricupera, deve farne al caricatore la restituzione, in proporzione della ricupera stessa e del carico reciprocamente predato. Ivi.

Autorità. La primaria autorità è quella dell'esecuzione delle leggi. Lib. 1. cap. 3. §. 48.

Autorizzazione. L'autorizzazione dei giovani a poter commerciare si fa, non per atto semplice o per brevetto, ma per atto solenne: e deve farsi da un Notajo del luogo o della delegazione, dove il minore o il padre ha domicilio. Lib. 1. cap. 2. §. 26.

— L'autorizzazione del marito, perchè possa una donna commerciare, dev'esser senza distinzione di quella del padre verso il figlio minore. §. 32.

— L'autorizzazione del marito, perchè possa una donna commerciare, è irrevocabile; come pure l'autorizzazione, che si accorda al minore. Ivi.

— L'atto di autorizzazione dei giovani a poter commerciare dev'essere registrato ed inoltre affisso al tribunal di commercio del luogo, ove il giovane intende di stabilire il suo domicilio. Ivi.

— L'autorizzazione, benchè non sia solenne, dalla legge non viene esclusa. §. 26.

— I terzi non possono opporre al possessore della cambiale la mancanza anche di una speciale autorizzazione; giacchè si contiene nel possesso della cambiale stessa. Cap. 25. §. 33.

— V. Approvazione, ed Emancipazione.

Avallo. La parola *Avallo* deriva dal francese vocabolo *Aval*, che significa far valere. Lib. 1. cap. 27. §. 1.

— Lo avallo è un atto, che fa valere una cambiale. Ivi.

— Lo avallo è una obbligazione di garanzia, che si fa per accrescere la sicurezza del pagamento di una cambiale o nella stessa cambiale o con qualunque atto separato da uno, che abbia i requisiti di potersi obbligare in una cambiale con tutte le forme commerciali, e che in essa non sia traente nè accettante e neppure giratario. Ivi.

— Sebbene lo avallo sia fatto in garanzia di un solo; pure, senza una contraria ed espressa dichiarazione, sempre contiene la obbligazione solidale, Ivi.

— Chi si obbliga per avallo, senza una espressa limitazione, ed anche con atto separato della cambiale, si sottopone allo arresto personale ed a tutte le stesse conseguenze, a cui sono sottoposti tutti quelli, che alla ob-

bligazione della cambiale sono concorsi od inclusi. §. 2.

Avania. L'avanìa è una rigorosa imposizione. Lib. 2. cap. 15. §. 1.

Avaria. La derivazione della parola Avaria sembra derivare dalla voce tedesca *haven*, che significa lacerazione o taglio. Lib. 2. cap. 15. §. 1.

— L'avaria è la contribuzione della spesa e della perdita proporzionatamente stabilita ad uno od a più od a tutti gli aventi un qualunque interesse in un viaggio marittimo e fatto colla volontà forzata pel solo bisogno di conservare il bastimento ed il carico dai danni straordinari ed avvenuti con avversa e sorda fortuna. Ivi.

— Avaria impropria si chiama quella contribuzione, che si fa per consuetudine in favore del capitano e dei marinari, onde in certi casi riparare ai danni straordinari sofferti dai medesimi. §. 3.

— Quella, che si dice propriamente avaria, è di due specie: una è avaria grossa od avaria comune; e l'altra è avaria semplice od avaria particolare. Ivi.

Avaria comune. L'avaria grossa è intesa per avaria comune dall'uso marinaresco, sebbene fosse più piccola di qualunque particolare avaria. Lib. 2. cap. 15. §. 4.

— E'avaria grossa, quando si sieno dati, o dar si deggiano, effetti in esecuzione di una

transazione conclusa per lo riscatto, tanto delle sole merci o del solo bastimento, quanto delle merci o del bastimento unitamente predati. Ivi.

— E' avaria grossa, nè si devono dall' avaria escludere gl' interessati del solo bastimento, quando quelli, che interessati sono solamente nel carico, gettino in mare le merci a comun salvamento. Ivi.

— L' avaria grossa si verifica per gli alberi e le gomene tagliate. Ivi.

— L' avaria è comune anche nel getto; come ancora per le spese occorse nella cura e nel nutrimento de' marinari e delle altre persone di equipaggio ferite per difesa del bastimento. §§. 5. e 6.

— Non vi è avaria per le spese occorse nella cura e nel nutrimento dei passeggieri, benchè feriti per la difesa del bastimento. §. 5.

— Nell' avaria comune il carico si considera una parte uguale al bastimento. §. 6.

— I passaggieri, sieno o no inclusi nel carico, devono contribuire alla comune avaria. Ivi.

— E' avaria comune pel salario e pel nutrimento dell' equipaggio, se la detenzione accada, per ordine di una Potenza, in viaggio del bastimento noleggiato a mese. §. 7.

— L' aumento del nolo, per ragione di guer-

ra incominciata o minacciata prima di porsi nel viaggio, esclude la grossa avaria. §. 8.
— E'avaria comune anche l'alleggerimento del bastimento, quando solamente l'alleggerimento si faccia per cagione di tempesta o per evitare i pirati od altri nemici che insegua-no. §. 9.
— E' avaria comune per le spese di rimettere a galla il bastimento arrenato con pericolo prossimo di rimanere tutti sommersi §. 10.
— E' avaria comune in ogni caso, dove i danni nel viaggio si sieno dalla volontà prodotti ed a comune salvezza verificati. §. 11.
— Il valore del capitale di ciascuno è la base dell'avaria comune. §. 12.
— Tanto il bastimento quanto il nolo sono per metà solamente all'avaria sottoposti. Ivi.
— Nella comune avaria il valore del carico non si stabilisce da quello, che corre nel luogo della partenza; ma si stabilisce da quello, che corre nel luogo della proposta direzione. §. 13.
Avaria particolare. Sono avarie particolari le perdite per vizio intrinseco delle merci: le spese fatte per salvare un carico pericolante senza il rischio del bastimento: la perdita delle gomene, vele, alberi, e corde cagionata da tempesta o da altro sinistro di mare: le spese risultanti da qualunque approdamento cagionato, sia dalla perdita fortuita di questi og-

getti, sia dal bisogno di approvisionamento, sia dal motivo di riparare il bastimento, che fa acqua: il nutrimento ed il salario dell'equipaggio nel tempo delle riparazioni e nella detenzione per ordine di una Potenza in tempo del viaggio, quando non sia fatto a mese il noleggio del bastimento: ed il nutrimento e salario dell'equipaggio nel corso della quarantena in qualunque modo sia stato fatto il noleggio. Ivi.

— Se nel viaggio viene un' avversa fortuna provocata dalla negligenza del capitano o dell' equipaggio, i proprietari anche delle merci obbligati sono dal capitale loro di allontanare subito il danno colla parziale avaria; quantunque contro l'armatore e contro il capitano ed anche sul bastimento e sul nolo debbano averne poi la rivalsa. §. 15.

— Non sono avarie le spese del pilotaggio a rimorchio per entrare nei seni o nei fiumi o per sortirne, i diritti di congedo, visite, rapporti, tonnellaggio, segnali, ancoraggio, ed altri diritti di navigazione; e neppure i danni cagionati dall'urto de' bastimenti. Ivi.

— L'assicuratore libero è dall'avaria, quando si apponga nel contratto la clausola *franco di avaria*. §. 23.

— Non ostante la clausola di franco di avaria, il capitano è responsabile sempre del

danno, che anche derivi da leggiera negligenza. Ivi.

— Quando alcun patto di avaria non sia stipolato, l'avaria, tanto grossa, quanto semplice, non si ammette, se il danno non superi l'uno per cento il valore del capitale, su cui è avvenuto. §. 22.

— Se la perdita fosse superiore alla centesima parte, gli assicuratori non devono godere il beneficio di detrarre l'uno per cento dal pagamento a titolo di avaria. Ivi.

— Non si potrebbe mai contro l'assicuratore aver l'azione di avaria, quando l'assicurazione si fosse stipolata. Ivi.

— V. Abbandono, ed Abbordo.

Avviamento. L'avviamento di una negoziazione dev'esser valutato anche nello scioglimento di una società. Lib. 1. cap. 6. §. 63.

Azione. L'azione si chiama ancora carato nelle società. Lib. 1. cap. 8. §. 4.

— Quando manca il fondamento, svanisce qualunque azione. Cap. 30. §. 22.

— La obbligazione di qualunque pagamento si estingue nel diritto commerciale in tutti que' modi, che vengono stabiliti dal diritto civile: e sono il pagamento la novazione la ricevuta o quietanza la remissione del debito la confusione la compensazione la offerta reale e la prescrizione. Cap. 34. §. 1.

— L'azione personale non diviene mai personale, quando il consenso non sia stato chiaramente espresso. Lib. 2. cap. 3. §. 10.
— Spesso s'incontrano gli ostacoli di poter prima di quattro anni render chiaro e limpido il titolo di un azione. Cap. 17. §. 5.
— Sono inammissibili nel diritto marittimo per mancanza di protesto o reclamo le azioni risultanti dalla consegna delle merci, quelle per le avarie contro il noleggiatore, e quelle pei danni dell' abbordaggio. Cap. 18. §. 1.
— L' eccezione dell' inammisibilità dell' azione non ha luogo in un tribunale di appellazione, se questa eccezione non sia stata opposta nel tribunale di prima istanza. Ivi.
— V. Garato, e Prova.
Azione istitoria. V. Istitore.
Azione sussidiaria. L' azione sussidiaria è quella, che non può sperimentarsi senza essersi prima inutilmente tentato tutti i mezzi di fare osservare le obbligazioni verso quello, con cui si ha principalmente l' azione. Lib. 1. cap. 14. §. 18.
Azzardo. V. Aleatorio.

Bagagli. V. Contribuzione.
Bancarotta. I rei anche di semplice bancarotta devono esser puniti. Lib. 3. cap. 20. §. 3.
— Appartiene solamente alla giurisdizione dei magistrati criminali di punire anche i rei di bancarotta semplice, o di ufficio, o ad istanda dei creditori, o dei sindaci. Ivi.
— L'accusa per bancarotta tanto semplice quanto fraudolenta è permesso solamente ai creditori od ai sindaci. Cap. 21. §. 2.
— Le spese del processo per causa di bancarotta semplice sono a carico della massa, se il processo sia fatto di ufficio, o ad istanza dei sindaci; o se per accusa di un solo creditore venga condannato il fallito. Cap. 20. §. 4.
— Se un creditore accusasse il fallito di semplice bancarotta, e questi venisse assoluto, il creditore obbligato è alle spese del processo, e non la massa dei creditori. Ivi.
— La pena di bancarotta semplice viene determinata in modo, che non affligga il reo più di due anni e meno di un mese. §. 5.
— Anche la sentenza di condanna per semplice bancarotta si deve notificare per gazzetta. Ivi.
— Se nel processo di semplice bancarotta si scoprisse il dolo, la condanna si estende alla pena della bancarotta fraudolenta. Ivi.

— **Se un fallito reo di bancarotta fraudolenta** venisse condannato colla pena di bancarotta semplice, l'accusatore od anche il Fisco si può appellare. Ivi.

— V. Fallito.

Bancarotta Dolosa. La bancarotta dolosa è la decozione che si è dichiarata, e che prodotta è dalla frode. Lib. 3. cap. 1. §. 2.

— Se un commerciante non giustifichi l'impiego degl' introiti, e convinto rimanga di aver le spese o le perdite falsamente supposto, egli è reo di frode a danno commessa de' suoi creditori. La stessa reità è in lui, quando egli abbia sottratto una qualche somma di danaro, un qualche credito, le mercanzie, le derrate, o gli effetti mobili; quando abbia fatto vendite, negoziazioni, o donazioni fittizie, quando abbia supposto debiti, colludendo coi creditori fittizi, facendo scritture simulate, o costituendosi anche con atti pubblici debitore senza causa nè valore, quando applicato abbia in profitto proprio i fondi ed il valore degli oggetti di un mandato o di un deposito speciale, di cui avesse avuto l' incarico; quando sotto altrui nome abbia fatto una qualche compra; e quando abbia nascosto i libri o registri. Cap. 21. §. 1.

— Le pene della bancarotta dolosa sono determinate dalle leggi criminali. §. 2.

— Le pene della bancarotta dolosa si estendono al grado ancor della morte, non esclusi perfino gli ecclesiastici, che per complicità ne fossero dichiarati rei. Ivi.

— Il semplice tentativo di dolosa bancarotta è un misfatto. §. 4.

— Sebbene per parte del tribunale di commercio non vi sia stata dichiarazione di fallimento; tuttavia può il tribunale criminale procedere per la bancarotta dolosa. Ivi.

— Qualunque sia la volontà dei creditori, anche riunita da un concordato, e qualunque sia pure il giudizio del tribunale di commercio sulla esistenza o sulla esclusione od assoluzione della bancarotta, i tribunali criminali devono procedere a termini di legge per far pagare quel fio al bancarottiere, di cui colla intiera società egli è debitore. Ivi.

— Il creditore può reclamare od appellare contro il pubblico ministero, che si fosse quietato ed il reo non avesse punito anche per titolo di semplice bancarotta, e perfino nel caso, che un tal reclamo al medesimo creditore non producesse alcun vantaggio. Ivi.

Bancarotta Semplice. La bancarotta semplice è la decozione prodotta dalla negligenza o dalla inconsiderazione. Lib. 3. cap. 1. §. 2.

— Il fallito è reo di bancarotta semplice, se si provi la eccessività delle spese domestiche innanzi al fallimento: se il fallimento sia la

conseguenza del giuoco, o di un qualche contratto di azzardo: se abbia preso ad imprestito dei capitali superiori del 50. per 100. al suo stato attivo: se abbia posto in circolazione la sua firma per somme superiori di tre volte allo stesso suo stato: se abbia venduto le merci con perdita o sotto il prezzo corrente. Cap. 20. §. 1.

— Non giunge mai al grado di esser presunto bancarottiere il fallito, che lascia un patrimonio del 50 per 100 ai suoi creditori. §. 2.

— Non può esser dichiarato bancarottiere il fallito per aver perduto i suoi capitali a cagione di avere omesso le assicurazioni. Ivi.

— Per la mancanza della dichiarazione di fallimento può il fallito essere accusato e condannato reo di semplice bancarotta. Ivi.

— Bisogna lasciare ai giudici la facoltà di ammetter l'accusa, e secondo la cognizione delle circostanze, di condannare alla sola pena di semplice bancarotta il fallito, che si assenti, o senza legittimo impedimento non comparisca personalmente innanzi agli agenti ed ai sindaci dentro i termini dalla legge fissati. Ivi.

Banchiere. I Banchieri sono quelli, che ricevono o pagano il danaro in un luogo e lo fanno restituire o ricevere in un altro luogo, a commodo di chi gliene fa ritrarre un profitto. Lib. 1. cap. 2. §. 13.

— I Banchieri propriamente detti sono quelli, che tengono il banco a proprio conto. I Banchieri commissionari sono quelli, che tengono il banco solamente per conto altrui. §. 15.
— Spesso i Banchieri propriamente detti sono anche Banchieri commissionari. Ivi.
— Il Banchiere dev' essere di pubblica fiducia. Cap. 21. §. 8.
— Il Banchiere è fedele depositario delle somme, che a lui si consegnano. Ivi.
— Non è banchiere quello, che riceve il deposito di una persona o di un piccolo e determinato numero; ma quello che lo riceve da un numero esteso ed indeterminato. Ivi.
— V. Patente.

Banchierotti. I Banchierotti sono quelli, che abitualmente eseguiscono i cambi delle monete di diversa specie, e che non hanno abituale esercizio di ricevere in un luogo e rimborsare in un altro, e di pagare in uno e di essere rimborsati in un altro luogo nè per conto proprio nè per altrui commissione. Lib. 1. cap. 2. §. 15.

Bandiera. Dai segni della bandiera si conosce in tempo di guerra presso chi sia il comando dell' armata navale. L. 2. cap. 7. §. 14.

Bando. Alcun bando non ha luogo in paese straniero senza l' approvazione del console. Lib. 2. cap. 6. §. 23.

Baratteria. Baratteria significa un'azione dolosa eseguita durante il viaggio dal maestro o capitano di bastimento o dall' equipaggio. Lib. 2. cap. 4. §. 54.

— La baratteria si punisce colla pena pecuniaria: e nei bastimenti da guerra anche colla morte, sebbene sia stata eseguita con poco effetto. §§. 55. 56. 57. 58. 59. e 60.

— La pena di morte pel delitto di baratteria ha luogo anche nei bastimenti mercantili, quando, per commettere un tal delitto, al pericolo, quantunque piccolo, la vita si esponga di qualsivoglia persona. §. 62.

— La pena della baratteria, quando si commetta senza il pericolo di vita, si punisce nei bastimenti mercantili colla pena pecuniaria quadruplicatamente al danno avvenuto, o colla multa di dieci libre d'oro pel danno solamente tentato. §. 63.

— La baratteria non entra nelle disgrazie, che sono a carico dell' assicuratore. Cap. 13. §. 8.

— La negligenza od imperizia del capitano non è baratteria; ma come baratteria si ammette pei danni a carico dell' assicuratore, quando egli abbia esteso la sua garanzia colla espressione di *baratteria del patrone*. Ivi.

— V. Abbordo.

Baratto. Baratto è sinonimo di commutazione semplice, di cambio, e di ciò che i latini dicono, *permutatio*. Lib. 1. cap. 2. §. 1.

— Il baratto è un contratto, che si fa colla commutazione di merce con merce. Cap. 19. §. 5.

— V. Cambio

Barca. La barca è una nave piccola. Lib. 2. cap. 1. §. 8.

Barcajuolo. Il Barcajuolo è il marinaro incaricato tanto di assistere agli sbarchi di discendere a terra e di salire le persone e le merci al bastimento, quanto di portarsi a riconoscere i bastimenti lontani. Lib.2. cap.5. §.5.

— Se il borcajuolo soffra qualche spesa, ne dev' essere reintegrato da colui, per di cui servizio si è fatta. Ivi.

— Se accada qualche danno a causa del barcajuolo, egli deve ripararlo, ed in supplemento egli deve nella persona soffrirne la pena della carcerazione. Ivi.

— V. Condottiere.

Bastimento. A chiunque non può impedirsi la fabbricazione dei bastimenti nè di porli sul fiume sul lago o sul mare senz' alcun permesso. Lib. 2. cap. 1. §. 4.

— Presso tutte le nazioni i fabbricatori dei bastimenti hanno avuto i privilegii e meritato una speciale predilezione dai cittadini. Ivi.

— Il bastimento è un nome generico, che abbraccia tutti i legni per la navigazione costruiti. §. 6.

— I bastimenti dalle leggi sono in genere chiamati anche mobili. §. 12.

— I legni le corde l' albero le antenne il timone le vele, che ne formano la costruzione, sono le *intrinseche* parti di un bastimento; ma sono parti *estrinseche* di un bastimento gli schifi le scialuppe ed i battelli. §. 17.

— Si reputa il bastimento pronto a far vela, quando per fare il viaggio il capitano sia munito delle sue spedizioni. Cap. 2. §. 31.

— Si dice, che propriamente il bastimento sia galleggiante, quando non si trovi raccomandato ad alcuna corda o catena ferma nel porto o nel lido. §. 32.

— Il bastimento dev' essere in istato di sicurezza, allorchè si pone in viaggio. Cap. 4. §. 11.

— Il bastimento in viaggio è un luogo immune pei debiti civili non contratti pel viaggio stesso. §§. 25. 26. e 27.

— Il bastimento in viaggio è un luogo immune anche pei debiti contratti per quello stesso viaggio, quando vi sia una idonea cauzione. Ivi.

— Se i debitori si trovino sul lido, e non sul bastimento, essi non sono in un luogo immune. Ivi.

— La portata del bastimento si dichiara dal capitano. Cap. 10. §. 7.

— La erronea dichiarazione di portata, anche senza dolo, espone il capitano alla rifazione dei danni ed interessi verso il noleggiatore. Ivi.

— Il capitano non è ad alcuna rifazione di danni ed interessi sottoposto, quando la erroneità della dichiarazione sulla portata del bastimento sia fondata nella fede di un misuratore, che per misuratore dal Governo sia approvato. §§. 10. e 12.

— Quando la capacità reale del bastimento fosse diversa dalla capacità dichiarata in una quarantesima parte, in questo caso l' errore non si deve calcolare. §§. 10. e 11.

Bastimento mercantile. Anche il bastimento mercantile rappresenta un corpo militare, che marcia sotto la pubblica bandiera e colla pubblica autorizzazione e garanzia del suo principe. Lib. 2. cap. 5. §. 13.

Battello. Battello è un complesso di legni costruiti per travagliare intorno la nave, quando si trovi arrestata da qualche ostacolo nel viaggio. Lib. 2. cap. 1. §. 11.

— Il Battello si considera parte della nave. Ivi.

— Il Battello è un mobile anche quando sta in porto. §. 17.

Bene. L' idea di un bene anche futuro stimola l' uomo al travaglio. Lib. 1. cap. 3. §. 43.

— E' permesso di far bene anche a chi lo ricusa. Lib. 1. cap. 29. §. 2.

— V. Regola.

Beneficato. E' lecito al beneficato di non riconoscere il beneficio, e di poterlo dal canto suo ricusare. Lib. 1. cap. 29. §. 2.

Beneficio. I beneficii non devono farsi a chi espressamente li ricusa. Lib. 1. cap. 23. §. 22.

— Ognuno può rinunziare al benefizio, che la legge per lui stabilisce. Lib. 2. cap. 15. §. 4.

Besse. Il Besse dei romani costituisce i due terzi del capitale, vale a dire, ott' once dell' asse compreso in dodici oncie. Lib. 2. cap. 11. §. 21.

Beveraggio. V. Naufragio.

Biglietto. Il Biglietto è quella lettera, che si dirigge in quello stesso luogo, da dove è scritta. Lib. 1. cap. 33. §. 1.

Biglietto a domicilio. Il biglietto a domicilio è la cambiale tratta sopra se stesso. Lib. 1. cap. 33. §. 36.

Biglietto all'ordine. Il biglietto all'ordine è una lettera diretta ad un commerciante o scritta da un commerciante, con cui in uno stesso luogo si ordini ad un'altro il pagamento di qualche somma. Lib. 1. cap. 33. §. 2.

— I biglietti scritti dai non commercianti per affari, che al commercio non sono relativi, non sono mai biglietti all'ordine. §§. 4. 5. e 12.

— Il biglietto all'ordine, eccettuata la diffe-

renza del luogo, deve avere tutte le qualità della cambiale. §§. 10. e 30.

— Il biglietto all'ordine ha in suo favore tutte le leggi, che per la cambiale sono state emanate. Ivi.

— Il biglietto all'ordine non può esser tratto a se stesso. §§. 24. 32. e 33.

— Tra commercianti gli effetti delle cambiali da una piazza all' altra sono i medesimi dei biglietti all'ordine e delle cambiali anche da luogo a luogo. Lib. 4. cap. 1. §. 4.

— V. Cambiale, ed Obbligazione plateale.

Biglietto di cambio. Il biglietto di cambio è la obbligazione commerciale, che si faceva per biglietto tra i contraenti nel convenire ad una dilazione sulla consegna della merce o del valore. Lib. 1. cap. 33. §. 1.

Bilancio. Il bilancio è la descrizione, con cui si conosce la preponderanza di un'amministrazione o di un patrimonio tra lo stato attivo e passivo. Lib. 3. cap. 5. §. 1.

— I bilanci altri sono dimostrativi o approssimativi, ed altri diconsi finali o definitivi. Lib. 1. cap. 6. §. 75.

— I bilanci dimostrativi, o approssimativi, cadono sopra oggetti presenti, o che per presenti si suppongono. Ivi.

— I bilanci finali o definitivi cadono sopra oggetti effettivamente e non presuntivamente presenti. Ivi.

— Quando ancora i bilanci fossero definitivi, deggiono questi essere rettificati, se in essi in appresso si discopra l'errore. §. 76.

— Il fallito si può riservare di rettificare il bilancio, che si esibisce da lui nell'atto, che dichiara il suo fallimento dentro 24. ore dal giuramento, che gli agenti premettono alla loro amministrazione. Lib. 3. cap. 5. §. 1.

— Nón è bilancio la descrizione dello stato attivo è passivo di un patrimonio, se con tale descrizione non si possa conoscere la preponderanza dell' uno coll' altro §. 2.

— Nel bilancio si deve esporre l'enumerazione e l' origine dei capitali; ma la stima è sufficiente anche approssimativa. Ivi.

— Il fallito deve la data e la firma porre nel bilancio, ch' egli esibisce, e contro cui egli non può reclamare senza, che una giustificazione rechi dell' errore dí fatto innocentemente avvenuto. Ivi.

— Quando il fallito non abbia formato il bilancio in alcun modo, egli si deve chiamare a concorrere direttamente o col mezzo di un incaricato per la formazione del medesimo bilancio innanzi agli agenti od altra persona incaricata dagli agenti stessi. §. 3.

— Gli agenti del fallimento devono fare onninamente il bilancio dentro il termine fissato alle loro funzioni. §. 4.

— Il bilancio della moglie o dei figli del fallito non si può ammettere, se morto non sia il fallito e se non sieno essi gli eredi. §. 5.

— Il bilancio della moglie e dei figli del fallito si ammette, quando i medesimi ne abbiano avuto l'incarico dal fallito medesimo. Ivi.

— V. Rendiconto.

Bisogno. Il bisogno è ciò che manca alla migliore esistenza. Lib. 1. cap. 1. §. 9.

— Il bisogno si divide in necessità ed in utilità. Ivi.

— Tutti gli uomini hanno un reciproco bisogno. Cap. 3. §. 40.

— Il bisogno è padre di molti delitti. Cap. 13. §. 9.

— Di qualche merce chiunque ha sempre bisogno. Cap. 16. §. 14.

— Dallo stimolo del bisogno sovente gli uomini rimangono scossi, e ad essi si confondono i pensieri colla simultaneità delle idee, e prorompono in parole che accusano un' ingiustizia, che non esiste in coloro, che ricevono giustamente il danaro, ch' essi per se vorrebbero, e che non possono negare nè ritardare. Cap. 16. §. 14.

— Il bisogno di uno non è sempre urgente come quello di un altro. Cap. 19. §. 2.

— Ognuno è nella possibilità di avere di ogni cosa bisogno. Cap. 21. §. 24.

— V. Estremità , ed Uomo.

Blocco. In caso di blocco il capitano di un bastimento mercantile deve cercare di approdare in uno dei porti più vicini della potenza, cui il suo baatimento appartiene. Lib. 2. cap. 8. §. 29.

Bocca-porto. Il bocca-porto è un libro o registro , in cui si notano le merci , che s' introducono od estraggono dal bastimento. Lib. 2. cap. 5. §. 6.

Bombardiere. Il bombardiere è il marinaro , che ha la cura dell' artiglieria e della munizione per la difesa del bastimento. Lib. 2. cap. 5. §. 12.

Borsa di commercio. La borsa di commercio è l' unione de' commercianti con autorizzazione del Governo in un solo luogo per formare un deposito di danaro a comune loro servizio. Lib. 1. cap. 12. §. 1.

— Borsa si chiama anche il luogo , dove si verifica tale unione. Ivi.

— La borsa di commercio è necessaria. §. 7.

— Nella borsa di commercio, che forma unione , i sindaci sono necessariamente fissati, secondo le regole di Polizia. Cap. 13. §. 20.

— La borsa di commercio è un luogo , che esige il rispetto del pubblico. Cap. 12. §. 1.

— Nella borsa di commercio neppure possono eseguirsi gli atti civili di giustizia senza

urgenza e senza il permesso di un tribunale. Ivi.

— Nella formazione della Borsa di commercio si ammettono anche i capitani di bastimento gli agenti di cambio ed i sensali. Ivi.

— Dalla borsa di commercio si escludono tutti quelli, che non godono la fiducia dei commercianti riuniti, ed anche tutti quelli, che non godono la fiducia del Governo. Ivi.

— I commercianti, che si uniscono a formare la borsa di commercio, sono in caso di conoscere a preferenza degli altri commercianti il corso del cambio, delle mercanzie, delle assicurazioni, dei noleggi di bastimenti, del prezzo dei trasporti per terra e per acqua, degli effetti pubblici, e degli effetti privati che si pongono in commercio. §. 2.

— La borsa di commercio, quando il Governo giudichi di doverla permettere, non si permette, che sia più di una in ciascuna città mercantile. §. 3.

— Il Governo pontificio obbliga i banchieri ad unirsi con regolamenti disciplinari per istabilire il corso del cambio il prezzo delle derrate ed il valore anche dei pubblici effetti. §. 5.

— Il prezzo di tutte le generazioni di merci non si fissa dalla borsa di commercio. Ivi.

— La borsa di commercio dev' esser aperta in ogni giorno coll' orario regolato dalla disci-

plina del Governo, a riserva di quelli consecrati alle festività della Chiesa. §. 7.

— V. Prezzo.

Bottegajo. Il bottegajo è compreso sotto la denominazione di mercante, ed è quello, che vende tanto in bottega quanto in magazzino, e tanto all'ingrosso quanto al minuto ciò, che per lucrare da altri ha comprato. Lib. 1. cap. 2. §. 12.

— Il bottegajo è come uno strumento per facilitare il consumo delle produzioni de' fabbricatori. Cap. 3. §. 31.

— V. Patente.

Bugia. Non si suppone, che nel trattar gl'interessi e nel trasferire il dominio delle cose si dichino le bugie per ischerzo. Lib. 1. cap. 25. §. 9.

— V. Dolo.

Buonafede. La buonafede nei contratti essenzialmente si richiede. Lib. 1. cap. 5. §. 8.

— La buonafede è specialmente necessaria nei contratti di società. Ivi.

Buon-Nome. Il buon-nome è un capitale inestimabile. Lib. 1. cap. 21. §. 33.

C

Cabotaggio. Il cabotaggio è la navigazione da un porto all'altro, senza passare quel tratto di mare che conserva il suo proprio nome. Lib. 2. cap. 1. §. 25.

— È gran cabotaggio la navigazione, che passa da uno in altro mare. Ivi.

— Per contratto scritto nel piccolo cabotaggio si ha pure la fattura delle merci caricate o la polizza di quel carico, che per conto di un terzo si fosse intrapreso. Cap. 8. §. 16.

Calafato. Il calafato, o maestro d'ascia, è colui, ch'è destinato a calafatare rimpalmare e fare ogni altra operazione per lo riattamento del bastimento. Lib. 2. cap. 5. §. 11.

Calcolo. V. Bilancio, e Rendiconto.

Cambiale. La cambiale è una esecuzione di un contratto, che non è sottoposto ad eccezione prima che sia consumato. Lib.1.cap.20. §.27.

— La cambiale è un mezzo di esecuzione di un cambio. Cap. 19. §. 6.

— La cambiale, o lettera di cambio, è un mezzo di esprimere e di eseguire il contratto di cambio. §. 8.

— La cambiale non è obbligazione; ma una fede della moneta, che esiste in deposito. Cap. 26. §. 4., e cap. 29. §. 4.

— La cambiale corrisponde all'effettivo danaro nella rapida circolazione del commercio. Cap. 28. §§. 10. e 26.

— Colla cambiale non si contrae debito; ma è un mezzo, con cui si estinguono i debiti. §§. 25. e 26.

— La cambiale è favorita con leggi particolari di tutti i Governi. Ivi.

— La lettera di cambio deve contenere il nome di chi ha dato il danaro, di chi deve restituire il danaro, e di chi versa il danaro in un luogo per pagarsi nell'altro. §. 9.

— La cambiale è trajettizia, sebbene non contenga la clausola S. P. Ivi.

— La cambiale è diversa dal biglietto all'ordine e dalla obbligazione plateale, sebbene anche il biglietto all'ordine e la obbligazione plateale abbiano spesso la denominazione di cambiale. §§. 10. e 11.

— Alla cambiale, propriamente così chiamata, spesso si aggiunge il nome di collibistica o di trajettizia o di mercantile per meglio distinguerla dal biglietto all'ordine e dalla obbligazione plateale. Ivi.

— La cambiale deve esser tratta da un luogo ed accettata in un altro, e non occorre che sia tratta da una piazza ed accettata in un altra. §§. 12. 13. e 14., e cap. 20. §. 1.

— La lettera di cambio non ha la caratteristica di mercantile, se non si esprime il luo-

go, da dove è tratta, e quello, in cui debba essere accettata. Cap. 20. §§. 3. e 4.

— La cambiale deve contenere la somma e la quantità della moneta da pagarsi. Se non s' indica anche la qualità della moneta, la cambiale è mercantile secondo le leggi pontificie; ma non secondo i regolamenti austriaci. §. 5.

— La cambiale trajettizia può dal traente essere tratta anche a se stesso. Ivi.

— La cambiale deve contenere l' epoca, in cui deve esser pagata. §§. 6. e 14.

— La cambiale può sostituirsi al pagamento di qualunque moneta. §. 12.

— Può esser ridotto a cambiale il valore ricevuto in qualunque maniera. §§. 12. e 13.

— La cambiale trajettizia mostra l' epoca precisa, in cui è tratta; esprime la somma da pagarsi; il nome di colui, che deve pagare, l'epoca ed il luogo, dove il pagamento si debba effettuare; indica il modo, con cui, a chi si deve pagare, sia somministrato il valore della moneta. §. 14.

— La cambiale trajettizia esprime, se sia prima o seconda o terza ecc. §. 15.

— Le cambiali possono trarsi per conto e per ordine di un terzo. Cap. 20. §. 19.

— La cambiale, se non ha i requisiti richiesti dal diritto commerciale, ha vigore come qualunque altra semplice obbligazione. §. 23.

— La cambiale sottoscritta da persone, che non si possano obbligare, nulla è a loro riguardo. Ivi.
— La cambiale dev' esser formata secondo le leggi vigenti del luogo, da dove si trae, e non può essere sottoposta alla eccezione di altre leggi vigenti nel luogo, dove il pagamento si effettui. §§. 24. e 25.
— Deve restituirsi il danaro anche delle cambiali nulle, quando questo si sia convertito in proprio profitto. §. 26.
— Le cambiali sottoscritte dai chierici dai dottori o dai pubblici impiegati sono riputate promesse di semplici obbligazioni. §. 28.
— La valuta dev' essere nella cambiale essenzialmente espressa. Cap. 22. §. 2.
— La cambiale una cedola è di deposito. Lib. 4. cap. 1. §. 11.
— V. Atto di commercio, Biglietto all' ordine, Data, Nome, Numeri, Supposizione, e Valuta.
Cambio. Cambio è sinonimo di commutazione semplice di baratto e di ciò che i Latini dicono *permutatio*. Lib. 1. cap. 2. §. 1.
— La origine del cambio è la identifica del commercio. E' però distinta e posteriore la origine del cambio, così propriamente denominato. Cap. 18. §. 9.
— Il cambio è il modo di avere i propri danari dove si voglia senza portarli. Cap. 19. §. 1.

— Il cambio è la scambievole commutazione del danaro pel reciproco bisogno delle produzioni. §. 2.
— Il cambio minuto è la scambievole commutazione pel reciproco bisogno in un medesimo luogo tra una ed un altra moneta. Ivi.
— Il cambio mercantile o trajettizio è la scambievole commutazione di moneta pel reciproco bisogno di un luogo col bisogno che si ha in altro luogo. Ivi.
— Il contratto di cambio si fa nella commutazione di danaro con danaro. §. 5.
— Il contratto di cambio è lo stesso del baratto e della compra e vendita. Ivi.
— Il contratto di cambio, secondo le convenzioni delle parti, si fa verbalmente, vale a dire, senza alcuna scrittura: con iscrittura od apoca privata: con pubblico istromento: e con lettera. §. 7.
— I cambi tanto secchi quanto obbliqui sono proscritti anche dal diritto commerciale. Cap. 20. §. 22.
— Nel cambio si percepisce giustamente ed una giusta quantità di frutto. Cap. 21. §. 49.
Cambio Marittimo. Il cambio marittimo si chiama pure contratto alla grossa, contratto a ritorno, e prestito a tutto rischio. Lib. 2. cap. 11. §. 1.
— Il cambio marittimo è un contratto, con cui si consegna una somma di danaro, onde

usarne in un viaggio di mare e onde averne coll'aggiunta del prezzo per lo rischio di perdita il rimborso nella realizzazione in moneta del carico giunto a salvamento. Ivi.

— Il cambio marittimo non si deve confondere col Comodato col Mutuo e colla Società in accomandita. Ivi.

— Quantunque un contratto la denominazione portasse di cambio marittimo; pure tale non sarebbe, quando espresso non fosse il patto di un frutto sul capitale somministrato. §§. 3. e 15.

— Nel cambio marittimo il sovvenuto ha la proprietà del capitale somministrato; ma, s' egli soffra di questo capitale la perdita, non deve pagare il debito per l'acquisto della medesima proprietà contrattata. §. 4.

— Il cambio marittimo si deve stipolare in iscritto, e si può stipolare anche per iscrittura privata. §. 5.

— Nel cambio marittimo si deve esprimere il capitale prestato; l'interesse, che si stabilisce; gli oggetti, che assicurano l'imprestanza; le persone di chi dà e di chi riceve il danaro; il nome del capitano e del bastimento; l'epoca della restituzione; e se il prestito abbia luogo pel viaggio e per qual viaggio e tempo. Ivi.

— Il nome del capitano e del bastimento può essere omesso nel contratto di cambio marittimo; ma in questo caso si suppone, che la

scelta sia stata lasciata dal datore alla volontà del sovvenuto. §§. 6. e 7.
— Quando nel cambio marittimo si sia espresso il nome del capitano; ma usata non si sia in tale espressione la frase, o chi per esso, la rimozione del capitano non si deve fare senza dedursi a notizia del sovventore. §. 7.
— Del cambio marittimo stipolato nel piccolo cabotaggio, e per la somma non eccedente cento cinquanta franchi, si ammette l'esistenza colla prova pure testimoniale. Ivi.
— Il cambio marittimo si prova anche dai libri o registri commerciali. Ivi.
— Del cambio marittimo non si ammette mai l'esistenza colla prova testimoniale. Ivi.
— Il partito non si esclude per provare il cambio marittimo. Ivi.
— Il cambio marittimo non è nullo per non essere stipolato in iscritto, ma per deficienza della stipolazione in iscritto non si ammette la esistenza con altra prova. Ivi.
— Basta uno scritto certo per provare il cambio marittimo. §. 8.
— La prova testimoniale nel contratto marittimo si ammette in supplemento. Ivi.
— Quando il cambio marittimo assicurato si sia sul bastimento, e quando il bastimento realmente in proprietà sia del sovvenuto, non si può estendere l'assicurazione anche sul carico. §§. 10. e 29.

— Il cambio marittimo ha l'affezione sul carico e sul bastimento. §. 14.

— Il cambio marittimo perde l'affezione sul carico e sul bastimento, se nel contratto si sia omesso del carico e del bastimento l'indicazione. Ivi.

— Il cambio marittimo, munito della clausola *ad ordine*, ha pel solo capitale gli stessi effetti della vera cambiale. §§. 18. e 19.

— Il cambio marittimo non ha luogo senza essere assicurato. Cap. 11. §. 23.

— Il cambio marittimo è nullo, e si restituisce il capitale senza frutto, quando assicurato sia sul nolo e su i stipendi dell'equipaggio. §. 26.

— Tutti i contratti di cambio marittimo stipolati prima dell'incominciamento dei rischi, si considerano conclusi nello stesso momento. §. 33.

— I contratti di cambio marittimo stipolati dopo l'incominciamento dei rischi acquistano l'anteriorità dalla loro formazione. §. 34.

— V. Accomenda, Approvazione, Caso-fortuito, Colonna, Durata, Implicita, Iscrizione, Nullità, e Preferenza.

Cancelliere. Il cancelliere ha sempre la fede pubblica, come l'hanno i notari. Lib. 3. cap. 8. §. 1.

— V. Giudice.

Cangiamento. V. Carico, e Sostituzione.

Canterate. Le merci dei marinari caricate con espresso permesso si chiamano canterate. Lib. 2. cap. 16. §. 14.
— V. Contributo.
Capi di guardia. I capi di guardia sono quei marinari destinati ad invigilare e dirigere la guardia, che si fa anche per la custodia del bastimento, e con distribuir pure le ore agli altri marinari per questa stessa guardia e custodia. Lib. 2. cap. 5. §. 7.
Capitale. I capitali si dividono in corporali ed in incorporali. Lib. 1. cap. 5. §. 6.
-- I capitali incorporali non solamente sono quelli, che non si possono toccare colle mani; ma che neppur si possono materialmente trasportare. Ivi.
-- Sotto nome di capitale nei contratti s' intende la quantità o grado della cosa fisica o morale, per mezzo di cui si cerca di conseguire l' intento. §. 13.
-- I capitali, che si pongono in società commerciale, deggiono esser descritti. Cap. 6. §. 64.
-- I soci non possono togliere dalla società i capitali senza il comune consenso. §. 74.
-- V. Obbligazione, e Società.
Capitano. Capitano di bastimento è un nome che spetta propriamente a chi è capo nella direzione di un legno da guerra. Lib. 2. cap. 4. §. 1.

— Il nome di capitano si è esteso a chi è capo di un grosso legno mercantile. Ivi.

— Il nome di capitano non si dà mai ad alcun direttore di piccoli bastimenti, e neppure dei bastimenti grandi nel piccolo cabotaggio. Ivi.

— Il capitano è quegli, a cui è confidata la condotta di un bastimento e la cura delle mercanzie ivi caricate. §. 2.

— Il capitano del bastimento ha pure la denominazione di *Maestro* o di *Padrone-Incaricato.* §§. 1. 3. e 5.

— Anche i capitani di porto si chiamano spesso col nome semplice di capitano.

— Capitano di porto è quegli, che dal Governo è preposto ad invigilare e prevenire i disordini, che nei porti accadono per cagione dei bastimenti §. 3.

— Il capitano deve avere compiuta l' età di anni 21. §§. 4. e 9.

— Negli stati sottoposti all' impero dell' Austria il capitano deve avere 20. anni. §. 4.

— Il capitano deve essere maggiore di anni, deve avere uno spirito capace a regolare gli altri, dev' essere di buona morale, e deve in teorica ed in pratica conoscere le arti di nautica e di marineria. Ivi.

— Il posto di capitano è onorevole §. 6.

— Il capitano è un magistrato. §. 9.

— Il capitano è il deputato del Governo per sopraintendere e governare in lontananza un fondo, che sottoposto è alla giurisdizione nazionale. Ivi.
— Il capitano è il superiore di tutti coloro, che viaggiano sul bastimento. §. 50.
— Il capitano deve dar cauzione anche per garanzia del Governo. §. 52.
— Il capitano non può essere supplito da un altro a sua scelta. §§. 39. e 40.
— Il capitano di bastimento anche mercantile può militarmente testare e godere di ogni altro privilegio militare. §. 6.
— La nomina del capitano di un bastimento mercantile dipende dal proprietario, e quella di un bastimento da guerra dal grande-ammiraglio. §. 9.
— Se mercantile sia il bastimento in viaggio, allora spetta allo ammiragliato l' approvazione del capitano. Ivi.
— Il capitano spesso è superiore allo stesso proprietario. §. 9.
— Il capitano non può fare alcun' atto, che della proprietà sia lesivo. Ivi.
— Il capitano nello intraprendere un viaggio deve consegnare una polizza di carico. Lib. 2. cap. 4. §. 9.
— Il capitano è responsabile di ogni anche leggiera colpa nello esercizio delle sue funzioni. Ivi.

— Il capitano deve tenere un libro o registro nelle forme commerciali per dimostrare tutto ciò, che accada in un rendiconto od introduzione di domanda. §. 10.

— Il capitano deve provocare la visita del bastimento. §. 11.

— Il capitano deve avere nel suo viaggio l'estratto della visita, l'atto di proprietà, quello di nazionalità, il ruolo dell' equipaggio, le polizze di carico, i contratti di noleggio, le quietanze dei pagamenti doganali, o le fedi di cauzione pei medesimi pagamenti, le bollette di transito delle dogane, ed un registro in regola per iscrivere tutto ciò che giustificar possa la sua condotta. §§. 12. 13. 14. 15. 16. e 17.

— Il capitano, secondo le leggi austriache, dev' essere nazionale; ma, secondo le leggi di altri Governi, non occorre. §. 14.

— Il capitano anche straniero si considera nazionale: e si giudica secondo le leggi della nazione, a cui spetta il suo bastimento. Ivi.

— Il capitano deve sapere scrivere, o prender seco in viaggio uno scrivano, che all' ignoranza del suo scrivere supplisca. §. 18.

— Il capitano deve conoscere gli usi dei diversi paesi rapporto alla navigazione. §. 19.

— Il capitano deve prevenire anche i danni dei casi fortuiti. Ivi.

— Il capitano di un bastimento può essere congedato dal proprietario. Cap. 3. §§. 14. 15. e 16.
— Il capitano ha la obbligazione di trovarsi personalmente nel suo bastimento tanto all'ingresso quanto all' uscita dei porti, seni, o fiumi. §. 21.
— Il capitano non si può sottrarre dal compiere il viaggio, a cui si è obbligato §§. 37. e 38.
— Il capitano, sebbene non manchi ad alcuna obbligazione; pure non può fare un traffico particolare, se viaggia in comunione di profitto coll' armatore. §. 41.
— Il capitano, che fa un traffico particolare, quando la legge il vieti, si confiscano tutte le merci ed il profitto del medesimo suo traffico particolare a beneficio degli altri interessati. §. 41.
— Il capitano non può giammai abbandonare il bastimento senza la deliberazione degli uffiziali e di quelli, (se sieno presenti) che nel medesimo bastimento hanno un maggiore capitale. §. 42.
— Il capitano deve fare un formale rapporto del suo arrivo innanzi all' autorità competente dentro 24. ore col dettaglio tanto del carico quanto di sua partenza e delle circostanze del suo viaggio. §. 43.

— Quando il capitano approda in un porto straniero è obbligato di presentarsi al console nazionale, di fargli un rapporto, e di prender da lui un certificato comprovante l' epoca del suo arrivo e della sua partenza e lo stato e natura del carico. §. 44.

— Il capitano, quando sia presente il proprietario od il suo procuratore, non può agire, senza sua speciale autorizzazione, per far riattare il bastimento, non può comprar vele cordaggi od altri simili attrezzi, non può a tale causa prender denaro, e non può noleggiare il bastimento. §. 28.

— Il capitano può forzare il proprietario alle spese occorrenti pel viaggio del bastimento. §. 29.

— Il capitano, durante il corso del viaggio, si può fare autorizzare dalle autorità competenti ad impegnare e prender danaro per conto dell' armatore con trargli le opportune cambiali. §. 30.

— Il capitano deve da ogni luogo dar conto all' armatore del suo carico e dello stato del suo bastimento. §. 31.

— Se il proprietario sia indotto dal capitano a pagare una somma con falsa supposizione, ha diritto di essere rimborsato dal capitano. §. 42.

— Il capitano non ha sopra le persone del viaggio alcuna giurisdizione; ma egli ha una

autorità economica per frenare momentaneamente i disordini. §. 52.

— Il capitano non può dare schiaffi nè altre battiture Ivi.

— La garanzia del capitano è stabilita dal voto delle persone, che sono in viaggio, e che al viaggio affidano le mercanzie. §. 53.

— Se non si curino della garanzia del capitano le persone, che sono in viaggio, e che al viaggio affidano le mercanzie, viene stabilita direttamente dall' ammiragliato. Ivi.

— Il capitano supplente si conosce sotto il nome di secondo-capitano. §. 64.

— Il secondo-capitano dipende dal primo capitano. Ivi.

— Il capitano non garantisce il secondo capitano. Ivi.

— Il capitano non può in se riunire anche l' officio di esercitore. Cap. 3. §. 5

— Il capitano di un bastimento è in facoltà di escludere da se solo i marinari. Cap. 5. §§. 54. e 57.

— Il capitano nominato dal noleggiatore, nell' esercizio del suo officio assume in se solo le obbligazioni, che nel corso del viaggio sarebbero state garantite dal noleggiante verso il noleggiatore. Cap. 8. §§. 9. e 10.

— Nella disgrazia di una perdita parziale di carico l' emolumento del capitano non si diminuisce; ma nella perdita totale non gli è

dovuto affatto l'emolumento, e da lui si devono perfino restituire le anticipazioni; purchè non esista un patto contrario. Cap. 10. §§. 57. e 58.

— Se le merci perdute venghino ricuperate, il capitano deve esser pagato della sua opera fino al punto che venne fatta. Deve poi essere il capitano intieramente pagato, se alla ricupera con effetto contribuisca, e se inoltre trasporti le merci ricuperate nella loro primitiva destinazione. §. 59.

— L' emolumento del capitano si chiama precisamente nolo. §. 65.

— Il capitano del bastimento gode la fiducia del Pubblico. Cap. 16. §. 24.

— V. Noleggiante, e Noleggio.

Cappa. La cappa, che si chiama pure capello e primaggio, è un emolumento, che si dà per la buona custodia delle merci nel viaggio marittimo. Lib. 2. cap. 10. §. 66.

— La cappa è una quinta parte del nolo, a riserva dell' Oceano, ov' è la decima parte. Ivi.

— Il pagamento della cappa non è obbligatorio. §§. 66. e 67.

— Quando si paghi la cappa, il pagamento, che si riceve della cappa e di ogni mancia, non si divide coi proprietari nè coi noleggiatori dell' intero bastimento; ma con tutte

le persone di equipaggio senza esclusione. §§. 68. 69. e 70.

Carabinieri. I carabinieri sono considerati dalle leggi civili per persone famigliari agli onesti cittadini. Lib. 3. cap. 3. §. 2.

Carato. Il carato è quella porzione d'interesse, che spetta a ciascuno dei diversi soci commercianti. Lib. 1. cap. 8. §. 4.

Carattere. La debolezza di carattere e la facile seduzione sono le principali cagioni della rovina di tutti gli affari. Lib. 1. cap. 2. §. 28.

Carcerazione. Nella stessa sentenza, in cui si dichiara il fallimento, si ordina la carcerazione del fallito, il quale, in luogo di carcere, si deve collocare distinto da quelli per un qualche delitto condannati fino a tanto, che la sua delinquenza non sia esclusa od ammessa. Lib. 3. cap. 3. §. 2.

— Dopo la carcerazione ordinata dal tribunale nella sentenza, in cui aperto si dichiara il fallimento, rimane pei debiti civili sospeso il diritto di ogni altra carcerazione. Ivi.

— V. Arresto

Carcere. V. Carcerazione

Carica. V. Officio

Carico. Il carico è completo secondo la portata e non già secondo la capacità del bastimento. Lib. 2. cap. 8. §. 5.

— Completo è il carico del bastimento, quando questo carico sia giunto a tre quarti della portata. Ivi.

— Nel misurare o dividere un carico, per calcolo di trasporto non si può aver riguardo al valor delle merci. Cap. 10. §. 16.

— Alcuno non ha diritto di carcerare sopra un bastimento le merci senza intesa ed approvazione di chi n'è padrone. §. 22.

— Un carico fatto senza consenso del noleggiante si può mettere in terra a spese del caricatore tanto nell'atto d'incominciare il viaggio quanto nel corso del viaggio, quando il carico fatto di soppiatto apporti secondo il giudizio dell'equipaggio un evidente pericolo alle altre merci; ma, fuori di questi casi, si ha dal noleggiante il solo diritto di avere il nolo massimo secondo la tariffa, o in mancanza di tariffa, secondo l'uso. §§.22.23. e 24.

— Cessa l'affezione del carico pel pagamento del caricamento e pel nolo dopo quindici giorni dalla libera consegna delle merci, ed anche subito pel libero passaggio in proprietà di terze persone. Lib. 2. cap. 10. §§. 63. e 73.

— La prescrizione del nolo dopo quindici giorni dalla consegna del carico non si può allegare, quando dentro gli stessi quindici giorni sia stata la prescrizione stessa con qualche atto interrotta. §. 77.

— Il contratto di cambio marittimo è nullo, quando sia stato surrogato il carico anche con un altro di maggior prezzo. Cap. 11. §. 11.

— Per la surrogazione del carico nel cambio marittimo si può procedere anche col giudizio criminale. Ivi.

— Si devono nuovamente dettagliare le prove del carico all'assicurazione con quella stessa intimazione, in cui gli venga del medesimo carico notificata la perdita, e prima che l'epoca giunga del pagamento. Cap. 14. §§. 28. e 30.

— L'assicurato può pattuire, che l'assicuratore debba per prova del carico ricevere anche l'asserzione dell'assicurato stesso, contro la quale, sebbene fosse giurata, l'assicuratore ammesso è sempre alla prova contraria. §. 29.

— I testimonj si ammettono ad escludere un supposto carico. Ivi.

— Anche il carico di sotterfugio è un'azione dolosa. Cap. 16. §. 14.

— Quando una parte del carico si sia fatta senza dolo coll'approvazione del capitano, essa non è un sotterfugio, sebbene sia contraria al noleggio del bastimento. §. 24.

— Quando una parte del carico si sia fatta coll'approvazione del capitano ed in opposizione del noleggio, l'armatore ha contro il solo capitano l'azione per la rifazione dei danni. Ivi.

— Di soppiatto è o di sotterfugio il carico quando al capitano non sia stato notificato. §. 26.

— Di sotterfugio o di soppiatto non è il carico, se descritto non fosse nella polizza. Ivi.
— Nè il capitano nè le persone di equipaggio possono caricare per loro conto alcuna mercanzia. Cap. 5. §. 22.
Carità. Le leggi sono giuste, se alla carità sono conformi. Lib. 1. cap. 21. §. 40.
Carrettiere. V. Conduttore.
Carta monetata. La carta monetata è la fede di credito pubblico. Lib. 1. cap. 21. §. 30.
— La carta monetata contiene la obbligazione di tutti i sudditi; ma questa obbligazione non è individua, e non è soggetta alla cauzione personale e reale.
— V. Metalli.
Carte. Tutte le carte del fallito devono essere trasportate nella cancellaria del tribunale di commercio. Lib. 3. cap. 4. §. 4.
Casa. V. Abitazione.
Casi. I casi simili si giudicano colle medesime leggi. Lib. 1. cap. 7. §. 5.
Caso. Un caso è sempre diverso dall'altro. Lib. 1. cap. 10. §. 20.
Caso-fortuito. Se un capitale perisca per vero caso fortuito, e che non poteva prevedersi, alcuno non è obbligato al risarcimento dei danni. Lib. 1. cap. 5. §. 20.
— Nelle società deggiono porsi fra i casi fortuiti que' tristi effetti, che derivano da qualche rischio. §. 21.

— E' caso fortuito quando un capitale deperisca per combinazione dei contratti. §. 22.
— E' caso fortuito se un capitale deperisca nel mare senza che il capitale stesso sia assicurato. Ivi.
— Fra i casi fortuiti sono ancora i furti l'incendio e la forza irresistibile. §. 23.
— Per caso fortuito non si considera nelle spedizioni altro che quello della forza maggiore. Cap. 15. §. 5.
— Nei tsasporti fra i casi fortuiti non si possono comprendere le tempeste le pioggie i venti e le rotture dei ponti e delle strade. Cap. 16. §. 6.
— Se qualche forza irresistibile o qualche altro caso fortuito abbia impedito al possessore della cambiale di presentarsi al trattario e di fare il protesto nel termine dalla legge prescritto, il danno che può derivare, deve essere a carico del possessore, quando in proprietà abbia della cambiale il dominio. Cap. 30. §. 18.
— Il procuratore o commissionario non è garante degli effetti, che possino derivare da casi fortuiti e senza sua colpa. Ivi.
— Fra i casi fortuiti che pergiudicano all'interesse del sovventore, non si possono porre i cali e le diminuzioni o perdite, che accadono per vizio proprio della cosa o per fat-

to di chi ha preso a cambio marittimo. Lib. 2. cap. 11. §. 40.
— Il caso fortuito dev' esser provato. §. 42.
— Il sovventore del cambio marittimo neppure per patto è sottoposto ai rischi, che dipendono dalle vicende inerenti alle merci. §§. 47. e 48.
— Le disgrazie irreparabili sono comuni fra i contraenti Cap. 13. §. 3.
— Se una forza maggiore cagioni il ritardo alla partenza di un bastimento, le convenzioni non si sciolgono del noleggio, e non vi è luogo a rifazioni di danni e ad aumento di nolo. Cap. 8. §. 26.
— V. Forza maggiore, e Ladri.
Cassa. Nei fallimenti per gli agenti e pei sindaci esser deve una cassa con doppia chiave, onde custodire il danaro, che vi si deve versare: e tale chiave non sarà tenuta dal Commissario; ma una dal più vecchio dei sindaci, e l'altra da un creditore a scelta del Commissario. Lib. 3. cap. 9. §. 6.
— Gli agenti ed i sindaci del fallito dovranno in ogni settimana render conto al Commissario dello stato della cassa. §. 7.
Cattedre. Per la cognizione delle leggi di commercio si sono istituite in tutti i Governi le cattedre di diritto commerciale. Lib. 1. cap. 17. §. 5.
Cause. V. Questioni.

Cauzione. Si ha diritto ad avere una cauzione anche pel pagamento delle cambiali non scadenti, se colui, dal' quale il pagamento dev' esser fatto, in istato di fallimento si trovi. Lib. 1. cap. 30. §. 9.

— Perniciosa cosa è il lasciare ai giudici l'arbitrio, come presentemente hanno, di ordinare al creditore una cauzione in tutte le sentenze, che sono ad appellazione sottoposte. Lib. 4. cap. 2. §. 51.

— Il giudice deve conoscere se o no abbia luogo quella cauzione, che si deve sempre all' assicuratore concedere, quando le circonstanze concorrino a render veramente dubbiosa la legittimità del pagamento, che per qualunque dubitazione e senza una opposta e legale certezza non si ritarda. Lib. 2. cap. 14. §. 32.

— L' assicurato, che privò sia di sicurtà, ed accusato sia pure coi fatti di non aver diritto a ricevere il danaro, deve contento essere del deposito in luogo della cauzione. Ivi.

— V. Prescrizione, e Sicurtà.

Cedente. Chi cede un credito civile od un diritto non è, senza un contrario patto garante del pagamento o della soddisfazione. Lib. 1. cap. 25. §. 29.

Celerità. Nei contratti commerciali si procede con maggiore celerità, che negli altri affari puramente civili. Lib. 3. cap. 1. §. 1.

— V. Tribunale.
Censo. I creditori censuari sono considerati come creditori ipotecari. Lib. 3. cap. 10. §. 5.
Cessionario. Il cessionario non può avere un maggior diritto del cedente. Lib. 1. cap. 10. §. 23.
— Il cessionario di un credito civile deve escutere il debitore anche quando il cedente abbia pattuito di garantire la soddisfazione del debito, che egli ha ceduto. Cap. 25. §. 6.
— Esprimer si deve nell' intentare un' azione ceduta la qualità di cessionario, onde il reo convenuto conosca la sua obbligazione, che, senza la espressa qualifica di cessionario, gli sarebbe ignota, e potrebbe sempre legittimamente impugnare. Lib. 2. cap. 12. §. 40.
Cessione. La cessione dei crediti civili, quando non si provi esser già dedotta con atto autentico a notizia del debitore, gli deve essere notificata, se il cessionario voglia essere prima della scadenza riconosciuto dal debitore per suo creditore. Lib. 1. cap. 25. §. 5.
Cessione de' beni. Nella cessazione de' beni è corrotto il vocabolo di cessione, ed è sostituito a quello di cessazione. Lib. 3. cap. 1. §. 1.
— La cessione de' beni è l' atto, con cui dal cessante viene ceduto il diritto ai creditori sopra il piccolo avanzo de' beni, che sufficienti non sono all' estinzione dei debiti. Ivi.

— La cessione dei beni è la dichiarazione o l'atto di rilascio dei beni tutti presenti e futuri del debitore per l'estinzione dei debiti Cap. 18. §. 1.

— Per sottrarsi alla personale persecuzione dei creditori si può ricorrere al beneficio della cessione dei beni. Ivi.

— La cessione dei beni è un beneficio, che non si può negare ad alcun cittadino. Ivi.

— Al beneficio della cessione dei beni neppure si può rinunciare con giuramento. Ivi.

— Il beneficio della cessione dei beni si nega solamente ai commercianti prima, e non dopo il processo del fallimento. Ivi.

— Ai commercianti non si concede il beneficio della cessione dei beni dai tribunali ordinari; ma dal tribunale di commercio. Ivi.

— Nella cessione dei beni anche il tribunale di commercio procede in giudizio colle regole degli altri tribunali, a riserva di una qualche modificazione, che utile soltanto è alla condizione del commercio e dei commercianti. Ivi.

— La cessione dei beni fatta dal fallito è volontaria, quando ad esso si conceda dai creditori senza giudiziaria istanza del debitore con parziale convenzione di tutti. Ivi.

— La cessione dei beni fatta dal fallito può essere volontaria o giudiziaria. Ivi.

— La cessione dei beni fatta dal fallito è giudiziaria, quando il consenso unanime manchi dei creditori. Ivi.

— La cessione giudiziaria dei beni fatta dal fallito si promuove innanzi al tribunale ordinario col sostegno dei titoli voluti dalle leggi comuni di procedura civile senza citazione; ma con una istanza preparatoria, che s' inserisce pubblicamente nella gazzetta più vicina. §. 2.

— L' istanza del fallito inserita nella gazzetta per la cessione dei beni deve di quaranta giorni precedere il decreto. Ivi.

— Il decreto del tribunale ordinario per la cessione dei beni del fallito è solamente di abilitazione a farne la domanda giudiziaria innanzi al tribunale di commercio. Ivi.

— Anche l' abilitazione a far la cessione dei beni può esser negata dal tribunale ordinario . 3.

— La domanda del fallito per la cessione dei beni non sospende gli atti e l' arresto. Ivi.

— Dopo la dimanda del fallito per far la cessione dei beni, può il tribunale ordinario far sospendere provvisoriamente gli atti e l' arresto; ma ordinare non può la carcerazione. Ivi.

— Il fallito, dopo abilitato a far la cessione dal tribunale ordinario, deve promuoverne l' istanza innanzi al tribunale di commercio con trasmettere ai suoi creditori anche

una sola citazione per decidersi anche in una sola udienza. §. 4.

— Quando mancasse il tribunale di commercio nel luogo, dove risiede il fallito, può ammetterlo alla cessione dei beni od escluderlo anche il tribunale civile: ed, in mancanza dell' uno e dell' altro, ciò si potrà far pure dal Consiglio Comunale; ma di questa giurisdizione tutti privi sono i giudici singolari. Ivi.

— Per essere il fallito ammesso alla cessione dei beni deve il fallito depositare in mani del presidente la eseguita citazione, dove il medesimo apporrà il suo visto, e la farà conservare negli atti. Ivi.

— Il fallito non può essere rappresentato, e deve comparire in persona a reiterare la domanda per la cessione dei beni avanti a quei, che la devono ammettere od escludere. Ivi.

— Il fallito, se per qualche legittimo impedimento non potesse comparire in persona nel giudizio sulla cessione dei beni, questo giudizio sarà protratto. §. 5.

— Il fallito sarà condotto dalle guardie nel giudizio per la cessione dei beni con ordine dei giudici, o di quelli, che ne fanno le veci, se il medesimo si trovasse carcerato: e non si ammette la garanzia. Ivi.

— Il nome il cognome la professione e l'abitazione s'iscrivono, ed in pubblico si espongono anche di que' commercianti, che cedono ai beni, nella sala di udienza tanto del tribunale commerciale o del civile, che ne faccia le veci, quanto nel luogo, dove si tengono i comunali consigli, come pure nella borsa pubblica del commercio. Ivi.

— Colla cessione dei beni fatta dal debitore il creditore non acquista la proprietà sopra i beni presenti e futuri, oltre l'ammontar del credito: ed è sempre viva sopra i beni l'azione, finchè il medesimo credito non sia soddisfatto. §. 7.

— I creditori possono formare unione per far vendere all' asta pubblica i beni ceduti dal debitore. Ivi.

— Al patrimonio ceduto del fallito si nominano gli amministratori ed un curatore alle liti. §. 8.

— Dal beneficio di cedere i beni sono esclusi quelli, che a questo estremo rifugio ricorrono per mala fede: e sono da tal beneficio esclusi espressamente i rei di stellionato e di bancarotta dolosa. §. 9.

— Dalla cessione de' beni non sono esclusi i macellari, quando ancora essi mancato avessero di tenere in regola i loro libri o registri. Esclusi neppure sono i rei di bancarotta semplice. Ivi.

— Sono esclusi dalla cessione dei beni quelli, che in addietro sieno stati rei di furto o di scrocchio: quelli che tenuti sono a render conto del danaro pubblico, i tutori, gli amministratori, ed i depositari: ma per il debito anche cambiario si ammette la cessione dei beni. I forestieri sono esclusi dalla cessione dei beni; purchè domiciliati non sieno nello Stato. Ivi.

— V. Decozione.

Ceto. Ogni ceto per istinto di natura ha una maggiore predilezione verso gl' individui, che il proprio ceto compongono. Lib. 1.. cap. 3. §. 45.

Chiamata V. Citazione.

Chiatta. La chiatta è il complesso dei legni costruiti pel passaggio di una riva all' altra. Lib. 2. cap. 1. §. 12.

— La chiatta si chiama anche barca. Ivi.

— La chiatta non ha che fare col commerciale diritto. Ivi.

Chiave. Le chiavi delle casse dei fallimenti devono essere le une diverse dalle altre. Lib. 3. cap. 4. §. 5.

— Se gli agenti od i sindaci non usino la diligenza di far porre la doppia chiave nelle casse del danaro appartenenti al patrimonio del fallito, sono solidalmente garanti dei furti o delle sottrazioni. Ivi.

— V. Cassa.

Chierici. V. Dottori.
Chirografari. Sotto il nome di chirografari si comprendono in commercio anche i creditori per titoli, che non sono stati mai scritti, e che sono risultanti dai contratti verbali. Lib. 3. cap. 10. §. 3.
— Il riparto dei creditori chirografari si eseguisce nei fallimenti colle regole comuni del diritto civile, dove modificato non sia dal diritto commerciale. Ivi.
Circolazione. La circolazione è il corso delle contrattazioni per l'acquisto di ciò che abbisogna, e per la vendita di ciò ch'è superfluo. Lib. 1. cap. 18. §. 25.
Circostanze. V. Testimonii.
Citazione. Altro è il luogo, dove uno debba esser giudicato; ed altro è quello, dove si debba ad uno presentare la citazione. Lib. 1. cap. 6. §. 87.
— Il luogo dove la citazione dev' esser presentata è quello del domicilio o dell' abitazione per coloro che non sono domiciliati fuori di Stato; ma per gli assenti è quello dove hanno fatto la obbligazione. Ivi.
— Nelle cause di commercio può a proprio comodo e scelta l' attore adire il tribunale, dove domiciliato sia il reo; o nei luoghi, dove siasi fatta la obbligazione, o vi si dovesse effettuare; o vi si sia effettuato il pa-

gamento, o la consegna degli effetti. Lib. 4. cap. 2. §. 8.

— V. Processura.

Clausola. La clausola, che nella commissione spesso si appone di potere il commissionario liberamente disporre delle proprietà del committente, non basta a dimostrare la facoltà anche di alienare tutte le proprietà del committente e di rinunziare a tutte le proprie azioni e diritti. Lib. 1. cap. 14. §. 11.

— La clausola all'ordine S. P. nella cambiale può essere omessa ed anche nella girata regolare. Cap. 25. §. 46.

Clausole. V. Facoltà.

Codice. Il codice giustinianeo è posteriore tanto ad un'altro di lui codice, che fu da lui stesso abrogato, e che più non esiste, quanto alle leggi che nel digesto nelle novelle e nelle istituzioni sono contenute. Lib. 1. cap. 5. §. 36.

Cognizione. La cognizione spinge l'uomo ad unirsi con altri. Lib. 1. cap. 1. §. 10.

— La frode si verifica in chi contrae col fallito, quando anche solamente la cognizione in lui si provi del fallimento già dichiarato o delle circostanze, che inducono a dichiararlo. Lib. 3. cap. 1. §. 13.

Collegio. Senza un numero di tre individui non si costituisce mai un collegio od un corpo morale. Lib. 3. cap. 6. §. 5.

— Dopo costituiti gli altri nella mora, un solo anche basta per formare la parte maggiore di un ceto di persone presenti. §. 6.

— V. Università.

Collibio. Il collibio è la perdita o lucro, che si fa nelle monete per la permutazione. Lib. 1. cap. 19. §. 10.

Collibista. Il collibista è lo stesso che il banchiere. Lib. 1. cap. 19. §. 10.

Colonna. Il contratto a colonna è una convenzione tra il padrone del bastimento i marinari ed uno o più mercanti di mettere in comune il bastimento per parte del padrone, le fatiche per parte dei marinari, e le merci per parte dei mercanti: e ciascuno a proprio rischio per ricavarne un profitto da ripartirsi in comune con una determinata proporzione. Lib. 2. cap. 11. §. 51.

— I patti del contratto a colonna si giudicano colle regole di comune diritto. Ivi.

— Il contratto a colonna non è sottoposto ad alcuna regola del contratto di società. §. 54.

Colpa. La colpa dev'essere onninamente punita. Lib. 1. cap. 13. §. 19.

— La colpa non si presume, e dev'esser provata. Cap. 14. §. 13. e lib. 3. cap. 1. §. 2.

— La colpa si presume, quando concorra qualche fatto positivo ad indicarla. §. 15.

— La pena non deve infliggersi, se è possi-

bile di escludere la colpa per qualunque caso anche metafisico. Cap. 25. §. 11.
-- Anche le semplici colpe non possono essere tollerate, quando agli altri un qualche danno produchino. Lib. 2. cap. 4. §. 20.
-- Quando una gestione venga pure pagata, questa è responsabile di ogni leggerissimo errore. Ivi.
-- Il capitano è responsabile di ogni anche leggiera colpa nell' esercizio delle sue funzioni. §. 9.
-- Le pena dev' esser sempre compagna della colpa. Cap. 3. §. 5.
-- V. Delitto, Negligenza, Pena, e Perdita.

Coltivatori. I coltivatori delle terre non sono commercianti. Lib. 1. cap. 2. §. 6.

Commerciante. Commercianti o negozianti si chiamano quelli, i quali quasi per eccellenza non oziano, ed hanno l'esercizio abituale di commerciare. Lib. 1. cap. 2. §. 3.
-- Sotto il nome di commerciante sono compresi i fabbricatori, i negozianti propriamente detti, i mercanti, ed i banchieri. §. 4.
-- Per le varie specie dei commercianti, i quali sono compresi nella denominazione di fabbricatori di negozianti e di mercanti si usano indifferentemente le parole di *commercio mercatura negoziazione*, *commerciare mercanteggiare negoziare*. §. 10.

— Per esser commerciante non basta che uno, senza alcuna limitazione eserciti atti di commercio; ma è necessario che del commercio faccia la sua professione abituale. §. 16.

— I commercianti non possono nell' universo mancare finchè negli uomini esista il mutuo bisogno. Cap. 3. §. 12.

— Commerciante di ragione è colui, che ha l'abituale esercizio di comprare vendere e barattare unitamente a qualche socio o con reciproca firma o con una firma comune, e che o coll' una o coll' altra sieno solidalmente sempre compresi nello stesso interesse. Cap. 6. §. 3.

— I commercianti acquistano le merci per moltiplicare i contratti. Cap. 16. §. 14.

— Commerciante non si reputa quegli, che coll' abitudine dei continui contratti non sappia trovar credito e mezzi di trovar mille scudi. Lib. 3. cap. 1. §. 3.

— I commercianti al tribunale di commercio per personale privilegio sottoposti sono quelli, dai quali si scelgono i membri della Camera e della Borsa di commercio. Lib. 4. cap. 1. §. 2.

— I commercianti si considerano sempre come depositari dei loro creditori, quando pure non abbiano essi firmato alcuna cambiale. §. 11.

— V. Presunzione.

Commercio. Il commercio è una parola, che abbraccia qualunque contratto di vendita di compra e di baratto. Lib. 1. cap. 2. §. 1.

— La parola *commercio* è un composto di commutazione e di merce. Ivi.

— Il commercio è la permuta, che gli uomini tra essi fanno delle merci superflue o utili, o meno utili, sia per alimento, sia per qualsivoglia altro bisogno e consumo. §. 2.

— Il commercio fin dalla creazione dell' universo e dell' uomo riconosce la primitiva sua origine. Cap. 1. §. 14.

— Dal commercio principalmente deriva la floridezza dei popoli. Lib. 2. cap. 6. §. 1.

— V. Leggi, e Libertà di commercio.

Commesso. Gli impiegati o commessi nel negozio possono essere interrogati sopra ciò, che concerne la formazione del bilancio e sopra le cause e circostanze del fallimento. Lib. 3. cap. 5. §. 5.

Commissario. Non dovrebbe nei fallimenti giudice commissario essere alcun commerciante, anche dove i tribunali ordinari facciano le veci di quelli del commercio, come ora si costuma. Lib. 4. cap. 2. §. 17.

— Nell' amministrazione dei sindaci provvisorj non si può immischiare il commissario, se non solamente dentro i limiti della dignità ed attribuzione del giudice. Lib. 3. cap. 7. §. 2.

— Il commissario si deve prestare ad esaminare tutto ciò, dove dai sindaci fosse richiesto il consiglio e l'approvazione di lui. Ivi.

— Il commissario coll' autorità sua deve provedere a tutti quei mali o disordini, di cui fosse in qualunqe maniera informato. Ivi.

— Non è proibito mai di reclamare al tribunale contro il commissario. Ivi.

— Nella stessa sentenza, in cui aperto si dichiara il fallimento, il tribunale di commercio deve nominare uno de' suoi giudici per commissario. Cap. 3. §. 1.

— Il commissario deve assistere agli atti del fallimento per prevenire i disordini coll' autorità sua nella rappresentanza dei creditori tuttora non riconosciuti e non graduati. Ivi.

— Il commissario non può decidere le controversie, che sorgono nel fallimento; ma deve fare al tribunale di commercio il rapporto di tutte le controversie, che saranno della competenza di questo tribunale. §. 5.

— Anche i litiganti possono nei fallimenti ricorrere direttamente al tribunale per la narrazione delle controversie, di cui creduto non avesse il commissario fare il rapporto. Ivi.

— Il commissario deve proteggere i diritti dei creditori, deve sorvegliare l' amministrazione del patrimonio, e deve accelerare la formazione del bilancio e la convocazione dei creditori. Ivi.

— Il commissario dopo la sua nomina deve, dentro tre giorni, estrarre i nomi e cognomi dei creditori e la lista trasmetterne al tribunale. Cap. 6. §. 2.

— Il commissario può intervenire a tutti gli atti dei sindaci di un fallimento. Cap. 8. §. 1.

Commissione. La commissione, o procura, o mandato, è un atto, con cui uno per proprio interesse dà ad un altro la facoltà di operare in di lui vece. Lib. 1. cap. 14. §. 10.

— La commissione è un contratto consensuale, che tacitamente include tanto la obbligazione del commissionario di eseguire ciò, che dal committente si eseguirebbe, se potesse da se stesso operare, quanto la obbligazione del committente di approvare mantenere e garantire tutto ciò che si è eseguito secondo la sua commissione e di riparare tutti i danni che per tale commissione si sono sofferti. Ivi.

— Il contratto di commissione si fa con parole espresse, o per lettera, ed anche tacitamente coi fatti. Ivi.

— La commissione è un contratto che può sciogliersi anche da un solo dei contraenti. Ivi.

— La commissione si proroga anche tacitamente. Ivi.

— La commissione tacita si prova, quando il silenzio accompagnato sia con qualche atto positivo. §. 11.

— La commissione mai si presume, Ivi.

— La commissione può essere generale o speciale. Ivi.

— La commissione non deve contenere alcuna cosa illecita o disonesta. Ivi.

— La esistenza di una commissione speciale già eseguita si prova anche coi testimonj o con amminicoli. §. 12.

— Quando l'espressioni di una commissione sieno dubbie, devono essere interpetrate in favore del commissionario. Ivi.

— La commissione quando, si è assunta, dev' eseguirsi. §. 13.

— La commissione fatta in favore del commissionario è irrevocabile. §. 25.

— V. Facoltà.

Commissionario. Il commissionario è diverso dal sensale e dall' agente di cambio. Lib.1.cap.14. §. 1.

— Il commissionario è lo stesso del mandatario o del procuratore. Ivi.

— Il nome di commissionario si dà al mandatario, che agisce per gli altri nei soli affari di commercio. Ivi.

— Il commissionario è quello, che agisce per gli altri negli affari di commercio senza avere la pubblica autorizzazione o col proprio nome o con quella di una società. Ivi.

— Le funzioni dei commissionari negli affari

commerciali sono quelle stesse degli altri mandatari negli affari civili. §. 2.
— I doveri ed i diritti dei commissionari sono eguali a quelli dei mandatari: e sono determinati dalle leggi civili. Ivi.
— I commissionari si dividono in commissionari propriamente detti ed in preposti o fattori. Ivi.
— Il commissionario propriamente detto è quello, che esercita la professione di agire per altri, e sta in un luogo fisso per ricevare le commissioni di tutti quei negozianti, che da lui vorranno essere rappresentati e che a lui piacerà di rappresentare. Ivi.
— Il commissionario preposto o fattore è quello, che rappresenta un solo negoziante od una società, e per lui solo opera o ne riceve un salario. Ivi.
— Il commissionario propriamemente detto è obbligato di operare secondo la volontà del committente; ma agisce nei termini della commissione da se e con vera rappresentanza del stesso committente. §. 5.
— Il commissionario è obbligato alla rifazione dei danni, se non adempia diligentemente la commissione, quando anche non si presumano dolose le sue operazioni. §. 9.
— L'officio del commissionario termina, quando sia concluso il contratto. §. 11.

— Il commissionario può ricevere il denaro senza una speciale commissione, quando egli sia commissionario per la vendita di qualche merce : e senza una speciale commissione non può ricevere il denaro , quando non ebbe la commissione di qualche vendita. Ivi.

— Il commissionario può alienare quelle proprietà del committente , che sono soggette a deteriorazione anche senza averne la facoltà speciale. Ivi.

— Chi contrae con un commissionario non ha azione contro di questo , se questo contrae in nome di un altro ed esibisce la commissione. §. 13.

— Se due commissionari sieno stati deputati contemporaneamente ad agire , e se le loro azioni non si debbano eseguire separatamente , sono verso il committente solidalmente obbligati. §§. 13. e 18.

— Quando il commissionario deputi altre persone ad agire pel committente , egli risponde delle operazioni di queste. Ivi.

— Il commissionario si presume , che abbia la facoltà di servirsi di persone ausiliarie. Ivi.

— Il commissionario è in obbligo di usare ogni diligenza pel suo committente. Ivi.

— Il commissionario deve operare appena l'opportunità si presenti. Ivi.

— Il commissionario non può fare agire gli altri in rappresentanza del committente. §.14.

— E' il commissionario tenuto della sua negligenza, e della sua colpa levissima. Ivi.

— In un caso impensato il commissionario può interpetrare la volontà del committente. Ivi.

— Il commissionario non è garante del pagamento con chi sia divenuto insolvibile dopo il contratto. §. 15.

— Quando il commissionario agisca pel committente senza esprimere la rappresentanza, chi contrae col commissionario ha contro il commissionario l' azione per l'osservanza delle obbligazioni. §. 18.

— Il commissionario non può eccedere altro che in vantaggio del committente i limiti della sua commissione. §§. 13. e 19. e lib. 2. cap. 12. §. 19.

— Il commissionario deve provare la commissione. Ivi.

— Se alcuno contratti col commissionario, senza chieder la commissione, egli la presume: e più egli non può per parte sua domandare la nullità di un contratto per mancanza di ciò, ch' egli ha precedentemente ammesso. Ivi.

— Il commissionario è in libertà di accettare la commissione. §. 22.

— Se il commissionario intempistivamente rinunci alla commissione, deve giustificarne la causa. §. 24.

— Il commissionario dell' assicurazione marittima ha due azioni contro il committente, vale a dire, quella che gli viene data dalla qualifica di commissionario, e l' altra, che gli è conferita dalla qualifica di sicurtà solidale. Lib. 2. cap. 12. §. 26.

— I commissionari dell' assicurazione marittima legittimamente pattuiscono un emolumento straordinario: e quando non sia fissato per patto l' emolumento, si considerano soci dei loro committenti. §§. 17. e 18.

— Il commissionario dev' essere dei suoi onorari pagato, quando anche non venisse concluso l' affare, per cui ebbe la commissione. §. 25.

— Al commissionario il pagamento non si può minorare col pretesto di essersi ecceduto nelle spese della commissione. §. 19.

— Si suppone, che pure le spese eccessive dal commissionario sieno state fatte sempre nell' esito anche contrario coll' intenzione di meglio giovare al suo committente. Ivi.

— Il commissionario dell' assicurato non può egli stessso essere assicuratore. §. 15.

— Il commissionario deve cercare il maggior profitto del suo committente. Ivi.

— Se il commissionario dell' assicurato divenisse assicuratore, neppure avrebbe diritto all' infimo prezzo della piazza; ma esposto ri-

marrebbe alla rifazione dei danni ed anche ad una pena. Ivi.

— I commissionari dell' assicurazione marittima sono sottoposti coi loro committenti all' obbligazione solidale. §§. 16. e 18.

— I commissionari dell' assicurazione marittima possono esser soci dei loro committenti. Ivi.

— Il commissionario munito di facoltà opportune stipola sempre colla stessa efficacia del suo committente Cap. 13. §. 18.

— Nei contratti s ecialmente di assicurazione marittima le obbligazioni del committente non hanno alcuna preferenza su quelle del commissionario. §§. 18. e 19.

— Nei contratti di assicurazione marittima, il commissionario, a riserva di un diverso patto, è solidalmente per legge obbligato all' esecuzione delle promesse, per cui egli stesso in faccia dell' altro contraente lo stesso principale col proprio vincolo rappresenta. §. 18.

— Il committente o principale è tenuto alle obbligazioni contratte da chi è conosciuto comunemente per di lui istitore, nei termini però dello istitorio esercizio. Lib. 1. cap. 14. §. 6.

— Il committente non è obbligato alla restituzione degli oggetti dolosamente al di lui istitore somministrati. §. 7.

— La obbligazione di garantire l' opera del commissionario e di riparare a tutti i danni, che ad esso possino derivare, esiste intrinsecamente nella commissione. §. 13.

— Il committente può sempre domandare la nullità degli atti fatti in di lui nome senza commissione. §. 19.

— Il committente deve esser preferito a qualunque creditore del commissionario. §. 24.

— A riserva del delitto, il committente garantisce ogni atto del commissionario; purchè sia nella commissione compreso. Lib. 2. cap. 13. §. 38.

— V. Emolumento, Procuratore, Rendiconto, e Spedizionieri.

Commodo. Commodo è il risparmio di azione per supplire al bisogno. Lib. 1. cap. 1. §. 9.

Commutazione. La commutazione è semplice, quando non sia rappresentata dal danaro: e si eseguisce naturalmente con qualche derrata o con qualche altra produzione della natura o dell' industria. Cap. 2. §. 1.

— La commutazione non è semplice, se il danaro la rappresenti. Ivi.

— Quando la commutazione non sia semplice si chiama vendita da chi abbia ricevuto il danaro, e compra da chi abbia il denaro sborsato. Ivi.

Compagnie. Le grandi compagnie di commercio non debbono godere dei grandi privilegi so-

pra tutti gl' individui della nazione. Lib. 1. cap. 8. §. 26.

— V. Università.

Comparsa. Innanzi ai governatori fuori della capitale, innanzi ai tribunali di commercio, ed anche innanzi a quello di Roma, e non già innanzi ai tribunali, che fanno la figura di commercio, le parti potranno da se stesse comparire senza l' opera dei procuratori approvati; ma le parti ancora dovranno autenticare la propria comparsa. Lib. 4. cap. 2. §. 13.

Compensazione. La compensazione è la reciproca soddisfazione della obbligazione, che esiste fra due persone. Lib. 1. cap. 34. §. 12.

— La compensazione estingue qualunque azione. Ivi.

— La compensazione non può aver luogo, se non si domandi. Ivi.

— La compensazione non si può ammettere che quando le reciproche obbligazioni esprimano senza contrasto un titolo con valore liquido in corrente moneta pagabile anche in diverso luogo con detrarre le spese di trasporto per la differenza del luogo stesso. Ivi.

— Se un socio sia in estranei interessi debitore della società, non può compensare il suo debito coi capitali posti in comune. Cap. 6. §. 36.

— V. Soci.

Compenso. Ogni fatica vuole necessariamente il compenso. Lib. 2. cap. 6. §. 30.

Competenza. La competenza è il confine dell'assegnata giurisdizione. Lib. 4. cap. 1. §. 1.

— L'attore siegue il foro del reo. Lib. 1. cap. 6. §. 79.

— Le controversie, che non sono di competenza commerciale, si devono portare anche durante il processo del fallimento innanzi ai tribunali di legittima giurisdizione. Lib. 3. cap. 3. §. 5.

— Le questioni commerciali, che risultano dal fallimento sono tutte di esclusiva competenza del tribunale di commercio. Cap. 8. §. 4.

— I tribunali di commercio sono giudici competenti anche delle azioni contro gli agenti ed i commessi dei mercanti e perfino contro i subalterni dei mercanti pel traffico solamente del mercante, a cui sono addetti, e non per qualche fatto di essi, che spetti all'interesse di un altro. §. 6.

— I tribunali di commercio giudicheranno pure su i biglietti fatti dai ricevitori pagatori percettori o altri, che debbano render conto del danaro pubblico. Ivi.

— I tribunali di commercio non sono giudici competenti pei ricevitori pagatori od altri, che appartenghino al pubblico erario ed alla comunità di qualche popolazione. Ivi.

— I tribunali di commercio giudicheranno dei depositi dei bilanci e dei registri dei commercianti, che sieno in istato di fallimento, della ricognizione e verificazione dei loro crediti, della omologazione del concordato e delle opposizioni al medesimo. §. 7.
— Ai tribunali civili spetta il giudizio sulle opposizioni al concordato, quando esse non sieno fondate sopra operazioni, la cognizione delle quali ai tribunali non appartenga di commercio. Ivi.
— Quando le presunzioni si potessero escludere con qualche prova, da cui risultasse non essere commerciale la valuta espressa nei biglietti dei commercianti, non è allora competente il tribunale di commercio. Lib. 4. cap. 1. §. 7.
— Nei biglietti all' ordine dei non commercianti per istabilire la competenza dei tribunali di commercio non giova la dichiarazione, che la valuta si sia ricevuta con animo di farne un commercio, quando il fatto non fosse posteriormente avvenuto. Ivi.
— La massa dei creditori escuter non può i debitori del fallito innanzi al tribunale del fallimento §. 12.
— Se un negoziante acquisti anche dagli altri negozianti le merci per uso proprio e della propria famiglia, non è sottoposto per tale acquisto ai tribunali di commercio. §. 14.

— Sotto pretesto di uso proprio non può un negoziante fare un acquisto, in cui l' uso della propria famiglia dalla stessa entità venga escluso. Ivi.

— Quando anche un piccolo acquisto di merci un commerciante faccia, non si suppone giammai, che sia per uso della propria famiglia, se nell' atto dell' acquisto egli non ne faccia la dichiarazione. Ivi.

— Una mercanzia presa per oggetto di negozio, può essere in appresso da un negoziante usata per la propria famiglia: e la prova di quest' uso non esclude l' animo di negoziare al momento dell' acquisto. Ivi.

— V. Atti di commercio, Declinatoria, e Giurisdizione.

Complicità. Complice di bancarotta dolosa è certamente chi venga convinto di aver tenuto mano al fallito per nascondere o sottrarre i suoi beni; e chi abbia fatto sopra lui mostra di acquistar crediti falsi con perseveranza di farli valere per veri e genuini. Lib. 3. cap. 21. §. 3.

— Oltre le pene stabilite anche contro i complici di bancarotta dolosa per espiare il delitto, la sentenza di reità deve inoltre condannare i complici a reintegrare la massa dei creditori pei beni diritti ed azioni dolosamente sottratte; come pure a pagare i danni ed

interessi eguali alle somme, che hanno essi tentato di defraudare alla massa. Ivi.

Complimentario. Il complimentario è il socio amministratore. Lib. 1. cap. 14. §. 2.

— Il complimentario può preporre un' istitore nel negozio, ch' egli amministra. Ivi.

— Il complimentario deve essere commerciante. §. 3.

Compra. Si dice compra la commutazione da chi ha sborsato il danaro. Lib. 1. cap. 2. §. 1.

— Nella comparazione del rame colle produzioni fu la origine della compra e vendita. cap. 18. §. 14.

— La compra e vendita si perfeziona colla tradizione della ricchezza venduta e del prezzo. §. 16., e lib. 2. cap. 1. §. 36.

— Nella compra e vendita non esiste il consenso senza aversi una piena cognizione della ricchezza venduta. Ivi.

— I contratti di compra e vendita dei bastimenti non si possono stipolare che in iscritto. Lib. 2. cap. 1. §. 53.

— La obbligazione sostituita al vero pagamento nei contratti di compra e vendita costituisce sopra l' oggetto venduto un diritto di pegno e d' ipoteca convenzionale §. 36.

— V. Contratto, Luogo, Nullità, e Vendita.

Compra e Vendita. La compra e vendita è la commutazione che si fa di merce con danaro, o di danaro con merce. Lib. 1. cap. 19. §. 5.

Compratori. V. Consumatori.
Compromesso. V. Laudo.
Comuni. Nelle piccole Comuni vi sono immediati rapporti di amicizia e di parentela. Lib. 1. cap. 4. §. 15.
Comunicazione. I documenti titoli carte ed indicazioni dovranno dai sindaci del fallimento tutti esser comunicati ai tribunali, che li domandano: ed anche i tribunali devono i documenti stessi, anche nel corso della procedura, tenere in istato di comunicazione agli stessi sindaci con permetterne pure ad essi di prenderne le copie semplici od autentiche fino alla consumazione del processo, in cui fatta ne sarà la restituzione; purchè questa espressamente venisse negata dalla sentenza definitiva per la necessità di farli rimanere nei pubblici atti a perpetua memoria e monumento di giustizia. Lib. 3. cap. 22. §. 2.
Concittadini. V. Patria.
Concordato. Il concordato è la deliberazione, che per compassione i creditori fanno a vantaggio del fallito, dopo compiute le formalità dalla legge ordinate colla loro unione in assemblea. Lib. 3. cap. 12. §. 1.
— Il concordato è solamente obbligatorio per tutti, quando i creditori deliberanti sieno parte maggiore per numero, e quando inoltre formino i tre quarti del debito liquido verificato e complessivo anche dei dissensienti. Ivi.

— I parenti esser debbono esclusi dal costituire la maggioranza nel concordato: e molto più la moglie. §. 3.

— Ne sono esclusi anche i creditori assicurati dall' ipoteche e dal pegno. Quando questi però l' assicurazione totale non godessero, si devono chiamare per essere intesi ; ma , per esser ammessi a deliberare , ne deciderà le circostanze il giudice commissario. §§. 5. e 7.

— I creditori ipotecari od assicurati dal pegno fan parte del concordato , quando abbiano altri titoli, oltre quelli contemplati nell' ipoteca o nel pegno. §. 6.

— Anche i creditori privilegiati saranno ammessi od esclusi dalla maggioranza nel concordato, secondo lo stato del patrimonio a forma della decisione del Commissario. §. 7.

— Il concordato dev' esser firmato sotto gli occhi di tntti i creditori riuniti nell' assemblea, ed anche renuenti. §. 9.

— Il concordato può esser differito dall' assemblea o dai creditori a non più tardi di otto giorni. Ivi.

— Il concordato, che si conclude dopo il differimento, non si può formare col consenso espresso dell' antecedente assemblea. Ivi.

— Se nasca questione sulla maggioranza , il tribunale può negare l' omologazione del concordato. §. 10.

— Il concordato è obbligatorio per tutti; ma non già nella perdita del posto secondo la legittima graduazione dei crediti. §§. 11. e 15.

— Quando il concordato non fosse unanime, vale a dire, fosse col dissenso di alcuni, allora il solo fallito ha la facoltà di domandarne l'omologazione, onde renderlo per tutti obbligatorio. §. 12.

— Non può il tribunale opporsi all'omologazione del concordato. Ivi.

— Il concordato non è obbligatorio per il creditore non chiamato all'assemblea, quantunque fosse stato inutile per la deliberazione. Ivi.

— Neppure obbligatorio è pel creditore non verificato. §. 13.

— La opposizione dei creditori al concordato si deve notificare non più tardi di otto giorni dalla deliberazione. Ivi.

— L'approvazione del tribunale necessaria è nel concordato, per autenticare la verità dell'atto, e per munirlo di forza esecutiva. §. 14.

— Il decreto di omologazione sarà fatto nell'ottavo giorno. Ivi.

— Il concordato può essere iscritto alle ipoteche, per fargli acquistare il privilegio sopra ogni creditore posteriore. §. 15.

— Per mancanza delle formalità nel concordato, i creditori opponenti non possono impedire la esecuzione; ma con dichiarazioni o

protesté possono cautelarsi pei loro diritti sulla sopravenienza dei beni al fallito. §. 16.
— I creditori che si oppongono al concordato per mancanza di buona fede nel fallito, possono ricorrere ai tribunali criminali. Ivi.
— Contro il decreto di omologazione non si ammette l'appello, e non se ne può sospendere l'esecuzione. §§. 16. e 17.
— Può essere sospesa l'esecuzione del concordato anche omologato dal solo tribunale di commercio, per l'eccezione degli oppositori sulla mala fede. §. 17.
— Quando venisse dichiarato il fallito un bancarottiere, i creditori devono restituire gli oggetti presi anche in forza del concordato. Ivi.
— Sarebbe necessaria una legge, che assicurasse l'interesse dei creditori oppositori contro i creditori consensienti al concordato del fallito, quando costui anche dopo il concordato medesimo potesse venir dichiarato per bancarottiere. Ivi.
— Il concordato in istato di esecuzione basta per la reintegrazione del fallito all'esercizio dei civili diritti, quantunque il fallito stesso allo stesso concordato non abbia tuttora soddisfatto ed adempiuto. §. 18.
— La prima conseguenza del concordato è di avere il rendiconto dai sindaci della loro gestione innanzi al Commissario ed innanzi al

fallito, che riprende l'amministrazione dopo il rendiconto discusso ed approvato. §. 19.

— Quando il rendiconto dei sindaci fosse impugnato, la disapprovazione appartiene al tribunale di commercio. Ivi.

— Dopo l'approvazione o la disapprovazione del rendiconto, i sindaci devono consegnare al fallito senza ritardo e, ad onta dell'appellazione, l'universalità dei beni di lui, ed anche i di lui effetti i libri o registri e tutte le carte con ricevuta in processo autenticata dal Commissario. Ivi.

— Le rate convenute col fallito non incominciano a decorre, che dalla omologazione del concordato, innanzi al quale non può essere eseguito. §. 20.

— Nulle sono tutte le opposizioni al concordato, se queste non contenghino le ragioni dell'opponente. Lib. 4. cap. 1. §. 7.

Concorso. In un concorso di creditori, quelli meno privilegiati hanno il solo diritto sul capitale esuberante del debitore dopo la estinzione dei crediti maggiormente privilegiati. Lib. 2. cap. 1. §. 38.

— Nel concorso dei creditori la parte maggiore obbliga la parte minore. Lib.3. cap.12. §. 1.

Concussione. Delitto di concussione si dice quando i magistrati i pubblici ministri gli officiali ecc. abusino del proprio ufficio in altrui

danno per proprio utile o per utile dei parenti od amici. Lib. 1. cap. 13. §. 3.

Condannati. V. Esistenza.

Condebitore. V. Sicurtà.

Condizione. Nella paterna e maritale autorizzazione a potere commerciare, quando la condizione non sia ristretta, s' intende senza alcuna restrizione. Lib. 1. cap. 2. §. 32.

— Il patto di poter sciogliere l' obbligazione sempre sottinteso è nei contratti sinallagmatici, quando uno dei contraenti si sia sottratto da qualche condizione, con cui venne la stipolazione conclusa. Lib. 2. cap. 12. §. 10.

— V. Nome.

Condotta. Il capitano non può giustificare la sua condotta senza le giustificazioni autenticate dal consolato. Lib. 2. cap. 6. . 15.§

— La condotta del capitano si presume opposta alla sua relazione, quando non sia dal consolato verificata. Ivi.

Condottiere. Sotto nome di condottiere si comprendono i vetturali, i padroni di vetture di carrozze e di diligenze, i carrettieri, i barcajuoli, i padroni di barche, i procacci, e le staffette. Lib. 1. cap. 16. §. 1.

— Il condottiere è soggetto al tribunal di commercio. Ivi.

— Il dovere del condottiere è quello di usare nel trasporto le massime diligenze, e condursi espertamente nel suo mestiere. §. 3.

— Il condottiere non è obbligato a consegnare le merci senza aver prima il rimborso delle spese. Ivi.

— Il condottiere deve avere qualche compenso, se il contratto di trasporto si sciolga per parte solamente di chi spedisca; ma non deve avere il pagamento della spedizione non fatta. §. 4.

— Il solo condottiere non può sciogliere il contratto di trasporto. §. 5.

— Il condottiere è garante di tutti i disastri del viaggio, a riserva di quelli prodotti dalla forza maggiore legalmente provata. §. 6.

— Se le merci, che dal compratore si ricevono, sieno mal condizionate, si presume, che tali sieno divenute nella spedizione. §. 7.

— Non si presume, che i commercianti lascino senza esame le merci, che vengono trasportate dai condottieri o dai vetturali. §. 14.

— I condottieri o vetturali hanno la presunzione di non esser persone facoltose. §§. 3. e 14.

Conduttore. V. Locatore.

Conduzione. V. Locazione, Noleggio, e Nolo.

Confessione. La confessione di un debito, che, durante la società, si emetta da un socio, ha vigore contro la società intiera. Lib. 1. cap. 6. §. 19.

— V. Obbligazione, e Ricevuta.

Confisca. L' abbandono ha luogo per confisca di una Potenza o Governo tanto proprio, quanto estero, e per ladrocinio dei pirati. Lib.2. cap. 14. §. 9.

— E' confisca l' arresto, che si faccia da un Governo per titolo di pubblica inimicizia o per pubblico bisogno, quando non fosse una temporaria ritenzione degli oggetti arrestati, o che dei medesimi si dasse una equivalente compensazione. Ivi.

— Non è confisca quando per parte di un Governo straniero si fosse ordinato l' arresto per pena di una criminosa introduzione. §.10.

— V. Arresto, e Controbando.

Confronto. Quegli che esige il confronto, sostiene, che negli altri una falsità si verifica. Lib. 2. cap. 8. §. 2.

Confusione. La confusione è l'effetto della obbligazione, che da uno per qualche circostanza deve soddisfarsi in favore di se stesso. Lib. 1. cap. 34. §. 11.

— La confusione estingue qualunque azione. Ivi.

Congedo. Il capitano non può da se solo congedare nè il piloto nè il secondo capitano. Lib. 2. cap. 4. §. 64.

— Il congedo dei marinari prima di chiudersi lo ruolo di equipaggio può aver luogo, senza che ne sia espressa la cagione. Cap. 5. §. 54.

— Il congedo dei marinari, dopo chiuso lo ruolo di equipaggio, dev' esser prodotto da giusti motivi. Ivi.

— La indennità per un ingiusto congedo de' marinari è fissata nel terzo de' salari, se il congedo accada dopo chiuso il ruolo di equipaggio: e prima che s' incominci il viaggio il marinaro non deve soffrire in alcun modo il danno di un ingiusto e capriccioso congedo; e perciò in questo caso gli si deve oltre la totalità del salario, anche le spese di ritorno. §. 55.

— Il capitano non può chiedere il rimborso dei pagamenti fatti per un ingiusto congedo di marinari. §. 56.

— Si può sempre giustamente congedare dal capitano quella persona di equipaggio, che anche in piccole cose ladroneggi; che diligentemente non eseguisca, o pure adempia con violenza ogni ordine del capitano e degli altri suoi uffiziali maggiori in servizio del bastimento; che inquieti gli altri anche colle parole, ed una occasione somministri di risse; che non adempia ai suoi doveri; e che alle correzioni e gastighi non si sottometta. §. 57.

— Gli uffiziali maggiori possono essere congedati anche per imperizia e per un solo errore innocente. §. 58.

— Il congedo non ha luogo anche per giuste cause in paese straniero. §. 59.

Congregazione. V. Convocazione.

Conio. La parola *Conio* deriva da un vocabolo greco che significa *Immagine*. Lib. 1. cap. 18. §. 18.

— Il conio è il segno, che pone il Governo per attestare la qualità e quantità del metallo ridotto a moneta. §. 20.

Consanguineità. I danni dell' interesse soffocano spesso le voci della consanguineità; ma giammai non la estinguono. Lib. 3. cap. 12. §. 3.

— I riguardi di consanguineità sono sempre dovuti. Ivi.

Consegna. La consegna del danaro ricavato dalla delibera de' bastimenti non può farsi prima che sieno decorsi tre giorni dalla delibera stessa. Lib. 2. cap. 2. §. 27.

— Chi riceve la consegna non si può rifiutare dal farne la ricevuta. Cap. 9. §. 5.

— La ricevuta della consegna si deve fare anche senza richiesta. Ivi.

— Terminato l' inventario, devono i sindaci aver la consegna delle mercanzie del danaro dei titoli attivi dei mobili e degli oggetti spettanti al patrimonio di un fallito: e la devono essi accettare colla loro firma in calce dell' inventario stesso. Lib. 3. cap. 9. §. 1.

— V. Rendiconto

Consenso. Il consenso non esiste, dove non esista l'equità. Lib. 1. cap. 18. §. 15.
— Il consenso è presunto in un fatto, che abbia per oggetto un vantaggio senza pericolo d'un assente. Lib. 2. cap. 10. §. 4.
— V. Compra, e Contratto.
Consigliere. V. Ammiraglio, e Giureconsulti.
Consiglio. Prima degli anni 21. nell'amministrazione degli affari il consiglio può essere, ed anzi è generalmente poco maturo. Lib. 1. cap. 2. §. 19.
— Se i consigli producano danno, i consiglieri non sono in obbligo di risarcirlo. Cap. 15. §. 6.
Consolato. Il nome di consolato ha in commercio un duplice significato. Si chiama consolato l'esame, che si fa per conoscere le cause e gli effetti del naufragio. Si dice anche consolato l'antica collezione delle leggi marittime, che nate sono dai fatti. Lib. 2. cap. 6. §§. 4. e 5.
— Tutto ciò, che accada nei marittimi viaggi è comprovato dal consolato. Ivi.
— Il vocabolo di consolato si è dato all'antica collezione delle leggi marittime ed all'esame dei fatti spettanti alla navigazione dal consiglio, che gli interessati ad un bastimento prendono dalla medesima collezione o dal medesimo esame. §. 6.

— Quando sia chiuso, il consolato non ammette modificazioni; ma si può fare un consolato addizionale. §. 12.

— Il consolato non si forma per qualunque accidentale urgenza di toccare un porto. §. 13.

— La copia autentica del consolato, che si consegna al capitano, si chiude e sigilla dal console. §. 16.

— La esibizione dell' autentica copia del consolato si deve fare dentro un anno dal punto, in cui sia terminato il viaggio. §. 17.

— V. Condotta, Processi, e Testimonj.

Console. Il console è quel magistrato, che il Governo invia in altra nazione per ivi stare a favorire il commercio dei propri sudditi o cittadini che vi vadano ad approdare. Lib. 2. cap. 6. §. 1.

— Il console deve descrivere il naufragio e darne rapporto al capitano della marina e dell' ammiragliato. §. 7.

— Il console deve prestarsi per provvedere al salvamento delle persone e delle mercanzie naufragate. Ivi.

— I consoli devono nell' officio consolare tenere gli originali consolati ed il registro di quanto nel consolato accada. §§. 16. e 18.

— I consoli entro ciascun semestre devono inviare al ministro della marina ed all' ammiragliato l' estratto dei loro atti. Ivi.

— Nè il ministro della marina nè l'ammiragliato si possono ricusare dallo ricevere l'estratto degli atti consolari, sebbene venisse diretto anche in ogni trimestre. Ivi.

— L'officio consolare dovrebb' esser sempre aperto. §. 19.

— I consoli hanno anche la giurisdizione contenziosa. §. 20.

— I consoli decidono soltanto le cause, che sorgono tra commercianti del proprio Governo, che nascono da obbligazioni fatte in viaggio, e che non involvono una questione di ordinario giudizio. §§. 20. 21. e 22.

— Il console non si può criminalmente giudicare, od imprigionare, o bandire senza l'intesa del principe o repubblica, che lo abbia nominato. §. 25.

— Il console per qualunque delinquenza commessa anche nel luogo di sua residenza si deve giudicare o punire seconde le leggi di sua propria nazione. Ivi.

— Si può togliere un console di un'estera nazione, quando non rispetti o quando turbi le patrie leggi. Ivi.

— V. Matrimonio, e Passaporto.

Consumatori. I Consumatori sono anche produttori. Lib. 1. cap. 2. §. 3.

— Tutti i consumatori e tutti i produttori non hanno un bisogno così perenne da potere esercitare abitualmente l'industria. §. 3.

— I consumatori sono dalla natura stessa forzati di ricorrere alle produzioni più buone. Cap. 3. §. 5.
— I consumatori sono i soli giudici competenti delle produzioni. §. 28.
Consumo. Sotto la parola di consumo sono compresi i mezzi di travagliare i comodi e tutto ciò che alla migliore esistenza e sicurezza dell'umana vita si richiegga. Lib. 1. cap. 2. §. 2.
Conteggio. V. Rendiconto
Contratto. I contratti derivano dal latino verbo *contrahere, in unum trahere*, trarre insieme. Lib. 1. cap. 5. §. 1.
— Il contratto in genere è la unione della volontà di due o più persone pel conseguimento di un oggetto, ad esse respettivamente mancante, e che reputano capace alla loro migliore e respettiva esistenza. Ivi.
— Il contratto dicesi ancor convenzione. Ivi.
— I contratti interessano l'intiera società pe' i rapporti, che passano o passar possano concatenatamente ad una mano di persone. Cap. 2. §. 18.
— I contratti consensuali propriamente detti sono quelli, che si perfezionano nell'atto della stipolazione. Cap. 5. §. 11.
— I contratti a titolo oneroso sono quelli, che non si fanno per grazia; ma per utilità di ambe le parti. §. 12.

— Il contratto *trino* chiamasi impropriamente società. §. 26.

— Il contratto *trino* è quello, in cui uno pone con capitale per riaverlo eguale dopo un dato termine senza rischio di perdita e con certezza di guadagno. Ivi.

— Il contratto di società è compreso fra i sinallagmatici perfetti. §. 27.

— Il contratto sinallagmatico perfetto è quello, in cui ciascun contraente ha una eguale azione contro dell' altro. Ivi.

— Il contratto sinallagmatico imperfetto è quello, in cui un contraente ha l' azione di obbligare l' altro senza che questo abbia alcuna azione se non dalla sopravenienza di qualche fatto. Ivi.

— Il contratto unilaterale è quello, in cui un contraente ha l' azione di obbligar l' altro senza che questo possa aver mai alcun azione per qualunque sopravenienza. Ivi.

— Ogni contratto può esser sciolto colla rinuncia di un contraente; ma questo è sempre obbligato al risarcimento dei danni, che agli altri per tal scioglimento derivano, a riserva del contratto di società. §. 36.

— Nei contratti si richiede la firma per chi può o sa farla, od una prova equivalente per chi non sa o non può farla. Cap. 6. §. 18.

— Senza l' equità è nullo il contratto. §. 66.

— Uno stesso contratto non può esser sotto la tutela di più legislazioni. §. 82.
— Quando i contratti si sieno fatti sotto la vigilanza di alcune leggi, devono colle medesime leggi esser mantenuti e posti in effetto. Ivi.
— Il contratto non s'intende fatto nel luogo della stipolazione; ma, dove della merce si faccia la consegna o si effetui della merce il pagamento, ivi rimane compito e perfezionato. §§. 86. e 88., e cap. 18. §. 35.
— I contratti, che diconsi propriamente consensuali, si perfezionano sempre subito nel luogo stesso dove furono stipolati. §. 88.
— Chiunque deve conoscere con chi contratti. Cap. 9. §§. 5. e 8.
— Il contratto è il legame di due volontà. Cap. 14. §. 24.
— Tutti i contratti, che si fanno in commercio, sono di baratto, o di compra, o di vendita. Cap. 18. §. 10.
— Il consenso è necessario in qualunque contratto. §. 15. e cap. 29. §. 3.
— Il contratto si compie o col pagamento o colla obbligazione di pagamento. Lib. 1. cap. 21. §. 30.
— Il contratto si suppone in buona fede presso tutti i contraenti. Lib. 2. cap. 10. §. 14.
— Quando un contratto si sia stipolato, si suppone che sempre sia valido. Cap. 13. §. 14.

— Il contratto criminoso resta sempre distrutto anche per gli effetti civili, quando senza reità fosse pure un qualche contraente. §. 38.

— V. Buonafede, Convenzione, Legge, Luogo, Nome, Nullità, Obbligazione, Péna, Società, e Stipolazione.

Contratto alla grossa. La denominazione di contratto alla grossa deriva dal grosso pericolo di perdita, cui con questo contratto i contraenti essenzialmente si trovano esposti. Lib. 2. cap. 11. §. 2.

— V. Cambio marittimo.

Contratto a ritorno. V. Cambio marittimo.

Contributo. Anche gli oggetti non gettati si devono valutare per la ripartizione. Lib. 2. cap. 16. §. 9.

— Alla ripartizione del getto deve contribuire la metà del bastimento; come ancora la metà del nolo. Ivi.

— Non contribuiscono al getto gli oggetti, che si rechino in viaggio per servizio del carico e del bastimento. §. 12.

— Il salario delle persone di equipaggio è esente dalla contribuzione. Ivi.

— Le munizioni da guerra e da bocca non contribuiscono al getto, se non fanno parte del carico. Ivi.

— Non contribuiscono al getto gli oggetti commestibili, che non fanno parte del cari-

co, e sebbene fossero recati per uso particolare. §. 13.
— Non contribuiscono al getto i bagagli dei marinari e di tutte le persone dell' equipaggio. §. 14.
— Neppure contribuiscono al getto le merci dei marinari caricate con espresso permesso. Ivi.
— I bagagli delle persone di viaggio si pongono a contribuzione del getto, quando non sieno per uso giornaliero dell' individuo. §§. 15. e 16.
— Contribuiscono al getto anche gli abiti di ornamento e gli anelli. §. 16.
— Il danaro contribuisce al getto. §. 18.
— Obbligati sono alla contribuzione del getto coloro, che posseggono gli uomini come schiavi, secondo il valore, di cui tali schiavi sono suscettibili presso i loro possessori. §. 19.
— Se nei naufragi morto sia, o mutilato sia un qualche individuo per la comune salvezza, tutti devono contribuire alle spese di una onesta sepoltura, e ad un assegnamento pure per restituire il mezzo della sussistenza in comune salvezza perduto. §. 21.
— Se venghino gettati gli oggetti, che sieno esclusi dal getto, si devono pagare colla contribuzione degli oggetti salvati. §. 22.

— Le merci perdute senza il getto non entrano in contribuzione. §. 23.

— Anche le merci ricuperate contribuiscono al nuovo getto , se si trovino nuovamente colle altre in comunione. Ivi.

— Anche il carico di sotterfugio contribuisce alle spese di quel getto , per cui esso pure ha la salvezza ottenuto. §. 25.

— Quando si salvino, contribuiscono alle spese del getto gli oggetti pure caricati sulla coperta del bastimento. §. 27.

— Le merci dai pirati rapite colla contribuzione non si riparano. §. 28.

— Contribuiscono le merci date ai pirati per un comune riscatto. Ivi.

— La contribuzione ha luogo, sebbene dopo il getto sopravvenisse un naufragio a comune disgrazia. §. 29.

— Ha luogo la contribuzione pel danno di qualche apertura o taglio avvenuto con deliberazione fatta nel pericolo del naufragio. §. 30.

— La contribuzione non ha luogo, se in un naufragio niente si salvi o ricuperi. Cap. 16. §§. 30. e 32.

— Quando di passaggieri e non di merci fosse il carico, la salvezza di alcuni non soggiace ad alcuna contribuzione. §. 31.

— Se le merci perischino anche nell'atto, che si tenta di salvarle dal pericolo del ba-

stimento, la perdita esige il riparo a comune contribuzione. §. 32.

— Ciò, che al capitano ed all'equipaggio spetta di avere nella contribuzione, costituisce un credito privilegiato sopra ogni altro sul carico. §. 33.

— Tutti gli interessati devono contribuire in proporzione dei loro capitali alla salvezza del bastimento. Cap. 4. §. 34.

— Quando aver si possa il riscatto delle merci, alcuno degl'interessati non si può escludere dal concorrere a ricuperare i perduti capitali con contribuzione proporzionata delle merci di ciascuno. Cap. 10. §. 60.

— Per proporzionare la contribuzione dello riscatto si considera il capitale di ognuno a moneta col prezzo, che corre per le diverse specie di mercanzie nel luogo dello scarico. Ivi.

— Nello stabilire la somma per proporzione dello riscatto, si sottraggono le spese la metà del valore del bastimento e la metà del nolo. Ivi.

— V. Getto, e Riscatto.

Contribuzione. V. Contributo.

Controbando. L'abbandono non ha luogo per arresto in punizione di un controbando. Lib. 2. cap. 14. §. 24.

— L'abbandono ha luogo anche quando il

carico sia di controbando, se si fugga la punizione. Ivi.
— V. Confisca.

Controversie. Le controversie nei trasporti si devono decidere dai periti. Lib. 1. cap. 16. §. 9.
— V. Questioni.

Contumacia. Anche nei giudizi civili si devono decidere le questioni in favore dei contumaci, quando si conosca che abbiano essi ragione. Lib. 1. cap. 10. §. 2.
— Il fallito munito di salvocondotto, se venga chiamato a comparire dopo quarant'otto ore per assistere a qualche operazione del fallimento, deve giustificare i motivi di non poter personalmente comparire; altrimenti si dichiara reo almeno di semplice bancarotta: e neppure s'intima questa dichiarazione da farsi nel processo. Lib. 3. cap. 4. §. 8.
— V. Mora, e Moroso.

Convenienza. Ciò che conviene non può nello stesso tempo disconvenire. Lib. 1. cap. 2. §.32.

Convenzione. E' pubblica la convenzione fatta in giudizio. Lib. 1. cap. 10. §. 8.
— V. Contratto.

Convocazione. L' invito per convocarsi ai creditori del fallito si fà col mezzo 1. della gazzetta, 2. di una intimazione affissa secondo le regole della civile procedura negli atti occorrenti per affissione, e 3. di una lettera ricapitata od impostata da un impiegato della

cancellaria, che prima del giorno ed ora del concorso attesterà in processo il giorno e l'ora, in cui venne la lettera impostata da lui, o nel domicilio del creditore consegnata. Lib.3. cap. 6. §. 2.

— Il tempo e luogo della riunione si determina con precisione dal Commissario. Ivi.

— Per l'affrettamento della convocazione i creditori possono anche ricorrere al tribunale; ma non è permesso il ricorso per la protrazione della medesima. Ivi.

— La convocazione dei creditori del fallito non si esclude per il non intervento in numero dei creditori già invitati. Ivi.

— Nei creditori del fallito l' invito legittimo di convocarsi non nasce, che dal giudice commissario. Cap. 3. §. 5. e cap. 6. §. 2.

— Dopo che i creditori avranno fatto la dichiarazione in conferma dei loro crediti verificati, si devono essi convocare dai sindaci provvisionali non più tardi di tre giorni. Cap. 11. §. 1.

— L'assemblea è formata dai creditori; e perciò quelli non ci sono ammessi, che per tali non sieno verificati. §. 2.

— Nell' assemblea dev' essere del commissario l' ordine di convocazione e di ammissione od esclusione dei creditori. Ivi.

— Il fallito dev' esser chiamato all' assemblea dei creditori per potere intervenirci personal-

mente ; purchè per farsi da un altro ivi rappresentare non adducesse dei legittimi motivi da essere ammessi od esclusi dal giudice commissario. §. 3.

— Nell' assemblea i rappresentanti anche dei creditori devono verificare innanzi al Commissario i loro poteri. §. 4.

— Il Commissario innanzi ai creditori convocati ed anche al fallito, se intervenuto ei fosse o rappresentato, deve ai sindaci far render conto dello stato del fallimento, delle formalità, e delle operazioni fino allora eseguite. Ivi.

— Il Commissario deve render conto con un processo verbale di ciò, che nell' assemblea dei creditori sarà stato detto e deciso. Ivi.

— V. Concorso, e Creditori.

Coperta. Il capitano non deve permettere, che nel suo bastimento si trasportino le merci sopra la coperta, senza il consenso scritto del proprietario. Lib. 2. cap. 4. §. 23.

Copia-lettere. Il copia-letttere è un libro o registro, che i commercianti sono in obbligo di tenere, dove si riporta per esteso il tenore di tutte le lettere, che dal commerciante in affari del suo negozio si scrivano. Lib. 1. cap. 4. §. 5.

— Il copia-lettere non occorre che sia sottoscritto. §. 10.

— E' difficile di potere adulterare il copia-letere. Ivi.
— Nel copia-lettere non devono esserci spazi o lacune nè chiamate in margine. Ivi.
— V. Lettere.
Coppa. V. Rubbio.
Corporazioni. V. Università.
Corpo Morale. V. Collegio.
Corsaro. Il corsaro è quegli, che ad oggetto di spogliare o predare i bastimenti scorre le onde marine con vascelli armati ad uso di guerra e senza commissione o permesso del proprio principe. Lib. 2. cap. 7. §. 16.
— Se il corsaro sia preso si tratta come un assassino, ed all' ultimo supplizio si manda. Ivi.
Costiere. Il costiere per la sua imperizia è sottoposto alla pena dell' estremo supplizio; ed i viaggiatori hanno diritto di tenerlo sotto stretta custodia, finchè non possano essi ai ministri della giustizia consegnarlo. Lib. 2. cap. 1. §. 28.
— V. Piloto.
Credito. Il credito è la confidenza personale, che si ha verso un altro per la verità dei fatti futuri. Lib. 1. cap. 21. §. 30.
— Il credito può avere la base sulla virtù e sull' onore di chi asserisce la verità dei fatti futuri: e lo può avere sulla utilità che uno spera che l' altro ritragga in qualche negozia-

zione o nell'abilità del commerciale esercizio. Ivi.
— Il credito non è mai basato sul valore de' fondi, che possiede colui, al quale si dà credito. Ivi.
— Non è lecito ad alcuno di pagare un credito, senza esserne autorizzato dal debitore. Cap. 29. §. 2.
— I compratori corrono più facilmente a fare acquisto, dove sentano che il produttore stia in credito, e dove ne sia il nome già conosciuto. Cap. 5. §. 15.
— Il credito o buon-nome, quando si sia perduto, è quello, che forse, a differenza di ogni altra cosa, mai più o con maggiore difficoltà si riacquista. Lib. 2. cap. 5. §. 40.
— V. Creditore, Fede, Fede di credito, ed Industria.

Creditori. I creditori particolari di un socio sono posteriori ai creditori della società. Lib. 1. cap. 7. §. 28.
— Il creditore ha diritto di perseguitare il debitore nei capitali, che con più sollecitudine e sicurezza sieno capaci di soddisfarlo. Lib. 2. cap. 1. §. 47.
— Il creditore deve giustificare con autentiche prove il suo credito. §§. 48. e 49.
— Se i creditori del fallito non potessero giustificare i titoli del credito, sono esclusi dalla ripartizione del patrimonio. Lib. 3. cap. 6. §. 4.

— Contro i creditori fittizi si agisce colle pene stabilite pei rei di complicità nella bancarotta fraudolenta. Ivi.
— I presunti creditori del fallito non possono del patrimonio disporre. Cap. 7. §. 2.
— I creditori di un decotto aver non possono la proprietà dei beni rimasti all' epoca del fallimento; ma devono attender l' esame e verificazione dei titoli ed il processo degli atti per ottenere dal tribunale colla stima e colla ripartizione degli stessi beni la proprietà medesima. Cap. 1. §. 9.
— I creditori posteriori alla decozione sono preferiti agli anteriori su i capitali posteriormente dal decotto acquistati. §. 11.
— I creditori del fallimento devono essere convocati. Cap. 6. §. 1.
— Sebbene i creditori non sieno per titoli commerciali, non possono i creditori agire per titoli civili e con civile processura contro la persona del fallito; ma bensì contro gli agenti od i sindaci. Cap. 9. §. 3.
— I creditori, tanto in massa quanto ciascuno isolatamente, hanno diritto di agire e di reclamare contro la cattiva amministrazione del patrimonio di un fallito. §. 5.
— I creditori dopo il fallimento del debitore non possono prendere alcun partito a proprio vantaggio ed in pregiudizio degli altri dallo stesso fallimento danneggiati. Cap. 12. §. 1.

— Non ostante il processo del fallimento, i creditori ipotecari possono fare, o proseguire, gli atti per far vendere gli stabili del fallito. Cap. 14. §. 1.
— V. Commissario, e Socio.
Culti. V. Società secrete.
Curatore alle liti. Il curatore alle liti si sceglie nel ceto degli avvocati o tra i curiali addetti alla Camera di disciplina. Lib. 3. cap. 18. §. 8.
— Il curatore alle liti pel patrimonio ceduto dal fallito ha diritto alle funzioni e spese a forma della tassa fissata dalle leggi civili, se agisca senza sostituzione di altri. Ivi.
Cursori. I cursori sono quelli, che eseguiscono gli atti giudiziali. Lib. 1. cap. 6. §. 53.
— Nei cursori una autentica fede il pubblico non trova, che pei soli atti, ai quali sono stati dal Governo limitatamente chiamati. Lib. 3. cap. 8. §. 4.

D

Danaro. Il danaro rappresenta tutte le merci. Lib. 1. cap. 14. §. 7., e cap. 16. §. 14.
— Si dà il nome anche di danaro alla moneta in genere dalla specie di moneta coniata in argento colla impronta di un X, che vi era impresso per dinotare, ch'era dieci volte maggiore dalla moneta coniata in rame. Cap. 18. §. 21.

— Il danaro in genere è un pezzo di rame o di argento o di oro di una piccolezza adattata alla circolazione e coniata dal pubblico per generale consuetudine quasi sempre in figura rotonda con un segno volontario, che ne attesta la quantità e la qualità per contrattarla con qualunque produzione naturale od industriale secondo il valore corrente presso tutti i popoli civilizzati. §. 25.

— Il danaro è il vigore dei popoli ed il secondo sangue dell'uomo. §. 26.

— Tutte le cose, che nella vita si consumano, col danaro si acquistano. Ivi.

— Il danaro sempre serve o all'acquisto dei fondi od all'uso di maggiori comodi. Cap. 21. §. 9.

— Il danaro è simile ad un fertile terreno. Lib. 2. cap. 11. §. 27.

— Il danaro, che per qualunque titolo dagli agenti del fallimento si riceva, si deve versare in una cassa con due chiavi da tenersi una per ciascuno di loro. Lib. 3. cap. 4. §. 5.

— L'uso del danaro nella cassa del fallimento si fa solamente ad istanza degli agenti o dei sindaci e con ordine del Commissario o del tribunale. Cap. 9. §. 7.

— V. Asse, Cassa, Frutto, Moneta, e Pecunia.

Danni. E' dovuto il risarcimento dei danni anche possibili in forza di un titolo prodotto da malafede. Lib. 1. cap. 5. §. 19.

— A ciascuno è lecito di far ciò che vuole; purchè agli altri non sia di nocumento. Cap. 6. §. 22.

— Chi abbia sofferto un danno per gli altri, ha tutta la ragione di rivalersene nel modo, che sia il più sollecito. §. 28.

— Il risarcimento dei danni per lo scioglimento di una società ha luogo quando la società era formata ad un tempo determinato. §. 14.

— Il risarcimento dai danni per lo scioglimento di una società ha luogo anche quando la società era formata a tempo indeterminato, se in tal scioglimento vi sia colpa o dolo. Ivi.

— Il danno particolare rimane compensato nel comune vantaggio. §. 28.

— E' lecito a chiunque di fare ciò, che non rechi ad altri pregiudizio. Cap. 7. §. 13.

— Chi del danno è autore deve ancor soddisfarlo. Cap. 16. §. 7.

— Non è lecito ad alcuno di lucrare colle altrui proprietà e con altrui pregiudizio. Cap. 20. §. 26., cap. 21. §. 35., e lib. 2. cap. 3. §. 6.

— E' danno tanto la perdita di una cosa già posseduta, quanto quella che si sarebbe facilmente potuta possedere. Lib. 2. cap. 10. §. 8.

— L'azione dei danni è odiosa. §. 19.

— L'azione pei danni ed interessi del capitano dovuti si ha da ogni persona danneggiata. §. 52.

— Gli oggetti affetti al pagamento estendono l' affezione anche pel pagamento dei danni rifattibili e nel viaggio avvenuti. §. 71.
— La sentenza, che la semplice nullità dichiari di un' assicurazione, non si estende anche per l' ammissione dei danni; ma la sentenza, che la semplice nullità n'escluda, si estende ad escludere anche il diritto dei danni. Cap. 13. §. 37.
— Se dopo la sentenza, che per sola presunzione di dolo un contratto annulli di assicurazione, si volesse procedere al giudizio dei danni, si devono addurre le prove, che nel giudizio di nullità non vennero prodotte. Ivi. Non occorre pel giudizio dei danni di aver prima la revoca della sentenza sulla semplice nullità dell' assicurazione. Ivi.
— La sentenza, ch' escluda i danni di un assicurazione dolosa, non esclude l' azione pel giudizio di una semplice nullità; ma la sentenza, che i danni ne ammetta, include la dichiarazione anche della nullità del contratto. Ivi.
— Nella commerciale giurisprudenza si chiamano straordinari que' danni, che prevenir non si possano, ed, a differenza degli altri, sono all' avaria o contribuzione sottoposti. Cap. 15. §. 2.
— Il danno si deve riparare da colui, che causa ne fu per il primo. §. 12.

— Cosa è conforme all'equità, che chi ha sofferto un danno debba esser soccorso da quegli, a di cui servizio si occupava quando il danno gli avvenne. Cap. 16. §. 31.

— V. Disgrazia, Errore, Lesione, Onore, Ricupera, e Socio.

Danno emergente. V. Lucro cessante.

Darsena. La darsena è il luogo più ristretto e più basso del porto. Lib. 2. cap. 1. §. 33.

Data. Oltre la data del luogo, la cambiale deve avere la data del giorno. Lib. 1. cap. 20. §. 4.

— Nelle obbligazioni civili, e non nelle cambiali, se si fosse dimenticata od ommessa la data del pagamento, il giudice può, e ad istanza del creditore deve prefigere un discreto termine. Cap. 20. §. 6.

— Se nelle cambiali manchi la data, in cui si debba effettuare il pagamento, si sottintende, che si debba fare immediatamente senza alcuno ritardo. Ivi.

— L'antidata nelle cambiali e nelle girate sempre dev'essere punita. Cap. 25. §§. 8. 10. e 11.

— Se manchi nelle cambiali la data, non può dirsi che vi sia l'antidata. §. 30.

— Quando nelle cambiali manchi la data del luogo e dell'epoca, il luogo è quello, dove si verifica l'atto: e l'epoca, che determina la girata o la tratta, è l'ultimo giorno, in cui non può impugnarsi per esser provato dalla esistenza di un fatto. Ivi.

— V. Anteriorità, ed Eguaglianza.

Dazio. Quando alcuno viola le leggi, che impongano un dazio, allora si commette chiaramente una violazione di legge, la di cui ignoranza non iscusa. Lib. 1. cap. 6. §. 29.

— V. Gabelle, Miseria, Pilotaggio, e Tributo.

Dazione *in solutum*. Colla dazione *in solutum* il creditore acquista la proprietà dei beni del debitore, ed ogni azione finisce pel credito maggiore o minore. Lib. 3. cap. 18. §. 7.

Debito. I bastimenti sono affetti ai debiti del venditore. Lib. 2. cap. 1. §§. 13. e 14.

— Anche i debiti del venditore non privilegiati sono affetti al bastimento. §. 47.

— La soddisfazione dei debiti scaduti prima dei dieci giorni precedenti al fallimento non sono ad eccezione sottoposti. Lib. 3. cap. 1. §. 15.

— I debiti non iscaduti, se venghino soddisfatti prima dei dieci giorni, che precedono il fallimento, si ha il pagamento per doloso. Ivi

— V. Confessione, e Credito.

Debito pubblico. L'interesse della pubblica soddisfazione si deve per vantaggio della società ad ogni altra cosa preporre. Lib. 2. cap. 4. §. 27.

— Le spese dovute per criminale processura formano parte della pubblica soddisfazione. Ivi.

Debitore. Il debitore è obbligato a cercare il creditore per soddisfare il debito; ma pel pa-

gamento della cambiale il trattario non è obbligato a cercare il possessore della medesima. Lib. 1. cap. 28. §. 25.
— V. Deposito, Dilazione, e Patti.
Debolezza. V. Carattere.
Decime. Il tributo delle decime è bene inteso. Lib. 1. cap. 18. §. 34.
Decisioni. V. Sentenza.
Declinatoria. Tutte dai tribunali commerciali si possono ammettere l'eccezioni d'incompetenza, se opposte venghino prima di ogni altra difesa od eccezione sul merito della causa: e sulla declinatoria del Foro, anche per qualunque sostanziale difetto, decidono gli stessi tribunali di commercio. Lib. 4. cap. 2. §. 11.
— Se il tribunale di commercio avesse la sentenza già pronunciato, l'incompetenza si propone in grado di appello; ma pei giudicati di commercio non si ricorre giammai al tribunale della Segnatura, i casi eccettuati della domanda di nullità dopo la cosa giudicata e della restituzione in intiero. Ivi.
— La decisione della incompetenza può essere riunita dal tribunale di commercio, o da quelli che ne fanno le veci, alla decisione della causa in merito; ma conviene in questo caso, che chiara l'incompetenza non sia: e conviene ancora, che parli del merito e della incompetenza distintamente la decisione. Ivi.

— I tribunali ordinari, che fanno le veci dei tribunali di commercio, quando incompetenti sieno in figura di commercio, devono dichiarare la loro incompetenza, sebbene in figura ordinaria sieno competenti; ma in questo caso possono ritener la causa per esser decisa colla processura comune. Ivi.

— Quando il tribunale di commercio si dichiarasse incompetente, non può entrare a decidere la causa giammai sul merito §. 21.

Decotto. V. Fallito.

Decozione. La decozione è l'atto, che manifesta un commerciante in istato di non poter più soddisfare alle sue obbligazioni. Lib. 3. cap. 1. §. 1.

— L'atto, ch'esprime lo stato d'insolvibilità di un cittadino non commerciante si dice atto di cessione e non di decozione. Ivi.

— V. Fallimento.

Delibera. La delibera si fa in favore di chi maggiormente offerisce. Lib. 2. cap. 2. §. 20.

Deliberazione. Le deliberazioni dell'equipaggio, fuori del caso di estremo bisogno per deficienza dei viveri, sono sempre consultive. Lib. 2. cap. 4. §. 51.

Delinquente. V. Ignoranza.

Delitto. Il delitto dev'essere con vigilanza prevenuto e con severità gastigato. Lib. 1. cap. 3. §. 15.

— All' uomo anche più empio rincresce sovente di reiterare i delitti. Cap. 4. §. 35.

— Il delitto non può essere di sua natura presunto. Cap. 5. §. 23., cap. 14. §. 13., e lib. 2. cap. 13. §. 9.

— I delitti son personali. Cap. 6. §. 29.

— Il danno od il lucro derivante dai delitti appartiene alla persona, che li ha commessi. Ivi.

— Il partecipar di un lucro derivante da un delitto è cosa disonesta. Ivi.

— Si possono dar casi, in cui i delitti arrechino infiniti ed irreparabili danni. Cap. 13. §. 9.

— I principali sono garanti presso il pubblico di tutti i delitti o quasi delitti, che dagli istitori si commettono negli affari spettanti al negozio, cui sono preposti. Cap. 14. §. 7.

— Il delitto non si presume in alcuno; e molto meno nei commercianti, che nei contratti per lo più si sono abituati in operazioni di buona fede. Cap. 17. §. 3.

— Il delitto non si presume affatto negli agenti di cambio e nei sensali. Ivi.

— Non può il delitto pubblico esser trattato con civile procedura. Cap. 25. §. 22.

— Dei debiti e delle colpe è reo tanto l'autore quanto lo esecutore. §. 35.

— Ai delitti o delinquenze non degne di pubblica attenzione non si deve badare per rimuovere o promuovere alcun impiegato. Lib. 2. cap. 6. §. 26.

— Siccome il delitto è personale; così a colui n' è dovuta la pena, che personalmente il medesimo delitto abbia commesso. Cap. 13. §. 38.

— V. Colpa, Committente, Contratto criminoso, Dolo, e Presunzione.

Denuncia. V. Restituzione.

Deperizione. V. Naufragio, e Perdita.

Depositario. Il depositario non può affidare ad altri il deposito, che alla di lui fede è commesso. Lib. 1. cap. 10. §. 5.

— Il depositario di un deposito irregolare può servirsi del deposito. Cap. 21. §. 21.

— Il depositario del deposito irregolare acquista il possesso il dominio e la proprietà sul deposito. §§. 21. e 22.

— Chi riceve una cosa in deposito, deve come le cose proprie diligentemente custodirla. §. 25.

— Il depositario dev' essere risarcito delle spese sofferte pel deposito. Ivi.

— V. Commerciante, e Trattario.

Deposito. Il deposito regolare è la consegna di una cosa per riaversi identifica. Lib. 1. cap. 21. §. 21.

— Il deposito irregolare è la consegna di una cosa per riaverne la stessa quantità, benchè non sia in qualità la medesima. §. 20.

— Il deposito dev' essere gratuito. §. 25.

— Nella deperizione del deposito regolare si ammette la prova anche per amminicoli e per congetture. Ivi.

— La deperizione anche fortuita del deposito irregolare è sempre a danno del depositario. Ivi.

— Il deposito irregolare non è gratuito. Ivi.

— Il deposito irregolare è considerato come un vero contratto di cambio. §. 28.

— Il debitore non può depositare il danaro senza la prova dello rifiuto nel creditore. §.56.

— La mancanza del deposito è sempre considerata colposa. Lib. 4. cap. 1. §. 11.

— V. Cauzione, Depositario, ed Offerta reale.

Deporre. Chi depone un capitale presso un' altro, alla di lui fede necessariamente il confida o alla di lui industria il commette. Lib. 1. cap. 7. §. 3.

Deputato. V. Dipendente.

Derrate. Le derrate sono materie di commercio; ma i possessori delle terre non sono commercianti. Lib. 1. cap. 2. §. 5.

— V. Affittuari, Enfiteuti, e Proprietari.

Descrizione. Quando i capitali posti in società commerciale non si sieno descritti, le por-

zioni fra i soci si presumono eguali. Lib. 1. cap. 6. §. 64.

— Se omesso il fallito avesse di descriver nè suoi beni quel mobilio, dalla di cui mancanza i creditori non soffrissero alcun danno, la descrizione medesima non sarebbe dolosa e neppur nulla per un tale difetto. Lib. 3. cap. 8. §. 6.

— Sia per dolo o per negligenza o per innocente preterizione, se tutti nominati o descritti non sieno i creditori nello stato passivo di un fallimento, una tale preterizione non perime dei medesimi creditori le azioni ed i diritti. Cap. 9. §. 3.

Desiderio. V. Veduta.

Designazione. La designazione del bastimento significa nel commercio la descrizione della specie distintiva di esso. Lib. 2, cap. 12. §. 9.

— L'errore della designazione annulla il contratto. §. 11.

— Quando l'errore della designazione sia doloso, allora è luogo alla rifazione dei danni. §. 12.

Detenzione. Non si reputa detenzione avvenuta in viaggio, quando questo sia stato intrapreso in tempo di guerra. Lib. 2. cap. 15. §. 8.

Dettagliatore. Il dettagliatore è compreso sotto la denominazione di mercante, ed è quello che compra e ricompra da più mani per ri-

vendere col più minuto dettaglio. Lib. 1. cap. 2. §. 12.

— V. Patente.

Dichiarazione. L' atto dell' abbandono dev' esser accompagnato dalla dichiarazione di tutte le assicurazioni anche ordinate, non che di tutto il danaro preso sopra gli oggetti anche non assicurati e sul bastimento. Lib. 2. cap. 14. §. 22.

— Colla sospensione della necessaria dichiarazione si sospende l' abbandono. Ivi.

— La dichiarazione per l' abbandono degli oggetti assicurati, se in qualche modo alla verità sia contraria, si reputa in commercio sempre fraudolenta. §. 23.

— Se fraudolenta sia la dichiarazione per l'abbandono, si punisce dal solo tribunale di commercio colla condanna al pagamento delle somme prese a cambio, non ostante la perdita degli oggetti assicurati. Ivi.

— La inesattezza della dichiarazione del fallimento può secondo le circostanze al fallito essere scusata. Lib. 3. cap. 20. §. 2.

— V. Fallimento, e Tempo.

Difensore. V. Professore.

Digesto. V. Codice

Dilazione. Le dilazioni di pagamento si ammettono nei soli giudizi civili con discretezza dalle leggi fissata contro anche la volontà del creditore. Lib. 1. cap. 24. §. 11.

— La dilazione, che si pone nei contratti per la effettuazione di un pagamento, si stipola in favore del debitore, che all'attuale moneta sostituisce una obbligazione. Cap.28.§. 10.
— Nel contratto di cambio, seguito da una cambiale, la dilazione è stipolata anche in favore del creditore. Ivi.
— Quando si tratti di pagamento per la scadenza di una cambiale, neppure i giudici possono accordare alcuna proroga pel pagamento stesso. §. 23.
— Nel diritto civile la legge obbliga il creditore ad accordare una dilazione al pagamento. Ivi.
— La dilazione ai commercianti si può concedere dai soli creditori, che azione hanno di esser pagati. Lib. 3. cap. 1. §. 8.
— I creditori non possono in commercio esser costretti a concedere la dilazione dei pagamenti, sebbene assicurata ne fosse la rifazione dei danni. Ivi.
Dimissione. I marinari arrollati non possono a voce ottenere la dimissione. Lib. 2. cap. 5. §. 13.
Dipendente. Un dipendente dal principale non può creare un altro, che dallo stesso principale dipenda. Lib. 1. cap. 14. §. 7.
Dipendenza. L'uomo, se si trovi per lungo tempo sotto servile dipendenza, non percepisce con alacrità. Lib. 1. cap. 3. §. 42.

Diritto. Ognuno è nel naturale diritto di esercitare l'ingegno e l'opera non solo in ciò, che realmente gli giovi; ma in ciò, ch'essergli di giovamento si persuada, quando non offenda le leggi divine, e non rechi alla società pregiudizio. Lib. 1. cap. 3. §. 6.
— Ogni uomo ha diritto di disporre di ciò, che possiede per sua migliore esistenza, e di non essere in ciò da altri impedito. §. 9.
— Ognuno ha diritto di esperimentare le proprie ragioni. §. 46.
— L'uomo non può obligarsi di rinunziare al diritto, che ha dalla natura ricevuto. Cap. 5. §. 36.
— Il diritto è reciproco ed eguale fra i soci. Cap. 6. §. 71.
— I soci sono eguali nei diritti, benchè fossero disuguali nelle porzioni. Ivi.
— Il diritto commerciale forma l'eccezione del diritto civile. §. 86., e cap. 10. §. 3.
— Per qualunque causa i cittadini non devona esser lesi nei propri diritti. Cap. 8. §. 26.
— I diritti vengono distrutti dal tempo. Cap. 16. §. 14.
— La rinunzia ad un diritto esige una espressa dichiarazione. Lib. 2. Cap. 11. §. 6.
— V. Leggi, Rinunzia, e Spese.
Disciplina. Senza i regolamenti di disciplina, vi sarebbe l'indipendenza, e non la libertà. Lib. 1. cap. 3. §. 14.

— L'esecuzione delle leggi di disciplina appartiene al magistrato, che a ciascuna classe di commercianti è preposto. §. 17.

— Le leggi di disciplina non sono soggette a discussione avanti ai tribunali civili ed ordinari. Ivi.

— Le leggi di disciplina sono dirette tanto a prevenire, quanto a punire i delitti. Ivi.

Disertori. I marinari disertori sono puniti corporalmente nello stesso modo, che i soldati fuggitivi, e sono inabilitati allo esercizio del proprio mestiere. Lib. 2. cap. 5. §. 13.

Disgrazia. Per l'abbandono, quando non sieno enumerate le disgrazie, non somministrano esse l'azione, che pei danni. Lib. 2. cap. 14. §. 10.

— V. Caso fortuito.

Disonestà. V. Pubblico.

Distanza. Nella distanza di cinque miglia in linea retta è fisicamente impossibile qualunque offesa. Lib. 2. cap. 1. §. 4., e cap. 14. §. 43.

— La distanza di tre quarti di miriametro per ogni ora è quella, che con regola generale la legge determina nei viaggi del mare. Cap. 13. §§. 28. e 29.

— Lo spazio di due miriametri e mezzo per giorno è stabilito per una distanza tanto marittima che terrestre con regola generale per l'adempimento dei doveri di un presentator di cambiale. Cap. 14. §. 43.

— V. Presunzione.

Distinzione. Quando la legge non faccia distinzione, neppur noi possiam farla. Lib. 1. cap. 21. §. 24., e cap. 30. §. 23.

Distribuzione. Prima di procedere alla distribuzione fra i creditori, necessaria cosa è di far la deduzione dei pagamenti pei stipendi ed altre spese dell' amministrazione, pei soccorsi accordati al fallito ed alla di lui famiglia, e pei creditori privilegiati: e dopo questa deduzione, tutto l'ammontare dei beni mobili si deve distribuire ai creditori in proporzione dei crediti già verificati ed ammessi. Lib. 3. cap. 17. §. 1.

— Non può essere ritardata fino al termine della liquidazione dei conti coi sindaci la distribuzione parziale del danaro, che già s' incassi ed esista. §. 2.

— Economicamente nei fallimenti per la distribuzione si fa l'avvertimento ai creditori. Ivi.

— Per le separazioni dei capitali, che ad altri appartenghino, come anche per le prelazioni ed i privilegi su le cose imprestate, depositate, oppignorate, locate, date precariamente, e furtive si seguono anche nei fallimenti le regole dal diritto comune stabilite per la graduazione dei titoli meramente civili. Ivi.

— Nella distribuzione tra i creditori del fallito il tribunale di commercio ha giurisdizione anche sopra il Fisco e la Camera. §. 10.

— V. Allegazione, ed Appalto.
Ditta. V. Stralcio.
Diversità. V. Sostituzione.

Documenti. Le prove dei crediti contro i fallimenti si possono a scelta dei creditori o deporre nelle mani dei sindaci o produrre nella cancellaria del tribunale di commercio: e potranno essi ritirarne o dai sindaci anche la ricevuta, o dal cancelliere la fede od il certificato della produzione. Lib. 3. cap. 10. §. 2.

— V. Approdamento, Communicazione, Estinzione, e Falsità.

Dogane. Le dogane sono necessarie per conservare e difendere la polizia fisica e morale dello Stato. Lib. 1. cap. 3. §. 55.

Dolo. Anche in un nuovo caso dubbioso si suppone, che vi sia inganno in chi è solito di ingannare o mentire. Lib. 1. cap. 17. §. 4.

— Il dolo è la sostituzione della falsità alla verità. Cap. 21. §. 30.

— La cambiale, che con girata si trasferisce in dominio di un altro non prima di dieci giorni dal suo fallimento, è una prova di dolo nel fallito. Cap. 25. §. 12.

— Il dolo non deve trovar mai grazia innanzi specialmente alla legge. Lib. 2. cap. 4. §. 20.

— Quando l' assicurazione con dolo dell' assicurato si fosse fatta per una somma eccedente il valore del carico, è nullo il contrat-

to : e l' assicurato è obbligato di pagare all' assicuratore il premio stabilito a titolo di danno emergente e di lucro cessante senza che l' assicuratore per la nullità dell' assicurazione ad alcun pericolo rimanga esposto. Cap. 13. §. 14.

-- Le dolose contrattazioni esigono una prova più chiara per la dimostrazione del dolo. Cap. 13. §. 30.

— Le dolose contrattazioni senza la chiara dimostrazione del dolo non si puniscono ; ma colla sola presunzione civilmente si annullano §§. 30. e 31.

— Il contraente di mala fede sempre cerca di nascondere il suo delitto per renderne difficile la prova. Ivi.

— L' azione contro il dolo provato si sperimenta innanzi ai tribunali di punizione : e l'azione di nullità contro i contratti presuntivamente dolosi avanti ai tribunali civili. §§. 31. 32. e 35.

— La pena contro il dolo del contratto di assicurazione è il doppio pagamento di quella stessa somma ; di cui si sia cercato da uno contro l' altro di commettere il furto. §§. 35. 38. e 39.

— Si deve prevenire ed allontanare ogni pericolo di frode. Cap. 15. §. 11.

— Il dolo non può esser presunto. §. 14.

— Non è doloso chi contratta col fallito per la sola ragione del contratto fatto dentro i dieci giorni, che precedono il fallimento. Lib. 3. cap. 1. §. 13.
— Se nelle questioni commerciali si scoprisse il dolo, la punizione non appartiene alla giustizia del tribunal di commercio. Cap. 8. §. 4.
— V. Acquisto, Debito, Doloso, Errore, Negligenza, Perdita, e Presunzione.
Dolore. Il dolore dell' uomo è lo stato, in cui ha il sentimento del bisogno. Lib. 1. cap. 1. §. 9.
Doloso. Le persone dolose non meritano compassione. Lib. 3. cap. 12. §. 8.
— E' doloso anche chi applaudisce al doloso colla propria condiscendenza. Ivi.
— V. Dolo.
Domicilio. Non può alcuno esser giudicato, che nel luogo del proprio domicilio. Lib. 1. cap. 6. §. 79.
— Il domicilio è il luogo, dove uno esercita le sue azioni. Ivi.
— Quantunque uno sia stato chiamato nel luogo di sua abitazione; pure non può esser giudicato che nel luogo del suo domicilio. §. 80.
— Il domicilio di chi contrae una obbligazione è quello, dove l' obbligazione stessa è contratta. §. 81.

— Si deve seguire dall' attore il domicilio del reo. §. 82.

— Il commerciante, salva la prevenzione, può esser giudicato a scelta dell' attore tanto dal tribunale, dov' egli ha il domicilio, quanto da quello, dove contrasse la obbligazione. Ivi.

— La elezione di domicilio per un pagamento di cambiale porta per effetto la elezione di domicilio per ogni atto dipendente dalla stessa cambiale con differenza di ciò che si dispone per gli altri pagamenti dal diritto civile. Cap. 23. §. 10.

— Il dire non residenti nello Stato corrisponde all' espressione non domiciliati. Lib. 3. cap. 10. §. 12.

— Chi ha domicilio nello Stato è tenuto, riguardo ai suoi capitali od alla sua famiglia nello Stato situata, come un vero suddito, sebbene in un diverso Stato a lui piaccia di soggiornare. Ivi.

— V. Assenza, Citazione, Elezione di domicilio, e Pagamento.

Dominio. La presunzione legale della perdita di un bastimento trasferisce i diritti, come se l' abbandono già fosse accettato. Lib. 2. cap. 14. §. 33.

— V. Atto di dominio.

Donazione. Sono irrevocabili le donazioni tra vivi e non a causa di morte, e si forma colla donazione un contratto. Lib. 1. cap. 14. §. 25.

— Ognuno può donare le sue proprietà. Cap. 18. §. 38.
— La donazione nasce da compassione, ovvero esprime, od almeno suppone un titolo correspettivo. Ivi., e cap. 2. §. 13.
— La donazione è diversa dalla benefica largizione. Cap. 2. §. 13.
— Ingiuste sono le donazioni, quando si anteponghino alla soddisfazione dei debiti. Lib. 3. cap. 16. §. 4.
— Le donazioni sono valide, quando precedano l'esistenza dei debiti. Ivi.
— Le donazioni del marito non si ammettono in favor della moglie ed in pregiudizio dei creditori. Ivi.
— V. Acquisto.
Donna. Le donne sono escluse dai pubblici impieghi. Lib. 1. cap. 2. §. 28.
— Le donne sono immaginose e sensitive soverchiamente per la delicatezza dei loro organi. Ivi.
— Le donne con accesa fantasia facilmente rimirano le cose in altra forma da quella, in cui veramente sono. Ivi.
— Quando ancora sieno le donne maggiori di età, e per mancanza del capo di famiglia deggiano necessariamente e liberamente succedere al governo di questa, la legge le ha sempre sottoposte come i minori a stipolare

i contratti coll' intervento de' parenti ed alla presenza del giudice. Ivi.

— Il diritto civile non può a meno di facoltizzare le donne a poter commerciare come i minori. §. 29.

— Le donne giunte all' età di anni 21. completi hanno sempre sviluppato il loro consiglio. §. 30.

— Le donne possono esercitare il commercio meglio di un giovane. Ivi.

— Se si ha riguardo alle obbligazioni civili, le donne sono considerate sempre come i minori. Ivi.

— Le donne commercianti divenute maggiori possono contrattare senza, che vi sieno le solennità nei loro contratti. Ivi.

— Le donne sono sempre sottoposte al marito nel governo della famiglia. §. 32.

— Le donne per esercitare il commercio devono avere l' autorizzazione del marito. Ivi.

— La donna commerciante può stare in giudizio per tutti gli atti e per qualunque questione relativa al commercio. §. 34.

— Se la donna sia sotto la podestà del padre o del marito, anche per proprio interesse non può stare in giudizio. §. 35.

— La donna non può perorare e chieder per altri ragione; ma la può chiedere e perorare per se stessa. Ivi.

— La donna mercantessa è indipendente dalla podestà del padre e del marito. Ivi.
— Ciò, ehe acquista la donna mercantessa, non l'acquista nè pel padre nè pel marito. Ivi.
— La Bolla Benedettina siccome dalla stipolazione dei contratti, così la donna dallo stare in giudizio allontana. Ivi.
— Se le donne potessero comparire da se stesse in tutti i giudizi civili, la mobilità del loro carattere produrebbe tristi effetti colle continue questioni, delle quali empirebbero i tribunali. Ivi.
— La donna mercantessa è nel traffico dal diritto commerciale considerata fra le altre donne quasi di altra natura. Ivi.
— Nelle contrattazioni delle donne commercianti non deggiono esserci quelle formalità, che sono necessarie per la debolezza del sesso. Ivi.
— Ciò, che la legge stabilisce riguardo ai minori commercianti sulla obbligazione e alienazione de' fondi, è relativo anche alle donne commercianti. §. 37.
— La cambiale sottoscritta dalle donne non mercantesse è sempre nulla come cambiale; ma se la donna sottoscritta è capace di potersi obbligare, la cambiale ha vigore per semplice obbligazione. Cap. 20. §. 27.
— Le donne maritate non possono contrattare

senza il permesso del marito e del giudice. Cap. 20. §. 27., e lib. 3. cap. 6. §. 7.

— Le donne sono sottoposte per natura ad essere con facilità ingannate e sorprese. Ivi.

— La donna, che sottoscriva una cambiale colla saputa e col silenzio del marito, si presume, che sia sottoscritta con approvazione del marito e per di lui conto. Ivi.

— I minori e le donne commercianti possono validamente contrattare le assicurazioni, quantunque abitualmente assicuratori non sieno. Lib. 2. cap. 12. §. 14.

— Se le donne sono commercianti, vengono in commercio come uomini considerate. Lib. 3 cap. 6. §. 7.

— V. Autorizzazione, Dote, Moglie, Privilegio, e Proprietà.

Dote. Neppure in commercio le donne possono obbligare e molto meno alienare i beni dotali. Lib. 1. cap. 2. §. 37.

— I beni dotali sono consegnati all' amministrazione del marito. Ivi.

— La legge ha reso i beni dotali sacrosanti e privilegiatissimi. Ivi.

— La dote neppure pregiudicata è dagli anteriori e non ipotecati debiti del marito. Lib. 3. cap. 16. §. 2.

— L' ipoteca dei creditori del marito non ha forza sopra i beni dotali. Ivi.

— La dote rimane sempre in proprietà della moglie. Ivi.

— Nel fallimento ha diritto la moglie di assicurare la dote. Ivi.

— A preferenza dei creditori con la ipoteca non iscritti, s'intende, che anche la dote sia ipotecata sopra i beni tutti del marito. Ivi.

— Per una obbligazione legittimamente fatta in soccorso maritale, la dote non perde il suo privilegio. §. 3.

— Alcun privilegio non godono i beni estradotali. Ivi.

— Anche i beni estradotali devono esser sempre in istato di esser divisi. Ivi.

— Quando la moglie non perda il capitale, il marito non ha bisogno delle solennità per servirsi a sua posta dei beni dotali ed estradotali della moglie. Ivi.

— La moglie deve giustificare la provenienza de' suoi beni, altrimenti si suppongono sempre del marito. Ivi.

— I frutti dei beni estradotali si possono dalla moglie ripetere contro il patrimonio del marito, quando questi frutti si fossero impiegati per estinzione dei debiti, o per acquisto dei capitali, o per oggetti di negoziazione; ma non quando fossero impiegati pei bisogni della famiglia. §. 5.

— I frutti della dote non si possono mai ripetere dalla moglie contro il marito. Ivi.

Dottori. I chierici i dottori e gl' impiegati pubblici non sono sottoposti per cambiali e per qualunque atto di commercio al tribunale di commercio nè allo arresto personale. Lib. 1. cap. 20. §. 28.

Dottrina. V. Legge.

Dragomani. V. Drogmani.

Drogmani. I drogmani o dragomani sono gli officiali del consolato destinati alla interpretazione delle lingue. Lib. 2. cap. 6. §. 28.

— La nomina dei drogmani o dragomani non appartiene al console; ma spetta direttamente al Governo. Ivi.

Dubio. Nel dubio dev' essere assoluto quello, ch' è in dubio, se abbia malamente operato. Lib. 1. cap. 14. §. 12.

— V. Opinamento.

Durata. L' epoca non espressa del cambio marittimo e dello rimborso si suppone, che sia solamente per l' andata del bastimento, quando non si possa desumere dal contesto del contratto e neppure dall' uso. Lib. 2. cap. 11. §. 12.

— L' epoca non espressa del cambio marittimo e dello rimborso non si desume mai dalla prova testimoniale. Ivi.

Eccessività. Il contratto di assicurazione non si annulla, quando la somma assicurata sia eccedente, senza dolo dell' assicurato, al valore del carico. E' sottoposto in questo caso il contratto ad una rettificazione. La obbligazione perciò si eseguisce sino alla concorrenza del capitale caricato secondo la convenuta valutazione. Lib. 2. cap. 13. §. 15.

— Il rimborso, ch' ecceda il valore del capitale nel caso di ricupera, si oppone sempre alla legge. Cap. 15. §. 24.

Eccezione. Non giova ad un socio l' eccezione di non essere in eguale porzione cogli altri per non pagare i debiti o per non soddisfare intieramente le obbligazioni della società in nome collettivo. Lib. 1. cap. 6. §. 15.

Ecclesiastici. Il diritto canonico agli ecclesiastici commercianti toglie ogni ecclesiastico privilegio. Lib. 4. cap. 1. §. 9.

— V. Foro Ecclesiastico.

Eguaglianza. Gli uomini sono tutti per natura eguali. Lib. 1. cap. 3. §. 47.

— L' eguaglianza degli uomini è nell' esistenza, colla quale tutti contribuiscono all' ordine dell' universo. Ivi.

— Nei soci si suppone l' eguaglianza. Cap. 6. §. 64.

— Nella circostanza di due o più contratti eguali di data bisogna considerare i medesimi per un contratto solo : e la esuberanza complessiva si deve in conseguenza detrarre in proporzione, quando essi esecuzione intieramente non potessero avere. Lib. 3. cap. 13. §§. 20. e 21.

— V. Descrizione , Diritti , e Legge.

Eguale. L'eguale non ha impero sopra l'eguale. Lib. 1. cap. 10. §§. 12. e 18.

Egualità. V. Eguaglianza, ed Eguale.

Elezione di domicilio. L'elezione del domicilio si suole apporre dai contraenti , quando abitano o possano in seguito abitare in luogo diverso da quello , dove fu stipolato il contratto. Lib. 1. cap. 6. §. 81.

— Chi elegge il domicilio , lo sceglie in modo da poter esser consapevole di tutti gli atti , che si praticano , e che per la sua obbligazione lo riguardano. Ivi.

Emancipazione. L'Emancipazione è la liberazione di dominio dalla paterna potestà. Lib. 1. cap. 2. §. 18.

— L'emancipazione pe' i giovani commercianti dev' esser sempre generale e non restrettiva al solo commercio. §. 20.

— L'effetto della emancipazione è di render libero il figlio e separato dagl'interessi del padre. Ivi.

— L'emancipazione generale dei giovani com-

mercianti dev' esser congiunta con autorizzazione di commerciare. Ivi.

— L' emancipazione fa riguardare un giovane come fosse maggiore, togliendolo dal mancipio o dominio paterno in ciò che riguarda gl' interessi domestici. §. 18.

— L' emancipazione dei giovani commercianti è di un carattere distinto, il quale si verifica solamente in commercio. §. 21.

— Tanto l' emancipazione quanto l' autorizzazione pe' i giovani commercianti sono due atti così indispensabili, che in mancanza del padre devono farsi dai prossimiori col consiglio di famiglia alla presenza del giudice e per decreto di volontaria giurisdizione. §. 22.

— I prossimiori saranno obbligati ad ogni opportuno consenso, quando per qualche privato interesse si rifiutassero ed emancipare ed autorizzare i giovani di anni dieciotto a poter commerciare. Se al contrario non vi sarà prova nè presunzione di contrario interesse, non potrà alcun prossimiore impedire al giovane dopo compiuti gli anni quattordici l' amministrazione delle proprie sostanze; ma per farlo liberamente commerciare, non potrà essere alcun prossimiore obbligato a prestare il consenso Ivi.

— Tanto la emancipazione quando l' autorizzazione come nel padre, così in tutti quel-

li, che il padre rappresentano, dev'esser libera e spontanea. §. 22.

— Non occorre che l'emancipazione sia generale per gli atti di commercio senza la qualifica di commerciante. §. 27.

Emolumento. L'emolumento degli agenti di cambio e dei sensali dev' esser pagato quando si stipola il contratto. Lib. 1. cap. 13. §. 3.

— L'emolumento della sensaria è dovuto al sensale, che per primo si è posto ad agire. §. 4.

— La fatica del sensale anche estesa, se non produce alcun' effetto, si considera come non impiegata. §. 6.

— Se il contratto si annulla per fatto o per volontà delle parti, il sensale dev' esser pagato. Ivi

— L'emolumento dei procuratori e degli agenti nei pubblici officii è stabilito dalla legge. Cap. 14. §. 7.

— L'emolumento degl' istitori si chiama propriamente salario. Ivi.

— L'emolumento dei commissionari è del due per cento sulla somma caduta in contratto. Ivi.

— Se il commissionario presta la garanzia, ha diritto ad un doppio emolumento. Ivi.

— La difficoltà della contrattazione non accresce l'emolumento. Ivi.

— L'emolumento dei commissionari sensali agenti mandatari e procuratori è sempre in danaro. Ivi.
— V. Garanzia.
Emulazione. Se il commercio non è libero, non può esservi l'emulazione. Lib. 1. cap. 3. §. 29.
— L'emulazione è lo stimolo, che induce a migliorare e perfezionare le umane produzioni. Ivi.
Enfiteuti. Gl' enfiteuti vengono considerati come proprietari colla sola distinzione di utile dominio e di diretto dominio. Lib. 4. cap. 1. §. 13.
Ente. Ogni ente ha da Dio il suo vario collocamento, esiste con varietà di attributi, ha un punto di varia limitazione. Lib. 1. cap. 1. §. 1.
— Tutti gli enti sono creati per l'esistenza dell' universo, e tendono alla conservazione di esso. §. 2.
— Tutti gli enti tendono ad esistere e conservar l' ordine dell' universo; ed all' esistenza degli altri. §§, 2. e4.
— Tutti gli enti creati sono limitati e fra loro diffierenti, e non possono per se stessi posseder tutti i mezzi necessari all' esistenza. §. 3.
— Tutti gli enti ricercano in altri quello, che in essi è mancante. Ivi.

— Tutti gli enti si possono dire in certo modo felici, quando trovino i mezzi al loro fine proporzionati, ed impieghino l' esistenza per quell' ordine, per cui nell' universo furon posti da Dio. §. 5.

— L' ente più di ogni altro diretto all' ordine dell' universo è l' uomo. §. 6.

Entrata. V. Approdamento, ed Ingresso.

Equipaggio. Al proprietario non appartiene di formare la scelta dell' equipaggio senza il concorso del capitano. Lib. 2. cap. 4. §. 9.

— Nè il capitano nè il piloto possono essere compresi nell' equipaggio, sebbene venghino posti nella formazione dello ruolo. §. 66.

— La parola equipaggio deriva dalla riunione di *aequus* e *paggio*. Cap. 5. §. 1.

— La parola equipaggio esprime la riunione di tutte le persone e cose che servono ad un viaggio. §§. 1. e 2.

— Lo ruolo di equipaggio è una nota delle persone, che servono al viaggio di un bastimento. §. 2.

— Il ruolo di equipaggio è la prova delle condizioni, colle quali s' intraprende il viaggio dal capitano e dai marinari. §. 14.

— La legge prescrive il ruolo di equipaggio anche per la pubblica garanzia del Governo. §. 15.

— Quando esista il ruolo di equipaggio, esso è la sola ed esclusiva sorgente delle pro-

ve per conoscere le condizioni, con cui i marinari ed il capitano si sono ad un viaggio obbligati; ma, in mancanza dello ruolo, si ricorre ai mezzi somministrati dal comune diritto. Ivi.

— In quattro modi si può fare l'arrollamento dell'equipaggio, e sono: a mese, a viaggio, a partecipazione di profitto ed a partecipazione di nolo. §. 16.

— L'ingaggio a viaggio è il contratto, che si forma tra l'armatore e la persona di equipaggio di un bastimento per una somma determinata e per un determinato viaggio con indeterminata ed incerta durata. §. 17.

— L'ingaggio a mese è il contratto, che si forma per un determinato viaggio e per una somma da misurarsi a mese secondo la sua durata. §. 18.

— L'ingaggio tanto a profitto quanto a nolo sono quelli, che hanno luogo per un determinato viaggio e per una determinata partecipazione sul profitto o sul nolo in luogo del salario a viaggio od a mese. §. 19.

— L'ingaggio a viaggio ed a mese è una specie di locazione di opera; e quello a profitto ed a nolo è una specie di società. §. 20.

— I marinari e le persone di equipaggio sono tutti mezzi per la prosperità del viaggio. Cap. 15. §. 5.

— V. Alimenti, e Deliberazione.

Equità. L'equità è quella legge di natura, la quale uguaglia la condizione dei nostri simili in qualunque caso. Lib. 1. cap. 3. §. 47.
— Non è equa una legge positiva, se in qualche caso non conservi a tutti l'eguale condizione. Ivi.
— Quando si operi contro la legge, si opera contro l'equità. Cap. 10. §. 19.
— L'equità è fondata sulle leggi generali, che stringono gli uomini con vincolo di equità o di eguaglianza. §. 20.
— E' nei giudici sovente il pretesto dell'equità un manto per ricoprire il loro arbitrio e l'attentato che commettono contro le leggi. Ivi.
— La equità e la giustizia devono essere fra loro gemelle. Cap. 18. §. 36.
— Se nei contratti manca la equità, i contratti non possono aver forza e vigore. §. 38.
— V. Consenso, Contratti, Legge, e Tribunale
Eredi. Gli eredi non possono far parte della ragione sociale. Lib. 1. cap. 5. §. 41.
— Gli eredi dei soci possono ultimare gli affari pendenti; ma non possono incominciar nuovi affari. Cap. 6. §. 7.
— Gli eredi dei soci, se principiano nuovi affari cogli altri soci, s'intende tacitamente formata una nuova società colle stesse condizioni, con cui la precedente era stabilita. Ivi.
— Il nome di eredi di un socio comprende il nome di un solo socio. §. 9.

— Quando gli eredi di un socio sieno riputati in luogo del medesimo socio, colla morte di uno o più eredi non rimane sciolta la società. Ivi.
— Gli eredi dei loro autori possono esser obbligati a continuarne il possesso ed a rimanere nella società, che in comandita si sia stipolata. Cap. 7. §. 10.
— V. Falsità, Rappresentante, e Società.
Errore. L'errore distrugge il consenso ed annulla il contratto. Lib. 1. cap. 22. §. 9.
— L'errore accompagnato dal dolo sottopone alla rifazione rigorosa dei danni anche possibili; ma l'errore senza dolo non apporta un rigoroso risarcimento di danni, e si calcola tutto il danno solamente reale col valore o prezzo medio. Lib. 2. cap. 10. §. 9.
— V. Colpa.
Esame. Coloro soltanto, che pubblicamente professano scienze od arti liberali propriamente dette possono esser sottoposti all'esame. Lib. 1. cap. 3. §. 26.
— Nella libertà di commercio rimane sbandito l'esame, che anticamente si esigeva prima d'intraprendere un commerciale esercizio od un qualunqne mestiere. §. 28.
— V. Approvazione, e Testimonj.
Esclusione. L'esclusiva di una cosa è inclusiva dell'altra. Lib. 1. cap. 2. §. 35.
— Per rinunzia, e non per esclusione di un

socio, si scioglie un contratto di società. Cap. 6. §. 56.
— Si esclude un socio dalla società, se si provi la di lui prodigalità, il di lui fallimento, od un qualche delitto o colpa, che deturpi o diminuisca il buon nome. Ivi.
— Il socio, che senza rinunzia venga escluso dalla società per capriccio, ha diritto alla rifazione dei danni. Ivi.
— V. Aumento, e Magistrati.
Esecuzione. La esecuzione non ha luogo nei giorni di festa o di feria legale. Lib. 1. cap. 30. §. 3.
— I tribunali del commercio procedono coll' esecuzione parata per cagione soltanto delle obbligazioni: e se queste sieno a questa esecuzione sottoposte, non cangiano natura col cangiamento delle persone, che sulle medesime pronunciano il loro giudizio. Lib. 4. cap. 1. §. 8.
— La esecuzione provvisoria delle sentenze commerciali, che può anche di officio aver luogo nella prima istanza, non ostante l'appello, sarà in facoltà del tribunale; ma il medesimo non potrà mai negarla, quando si domandi nelle cause di affari urgenti, o di misure assicurative o provvisionali, o di pagamenti non superiori a cento scudi. Cap. 2. §. 14.
— Neppure si potrà negare per qualunque

somma, quando si tratti di cambiali e di biglietti all' ordine fatti colle caratteristiche commerciali. Ivi.
— L' esecuzione anche provvisoria dei giudicati di commercio non si può effettuare, che dopo un giorno dalla notifica dei medesimi, e dopo cinque giorni, dove manchi l' esecuzione provvisoria. §. 19.
— V. Appello, ed Exequatur.
Esenzione: L' esenzione di aprire i baulli e le merci chiuse luogo neppure ha pei commercianti di molta fama. Lib. 2. cap. 15. §. 11.
Esercitore. Presso il padre rimangono obbligati i beni del figlio anche minore che per l' officio di esercitore debba un qualche debito soddisfare. Lib. 2. cap. 3. §§. 10. e 11.
— Se il padre si sia mischiato su gl' interessi del figlio conclusi nell' officio di esercitore, anche il padre rimane solidalmente obbligato a soddisfare i debiti dal figlio nel medesimo ufficio contratti. Ivi.
— L' esercitore può chiamare chiunque in suo ajuto, anche contro il divieto del proprietario. §. 4.
— Ogni fatto dell' esercitore non è garantito dal proprietario. §. 6.
— Il bastimento deve sempre garantire il fatto dell' esercitore. Ivi.
— Il proprietario garantisce il fatto dell' eser-

citore, quando ne abbia ricevuto un profitto. Ivi.

— Il fatto delle persone, che ajutano l'esercitore, e che agiscono per di lui commissione, si deve dallo stesso esercitore garantire. §. 7.

— L'esercitore non può restare obbligato per un capitale di un più grande valore del bastimento e delle merci, la di cui proprietà da esso viene rappresentata. §. 8.

— L'esercitore non può restare obbligato per soddisfare la pena dei delitti e delle colpe anche da lui commesse. §. 9.

— L'esercitore è obbligato a risarcire il proprietario, se il suo bastimento soffra qualche danno a motivo di soddisfare la pena dei delitti o delle colpe da lui stesso commesse. Ivi.

— La garanzia in favore del capitano è nulla, quando nel capitano la qualità si riunisca di esercitore. Cap. 13. §. 9.

— L'esercitore la identifica persona si considera del proprietario, e non già un mandatario o semplice rappresentante, nella direzione d'un bastimento sul mare. Ivi.

Esibizione. V. Documenti.

Esigenza. V. Agenti.

Esilio. V. Bando.

Esistenza. La varietà dell'esistenza la ravvisiamo anche nello spirito umano. Lib. 1. cap. 1. §. 7.

— L'universo esiste nella esistenza degli esseri. Cap. 3. §. 47.
— Anche gli uomini condannati a vita conservano sempre illeso il diritto alla naturale esistenza. Lib. 2. cap. 16. §. 20.
— V. Uomo.
Esperienza. L'esperienza prepara la strada ai progressi di qualunque arte. Lib. 1. cap. 2. §. 8.
Espressione. Una sola variata espressione può spesso cangiare la natura del contratto. Lib. 1. cap. 4.
Estero. Se un estero contragga obbligazione nello Stato, quivi dev'essere giudicato. Lib. 1. cap. 6. §. 82.
— La legge vuole che gli esteri diano una cauzione per il caso di soccombenza quando nello Stato essi vogliano istruire un giudizio. Cap. 23. §. 44.
— V. Assente, e Contratto
Estinzione. Quando sia fatto il pagamento, nei fallimenti si deve su i titoli far la ricevuta per dimostrarne l'estinzione. Lib. 3. cap. 17. §. 6.
Estratto. L'estratto dei contratti sociali deve contenere i nomi e cognomi le qualità civili l'abitazione dei soci; come anche la ragione di commercio, il nome dei soci amministratori, l'ammontare delle valute, e l'epoca della durata. Lib. 1. cap. 9. §§. 7. 8. e 10.
— L'estratto dei contratti sociali per essere affisso dev'essere sottoscritto da tutti i soci,

quando la società sia formata con una scrittura privata. §. 11.

— Nella società anonima non basta, che sia affisso l'estratto del contratto sociale; ma conviene in autentica forma riportarlo per esteso. §. 13.

Estremità. Col voto decisivo delle persone dell'equipaggio al capitano spetta il dovere negli estremi bisogni di ripartire i viveri ad eguale distribuzione e col toglierli a chi li abbia e col darli a chi ne sia privo. Lib. 2. cap. 4. §. 50.

Età. La legge commerciale ha stabilito l'età di anni dieciotto, onde un giovane possa essere abilitato a liberamente commerciare. Lib. 1. cap. 2. §. 18.

— La legge civile fissa l'età di anni 21. completi, onde l'uomo tanto nella persona quanto nelle proprietà possa dirsi di suo diritto. Ivi.

Evento. V. Caso fortuito

Evizione. L'evizione è la perdita di un capitale o di una porzione di capitale per diritto di un terzo. Lib. 1. cap. 5. §. 12.

Exequatur. All'Exequatur dei laudi non si può fare opposizione. Lib. 1. cap. 10. §. 21.

— Per l'Exequatur dei laudi basta in commercio, che sia ordinato dal solo presidente del tribunale competente. Ivi.

Fabbricatori. I fabbricatori sono quelli, che tengono fabbrica di qualche lavoro. Lib. 1. cap. 2. §. 7.

— Sotto la denominazione e nella classe dei fabbricatori si comprendono pur quelli, che ritraggono anche dalle terre qualche produzione da esercitare abitualmente l' industria. Ivi.

— V. Patente

Facoltà. Le facoltà, per quanto sieno generali ed amplissime, s' intendono essere relative all'oggetto, per cui furono conferite. Lib. 1. cap. 14. §. 5.

— Dove si esige una speciale facoltà, non può questa provarsi colla relazione dei testimonj, ed è di necessità, che venga conferita in iscritto. §. 11.

— Dove non si esige una speciale facoltà, basta che si provi la procura colla relazione dei testimonj, ed anche coll' amminicolazione dei fatti e delle circostanze. §. 12.

— V. Clausola

Fallimento. Il fallimento è le decozione prodotta dalla disgrazia. Lib. 3. cap. 1. §. 2.

— Il fallimento si conosce dalla dichiarazione dello stato d' insolvibilità dei commercianti. Cap. 18. §. 1.

— Al tribunale di commercio spetta di cono-

scer l'esistenza e l'epoca del fallimento. Cap. 1. §. 5.

— Il tribunale di commercio dichiara il fallimento, e ne stabilisce l'epoca dopo la dichiarazione del fallito, o la cessazione dei pagamenti. Ivi.

— La dichiarazione del fallimento è una specie di avvertimento della disgrazia, con cui il decotto sollecitamente invita i creditori ad esser vigilanti sulle maggiori disgrazie, che dalla disgrazia propria derivare potessero. §. 4.

— La dichiarazione del fallimento giova per dimostrare nel decotto la buona fede. Ivi.

— La dichiarazione del fallimento si deve far dal decotto dentro tre giorni, compreso quello della scadenza dei pagamenti, che impossibilitato sia egli a soddisfare. Ivi.

— La dichiarazione dello stato di fallimento non può essere impedita dalla morte del commerciante, che in tale stato sia ridotto. §. 5.

— La dichiarazione del fallimento si deve fare nella cancelleria del tribunale di commercio. §. 4.

— La dichiarazione del fallimento di una società in nome collettivo deve contenere il domicilio ed il nome di ciascuno dei soci. Ivi.

— La dichiarazione del fallimento ne prova l'esistenza; ma non fissa l'epoca dell'apertura. §§. 3. e 5.

— L' epoca del fallimento può essere anteriore alla dichiarazione del fallito. §. 6.
— Se verificate venissero le lettere di un commerciante con ordine ai corrispondenti di non pagar per suo conto, non si potrebbe l'epoca del fallimento di lui fissare dalla data delle medesime lettere. §. 5.
— Sebbene da un foglio privato sottoscritto e datato dal debitore risulti, che il medesimo non faccia opposizione al credito, e che in istato egli sia di non pagare, la prova di detto foglio è valida per l'apertura del fallimento. §. 4.
— Se un commerciante abbia i capitali per soddisfare anche solamente i debiti scaduti, la sospensione dei pagamenti non lo può far dichiarare in istato di fallimento. §. 7.
— L' epoca del fallimento dev' esser fissata senza ritardo colla clausola *provvisoriamente*. §. 6.
— La cessazione dei pagamenti viene dichiarata, quando esista il rifiuto di saldare o di pagare le obbligazioni di commercio con giudiziale mandato; o quando il debitore alle ricerche del creditore si occulti. §. 5.
— Il rifiuto di pagare quelle obbligazioni, che non appartengono al commercio, non prova la cessazione dei pagamenti, che lo stato dimostri di una commerciale decozione. Ivi.
— L' occultazione si verifica del debitore, quando egli chiuda i suoi magazzeni: e sot-

to il generico nome di magazzeni sono intesi dalla legge i luoghi tutti di spaccio. Ivi.

— Un commerciante s' intende anche in istato di occultazione, sebbene in un viaggio si trovi, o assente stia per tentativi di commercio, quando egli non abbia provveduto ai mezzi di soddisfare i suoi debiti, che durante l' assenza gli scadano. Ivi.

— Si occulta un commerciante, quando nel non soddisfare i suoi debiti fugga fuori del territorio nazionale, od in altro modo si sottragga per non trovarsi esposto all' esecuzione della propria persona. Ivi.

— Il rifiuto del pagamento anche senza il giudiziale mandato stabilisce l' epoca del fallimento. Ivi.

— Nè l' assenza del commerciante e nè la chiusura del negozio stabilisce l' epoca del fallimento, se nell' assenza medesima e nella medesima chiusura si sieno soddisfatte tutte le obbligazioni scadute. Ivi.

— Sempre nel fallimento esser deve una solennità di forme. §. 3.

— E' in facoltà dei magistrati criminali col mezzo pure dei cancellieri o sostituti d' intromettersi in tutti gli atti di qualunque fallimento, da cui si possa scoprire la colpa od il dolo, finchè non sia nata la sentenza, che semplice venga dichiarato il fallimento medesimo. Cap. 8. §. 4.

— Il fallimento fa danno sempre all' interesse pubblico. Cap. 1. §. 3., e cap. 8. §. 1.
— Anche il fallimento per disgrazia dev'esser punito. Cap. 1. §. 3.
— La pena del fallimento per disgrazia si riduce a sottoporre il fallito alla prova evidente della medesima. Ivi.
— Colle formalità del fallimento non si procede contro i cittadini non commercianti per qualunque atto di commercio: e neppur si procede contro i commercianti per una piccola somma Ivi.
— Col fallimento non sembra, che un commerciante possa un' alterazione fare nella concatenazione dei commerciali contratti, quando in istato egli neppure sia di poter pagare una somma non superiore ad un migliajo di scudi. Ivi.
— V. Cauzione.
Fallito. Il fallito o decotto civilmente si considera morto. Lib. 1. cap. 5. §. 40., e cap. 13. §. 15.
— Il fallito non può godere presso il pubblico la fiducia. Cap. 13. §. 15.
— Il fallito non può avere un pubblico esercizio. Ivi.
— Il fallito può risorgere a nuova vita civile, e può essere riabilitato ad esercitare in pubblico le pubbliche operazioni, quando di-

mostrerà, che il pubblico più non sia esposto ad esser facilmente ingannato. Ivi.

— Chi fallisce o fa banca-rotta può essere riabilitato; ma la riabilitazione non ha luogo, se il fallimento o la banca-rotta proceda da dolo o da delitto. §. 21.

— Se il possessore della cambiale non pagata da un fallito iscriva il credito risultante dalla cambiale nel concorso dei creditori, non pregiudica i propri diritti contro gli altri. Cap. 30. §. 10.

— Il fallito si deve trattar con rigore. Lib. 3. cap. 1. §. 3.

— Appena si manifesta il fallimento non è lecito di supporre nel fallito il dolo o la colpa. §. 2.

— Dall' epoca del fallimento si toglie al decotto l' amministrazione di tutti i suoi beni presenti e futuri fino alla totale estinzione dei suoi debiti. §. 9.

— Il decotto non ha l' interdizione di contrattare coll' occupazione della propria persona, quando esser potesse occupato anche in carcere, e coi beni altrui. §. 10.

— Può il fallito stare pure in giudizio. Ivi.

— Il fallito anche dopo l' apertura del fallimento può girare le cambiali, di cui egli non abbia la proprietà. Ivi.

— Anche il fallito ha diritto di reclamare

sull' amministrazione del patrimonio. Cap. 9. §. 4.

Falsità. La parola data con falsità è un inganno. Lib. 1 cap. 22. §. 11.

— La falsità di un credito risultante da una confessione anche senza giuramento e per mezzo di un rappresentante si deve punire. Lib. 3. cap. 10. §. 9.

— In commercio le questioni sopra la nullità o la falsità si devono di officio rimettere ai tribunali competenti, e si decidono colle leggi comuni avanti ai tribunali ordinari: e nello stesso modo le questioni sulla verificazione de' documenti, sulla qualità ereditaria, e sulla esecuzione dei giudicati di commercio. Lib. 4. cap. 2. §. 10.

Fama. Sempre non si può decidere, senza l' antecedenza di qualche criminale giudizio, chi di maggiore o di minore fama sia fornito. Lib. 2. cap. 15. §. 11.

— V. Esenzione.

Famiglie. Nel governo delle famiglie colla necessaria proporzione vi devono esser le regole, come nel governo degli Stati. Lib. 1. cap. 2. §. 28.

— V. Tranquillità.

Famigliarità. V. Prova.

Fatica. Ogni fatica dev' esser rimunerata. Lib. 1. cap. 6. §. 50., e lib. 3. cap. 7. §. 3.

— V. Compenso.

Fatto. Quando il fatto escluda la supposizione, la promessa manca di base, e necessariamente non regge. Lib. 1. cap. 18. §. 38.
— La prova di fatto esclude ogni presunzione, che dalle leggi in mancanza di prova solamente si ammette. Cap. 25. §. 30.
— Alcuno non può impugnare il proprio suo fatto. Lib. 2. cap. 9. §. 4.
— V. Testimonii.
Fattore. V. Preposto, ed Istitore.
Fede. Gli uomini colla fede cattolica soltanto possono rinvenire una felicità vera e permanente. Lib. 1. cap. 3. §. 22.
— La fede è la confidenza personale che uno ha verso un' altro. Cap, 21. §. 30.
— La fede ha la base sulla virtù e sull' onore di chi asserisce la verità dei fatti. §. 33.
— La fede si divide in fede propriamente detta ed in credito. Ivi.
— La fede propriamente detta è la confidenza personale, che uno ha verso un altro per la verità attuale dei fatti che non si vedono. Ivi.
— La buona fede è il perno principale, su cui si aggira il commercio. Cap. 25. §. 9.
— La fede è il primo fondamento delle convenzioni. Lib. 2. cap. 4. §. 20.
— La fede dei sensali fra commercianti fa pienissima prova. Cap. 13. §. 7.
— La fede dei sensali e degli agenti di cam-

bio negli affari civili si pareggia a quella dei semplici testimonii. §. 8.
— V. Buon-Nome, Credito, e Prova.
Fede di credito. La fede di credito è la obbligazione del depositario, che garantisce il deponente sulla sicurezza del deposito. Lib. 1. cap. 21. §. 19.
Felicità. La felicità dell' uomo è quella soddisfazione di avere corrisposto nel miglior modo possibile al fine, per cui con tanta eccellenza da Dio nell' universo venne creato. Lib. 1. cap. 1. §. 8.
— V. Fede.
Femine. Le femine non sono escluse dalla disposizione, che la legge ha fissato per i commercianti di età minorile. Lib. 1. cap. 2. §. 18.
Feria. Feria è lo stesso che festa di non rigorosa santificazione. Lib. 1. cap. 24. §. 9.
— Le ferie legali sono distinte per un termine continuato in due sole epoche fra l'anno, vale a dire, quelle, che precedono e seguono il Natale e la Pasqua. §. 8.
— Le ferie, che impediscono gli atti esecutorj di pegni e di subasta, sono soltanto i giorni di domenica gli altri festivi di precetto le ferie natalizie, incominciando dal dì 17. Decembre inclusive sino a tutto il giorno dell' Epifania, le pasquali dalla domenica delle Palme alla domenica in Albis e la festa del

santo protettore di ciascun luogo. Cap. 24. §. 8., e cap. 30. §. 3.

— Anche i giorni di vacanza si chiamano impropriamente ferie; ma quando non sieno propriamente ferie hanno luogo le udienze del tribunale di commercio a differenza dei civili. Lib. 4. cap. 2. §. 22.

Festa. La festa dev'essere con divoti esercizi santificata. Lib. 1. cap. 24. §. 8.

— I giorni di festa e di feria legale non sono considerati nel termine perentorio del protesto. Cap. 30. §. 2.

— Il giorno festivo per gli ebrei incomincia e finisce nelle ore ventiquattro: e, dopo le ore 24, anche nel sabato possono farsi contro essi i protesti delle cambiali. Ivi.

— Il protesto per le cambiali è vietato nelle feste e nelle ferie legali. §. 3.

— Le feste degli ebrei sono riguardate come vere feste per la nullità degli atti esecutorj contro i medesimi. Ivi.

— V. Esecuzione, e Feria.

Fido. La facoltà di vendere a fido le merci dev'essere espressa. Lib. 1. cap. 14. §. 15.

Fiducia. La fiducia commerciale non è relativa alla condotta morale o politica; ma riguarda il solo interesse. Lib. 1. cap. 13. §. 15.

Fiere. I mercati e le fiere sono i luoghi, che gli uomini stabiscono con autorità del principe per riunirsi ad oggetto di cambiare con mi-

nor disagio ciò, che bisogni agli uni ed agli altri sia di soperchio. Lib. 1. cap. 18. §. 11.
— Neppure la pubblica fiera o mercato è mai una circostanza di giusta scusa per coprire il delitto di comprare dai ladri, se non quando nella pubblica fiera o mercato coperti venghino perfino colla convenienza del prezzo i segni del latrocinio. Lib. 2. cap. 14. §. 44.
— Le liti, che nascono nelle fiere o mercati, si decidono istantaneamente con giurisdizione commerciale dall'assessore civile o dal giusdicente del luogo per qualunque somma, sebbene ivi esista il tribunale civile od anche di commercio. Lib. 4. cap. 2. §. 18.
— Se nei luoghi, dove si fanno le fiere od i mercati neppure esista il giusdicente, il tribunale di commercio o civile, che nel territorio ne faccia le veci, deve delegare una qualche persona, per ivi esercitare la commerciale giurisdizione. Ivi.
— Per la fiera di Senigallia esistono regolamenti, che non dovrebbero esistere speciali. Ivi.
— Nelle fiere o mercati basta una sola citazione ad ora certa. Ivi.
— Per l'autenticità delle decisioni nel tempo di fiera o mercato ci devono essere particolari registri colla firma del giudice e di un cancelliere od attuario. Ivi.
— Contro le decisioni nel tempo di fiera o

mercato ha luogo il ricorso al tribunale; ma sempre il giudice dovrà cautelare l' interesse di quegli, contro cui si reclama. Ivi.

— Contro le decisioni del tribunale, su i reclami delle decisioni emanate in tempo di fiera o mercato si può concedere la restituzione in intiero; ma non vi è appello: e ciò sembra esser però una ingiusta disposizione, quando la decisione del tribunale revochi quella del precedente giudice. Ivi.

— V. Scadenza.

Figlio. Il figlio senza esser commerciante può rappresentare il padre e far qualunque atto legittimamente a di lui nome con autorizzazione condizionale e temporanea. Lib. 1. cap. 2. §. 22.

— I figli e la moglie del fallito sono persone sempre sospette di nasconder la verità, quando credessero al fallito di apportare un vantaggio. Lib. 3. cap. 5. §. 5.

— I figli del fallito e la moglie neppure possono essere interrogati sul bilancio e sulle circostanze del fallimento. Ivi.

Fine. V. Scioglimento, e Termine.

Firma. Il commerciante è in libertà di far firmare i libri dal gonfaloniere ed anche da un anziano piuttosto, che da un giudice. Lib. 1. cap. 4. §. 13.

— La firma sociale dev' essere annunziata ed autenticamente posta tanto nel contratto so-

ciale, quanto nell' estratto, che di esso dovrà essere pubblicamente prodotto. Cap. 6. §. 16.
— La questione sulla falsità di una firma in commercio non appartiene ai tribunali di commercio. Cap. 10. §. 2.
— Le firme dolose devono essere anche criminalmente punite. §. 6.
— La girata spesso si esprime colla sola firma del girante. Cap. 25. §. 32.
— Sebbene sia fatto il pagamento sopra una delle cambiali poste in giro; pure dovrebbe a riguardo de' terzi reiterarsi il pagamento per quella, che contiene la firma non ritirata: ma sempre colla rivalsa contro chi ha ricevuto il pagamento medesimo. Cap. 28. §. 12.
— V. Contratto, e Società.
Fiumi. I fiumi si devono considerare come facienti parte del territorio in tutti quei governi per dove percorrono. Lib. 1. cap. 1. §. 5.
Foro. V. Giurisdizione.
Foro Ecclesiastico. Quando coi commercianti ci sia riunito l' interesse di un ecclesiastico, la giurisdizione delle cause anche commerciali non dovrebbe appartenere ai tribunali ecclesiastici; ma le leggi di provvisorio vigore nel Governo Pontificio in diverso modo presentemente dispongono. Lib. 4. cap. 1. §. 9.
— In cause non commerciali ed in quelle anche commerciali, che godono il privilegio del

foro ecclesiastico non si può sanar mai l'incompetenza del tribunale, il quale deve anche di officio dichiarare la sua incompetenza. Cap. 2. §. 11.
Foro misto. Quando anche in commercio l'oggetto della questione fosse misto, i tribunali ordinari devono pronunziare i loro giudizi. Lib. 4. cap. 1. §. 10.
Fortuna. Qualunque commerciante tenta sempre di far fortuna. Lib. 1. cap. 5. §. 21.
— V. Caso-fortuito, e Sorte.
Forza Maggiore. La forza maggiore si annovera essa stessa tra i casi fortuiti, ed è un effetto dello rischio a carico del sovventore. Lib. 2. cap. 11. §. 36.
— Cessa ogni responsabilità nel capitano, quando provi, ch' egli non abbia potuto soddisfare alla sua obbligazione per irresistibile forza. Cap. 4. §. 24.
Francesi. I francesi sono sempre con diritto i principali competitori degl' italiani nella gloria delle buone opere. Lib. 2. cap. 12. §. 5.
Frattura. La frattura del bastimento suppone una distruzione di esso o quasi distruzione. Lib. 2. cap. 14. §. 5.
— V. Arrenamento.
Frode. V. Dolo.
Frutto. L'agio l'interesse ed il frutto sono conformi alla giustizia. Lib. 1. cap. 21. §§. 36. e 49.

— La non esistenza del frutto del danaro reca pregiudizio al commercio. Ivi.
— Nel cambio si percepisce giustamente una giusta quantità di frutto. Ivi.
— Si deve il frutto a colui, ch' è padrone del capitale, che il frutto stesso ha prodotto. Cap. 5. §. 41.
— Il valore del frutto dev' essere equiparato al valore della moneta. Cap. 18. §. 86.
— Chi anticipa il danaro deve entrare a parte di quel profitto, che ad un' altro dalla sua proprietà nell' anticipazione si produce. Cap. 19. §. 3.
— Il frutto del denaro è dovuto con giustizia per la natura delle contrattazioni. Cap. 21. §. 8.
— Fuori del mutuo, è sempre dovuto il frutto del denaro. §. 12.
— Anche nel mutuo si può percepire il frutto, quando sieno sopravenuti i requisiti castrensi. §§. 12. e 17.
— Pel percepimento del frutto nel solo contratto di mutuo è necessaria l' allegazione dei requisiti castrensi. Ivi.
— Il frutto del danaro si deve per diritto pagare, ancorchè non sia convenuto per patto, quando il contratto non sia di mutuo; purchè cessi la presunzione, che il medesimo frutto sia stato condonato: e dal punto il frutto è dovuto, in cui questa medesima pre-

sunzione legalmente svanisce colla domanda in giudizio. §§. 34. e 54.

— Il frutto od interesse, se non è convenzionale, si chiama legale. §. 37.

— Il frutto del denaro non convenuto per patto è tassato dalla legge al cinque per cento. §§. 34. 36. e 37.

— Il frutto del danaro è dovuto anche per diritto di lucro cessante e di danno emergente. §. 36.

— Il frutto convenzionale può esser maggiore del cinque per cento e proporzionato alle circostanze: e dovrebb' esserci anche per questo frutto la tariffa della Borsa di commercio. §§. 37. e 38.

— Il frutto del denaro, secondo la sacra Romana Rota, lecitamente si pattuisce in tutti i luoghi alla ragione dell' otto per cento: ed in luoghi, che non sono capi di provincia, o che non hanno il porto marittimo, anche alla ragione del dieci. Ivi.

— Non può percepirsi il frutto da una somma non liquida di danaro. §. 55.

— Non può percepirsi il frutto de' frutti. §§. 57. e 58., e lib. 2. cap. 11. §. 27.

— Il frutto diventa ed accresce anch' esso la sorte del capitale nel cambio solamente marittimo, quando il corso del cambio sia finito. Lib. 2. cap. 11. §. 27.

— Il frutto del denaro dev' esser domandato: e dalla domanda il corso del frutto principia, quando nella espressa legge non preesista per diritto una tale domanda od in qualche contratto. Ivi.

— Il frutto del danaro dovuto per una cambiale principia a decorrere dal giorno della domanda in giudizio, e non da quello del protesto. Lib. 1. cap. 32. §. 18.

— Il frutto del cambio marittimo non è dovuto anche per lo ritorno, quando si fosse fissato soltanto per l' andata. Lib. 2. cap. 11. §. 13.

— Quando il cambio marittimo rimanga annullato, il frutto straordinario non è dovuto; ma sempre il frutto si ammette secondo il saggio, che nella piazza è corrente, e secondo che le leggi permettono §. 15.

— Il frutto del cambio marittimo confonder non si deve con quello di qualunque altro contratto, e può essere pure ampliato a due terzi del capitale. §§. 20. e 21.

— Il frutto convenuto in un cambio marittimo anche per lo ritorno, quando questo non abbia più effetto, va diminuito di un terzo. §. 38.

— Il frutto del cambio marittimo neppure si deve pagare in proporzione del capitale ricuperato, quando questo capitale non abbia pro-

dotto al prenditore un proporzionato guadagno. §. 44.

— Il frutto straordinario del cambio marittimo neppure per patto è dovuto, quando il capitale si fosse diversamente impiegato, senza esser esposto allo rischio del mare; ma è sempre dovuto il frutto ordinario e massimo senza interpellazione. §. 48.

— Il frutto straordinario del cambio marittimo è dovuto anche senza esser posto nello ritorno allo rischio, quando ne sia ritardata la restituzione; ma in questo caso è necessario il patto o la giudiziale interpellazione. Ivi.

— I crediti anche provenienti dai censi non producono più frutto dopo l'epoca dichiarata del fallimento. Lib. 3. cap. 10. §. 9.

— V. Scadenza

Fuga. L'assicuratore deve pagare il riscatto, e non può esser liberato dalla disgrazia della fuga felicemente non ultimata. Lib. 2. cap. 12. §. 34.

— Quando la fuga un esito felice avesse veduto, ed il fuggito per nuove circostanzè avesse la schiavitù nuovamente incontrato, in questo caso l'assicuratore non è obbligato a pagare alcuna somma in compenso dello riscatto promesso e non avente più luogo. Ivi.

Fuoco. Il fuoco suscitato dal capitano e dalle

persone di equipaggio non entra nelle disgrazie del mare. Lib. 2. cap. 13. §. 5.
— Anche quando per patto la disgrazia del fuoco suscitato dal capitano e dalle persone di equipaggio appartenesse all' assicuratore, la prova è sempre necessaria di tale colpa o delitto. §§. 5. e 6.
Furto. Il legislatore deve pensare a prevenire i furti prima, che vengan commessi. Lib. 1. cap. 3. §. 15.

G

Gabelle. Le gabelle sono le imposizioni, che riguardano solamente gli stabili e derrate. Lib. 1. cap. 18. §. 34.
Gabbieri. I gabbieri sono i marinari destinati a custodire a mettere le vele a levarle a chiuderle a girarle ed a eseguire ogni altro comando del nocchiero sopra le medesime. Lib. 2. cap. 5. §. 9.
Garanzia. I giratari di una cambiale sono solidalmente garanti e non solidalmente obbligati al pagamento. Lib. 1. cap. 26. §. 1.
— Chi non ha posto la sua firma nella cambiale, non è obbligato a garantirne il pagamento. Ivi.
— Ai pericoli marittimi è limitata la garanzia dell' assicuratore. Lib. 2. cap. 14. §. 4.

— La garanzia dev' esser domandata. Lib. 1. cap. 14. §. 7.

— V. Cauzione, Committente, Emolumento, ed Esercitore.

Gelosia. La gelosia de' maestri di non diffondere le loro anche limitate cognizioni fa apprendere con lentezza di molti anni ciò, che poteva apprendersi colla celerità anche di poche ore. Lib. 1. cap. 3. §. 42.

Genio. Il genio degli uomini, per quanto sia grande, dalla materia, che lo circonda, non si lascia sempre, che in alto si sollevi, e spesso col suo peso in basse ed anche in sozze valli seco si trascina. Lib. 1. cap. 5. §. 8.

Gestor negotiorum. Quando uno agisca per gli affari altrui volontariamente senza commissione, questo sarà chiamato col nome di semplice agente di affari, o di procurator volontario, ed è il *negotiorum gestor* dei Latini. Lib. 1. cap. 14. §. 7.

Getto. Il getto nel mare è giustificato solamente dalla necessità del pericolo. Lib. 2. cap. 16. §. 1.

— Al getto si deve premettere una consultazione tra il capitano tra i principali dell'equipaggio e tra gl' interessati del carico: e sulla necessità del sacrificio non si decide secondo l' opinione del primo senza che sia l'opinione conforme a lui o degl' interessati o dell' equipaggio. Ivi.

— Gl' interessati del carico non devono essere solamente informati del getto; ma nella deliberazione del getto dev' esser calcolato anche il loro parere. Ivi.

— Per la deliberazione del getto non si calcola di quante persone ciascuna delle tre parti deliberanti sia composta. Ivi.

— Per la deliberazione del getto non è necessaria una discussione: e neppur si suppone l' esistenza del tempo per poter rediger la deliberazione in iscritto. Ivi.

— Dopo la deliberazione del getto, l'esecuzione di esso appartiene al capitano; ma egli soltato consultivamente deve udire i principali dell' equipaggio per giustificare la sua condotta. §. 2.

— Gli atti della deliberazione della esecuzione del getto si devono redigere in iscritto negli autentici registri subito, che il mezzo ci sarà di farlo coi motivi del getto e colle firme dei deliberanti e coi motivi ancora di rifiuto in firmare. §. 3.

— Nell' arrivo al primo porto il capitano dentro le ore ventiquattro deve in addizione dei suoi rapporti esporre gli atti della deliberazione e della esecuzione del getto. Ivi.

— La valutazione del getto per la ripartizione si deve fare dalla diligenza del capitano nel luogo dello scarico e per mezzo dei periti. §. 4.

— Le parti possono la valutazione del getto fare senza il concorso dei periti. Ivi.

— Quando per dificienza di convenzione fra le parti si debbano scegliere i periti per la ripartizione del getto si ricorre per la nomina dei periti al tribunale del commercio, che sia competente nel luogo dello scarico: e se il tribunale di commercio non fosse nello stesso luogo, i caricatori e gli armatori di un bastimento non si devono, per ottenere la nomina dei periti, obbligare a dipartirsi dallo stesso luogo di scarico. §. 5.

— Per la nomina dei periti sulla ripartizione del getto, in mancanza del tribunale di commercio nel luogo dello scarico e del console nazionale, ne fa le veci il giusdicente locale. §§. 5. 6. e 8.

— Il tribunale o giudice, che nomina i periti per la ripartizione del getto, non ha estesa la facoltà oltre la semplice deputazione dei periti e la esecuzione delle perizie. §§. 6. e 8.

— I periti per la ripartizione del getto devono prestare il giuramento prima di procedere alle loro operazioni. §. 6.

— Sono nulle le perizie per la ripartizione del getto, se i periti non abbiano premesso il giuramento. Ivi.

— I periti per la ripartizione del getto stimano la quantità e desumono la stima dei ca-

pitali gettati dal prezzo corrente nel luogo dello scarico al momento del getto. §§. 7. e 10.

— I periti per la ripartizione del getto calcolano la quantità per istabilire il prezzo, e non per fissare la ripartizione, col peso col numero e colla misura delle merci. Ivi.

— La qualità delle merci nella ripartizione del getto si conosce principalmente dalle fatture e dalle polizze di carico. Ivi.

— Neppure degli uomini schiavi e dei condannati a vita è permesso il getto. §§. 19. e 20.

— La reiterazione del getto un solo getto forma col primo e coll' ultimo. §. 23.

— Le merci di un getto, se vengano ricuperate, non contribuiscono alle spese di un getto reiterato e posteriore alla perdita delle stesse merci. Ivi.

— Il carico di sotterfugio è il primo nei pericoli ad essser gettato. §. 25.

— Il danno, che avvenne al bastimento, è tutto a carico del proprietario, se non sia stato prodotto per cagione diretta o mediata del getto. §. 28.

— V. Contributo.

Gioja. V. Allegrezza.

Giornale. Il giornale è un libro, o registro, che i commercianti sono in obbligo di tenere, il quale indica e precisa a giorno per giorno tutte, senza eccettuazione, le proprie opera-

zioni di commercio, ed a mese per mese le spese della propria casa e famiglia e tutto ciò, che per qualunque titolo egli riceva indipendentemente dagli altri libri, o registri, che pure in uso esistono, del commercio. Lib. 1. cap. 4. §. 4.

— Il giornale dev' esser firmato. §. 9.

— Il giornale non solamente dev' esser numerato nelle pagini o carte; ma dev' essere firmato in ciascuna pagina o carta da un giudice del tribunal di commercio. §. 13.

Giorno. Il giorno è racchiuso in 24. ore, ed incomincia senza preferenza di ora. Lib. 1. cap. 30. §. 2,

— Il giorno della data non fa parte del termine, dentro cui si chiuda uno spazio di tempo. Cap. 24. §. 5.

— V. Scadenza, e Testa.

Giovane. Quando i giovani sieno giunti agli anni quattordici, generalmente i loro organi sono giunti in uno stato di sufficiente sviluppo, per cui la *persona* non ha più bisogno di soccorso. Lib. 1. cap. 2. §. 18.

— Il giovane privo del padre potrà dopo l'anno decimoquarto dell' età sua amministrare le sue proprietà; ma non potrà contrattare. Ivi.

— Perchè un giovane possa liberamente commerciare non basta la paterna emancipazione. Ivi.

— Un giovane in quattro anni dopo la pu-

bertà può avere avuto, anche in punto di commercio, un ammaestramento ed una sufficiente esperienza §. 19.

— Qualunque giovane, anche senza esser commerciante, giunto all' età di 18. anni e con espressa autorizzazione del padre, o di chi il padre rappresenta, avrà legittimamente fatto ogni sorta di atti, che sieno dichiarati atti di commercio. §. 27.

— Un giovane di anni 18., che dal diritto si consideri emancipato, e che abbia un peculio da poterne liberamente disporre, può far per se stesso liberamente e legittimamente qualunque atto di commercio. Ivi.

— Si richieggono tre requisiti perchè un giovane possa esser commerciante: 1. l' età di anni 18. compiuti; 2. l' emancipazione; e 3. l' autorità di poter disporre. Ivi.

— Il giovane commerciante non può prima degli anni 21. validamente contrattare fnori del commercio, che esercita. §. 21.

— V. Atti, Età, Figlio, e Minore.

Gioventù. La gioventù per natura anèla l'acquisto di ciò, che conosce o crede esser per lei vantaggioso. Lib. 1. cap. 3. §. 43.

Girante. Il girante della cambiale è quello, che a se stesso sostituisce un' altra persona per ricevere il danaro all' epoca della scadenza. Lib. 1. cap. 19. §. 9.

Girata. La girata di una cambiale si chiama anche *indossamento*. Lib. 1. cap. 25. §. 1.

— La girata è l'atto scritto sul dorso di una cambiale, con cui uno mette un altro in possesso della stessa cambiale. Ivi.

— La girata è un termine generico, il quale comprende il possesso, che si concede di una cambiale tanto con trasferirne la proprietà, quanto con darne per essa il semplice incarico di procuratore o commissionario. Ivi.

— La girata si distingue in due specie; una delle quali si chiama *girata regolare*, e l'altra *girata irregolare*. Ivi.

— La girata regolare è l'atto scritto sul dorso di una cambiale, con cui uno mette un altro in *proprietà* della stessa cambiale. Ivi.

— La girata irregolare è l'atto scritto sul dorso di una cambiale, con cui uno conferisce ad un altro la facoltà di rappresentarlo nel negoziare o riscuotere la cambiale medesima. Ivi.

— La girata, per trasferire la proprietà nel giratario, deve contenere la data il valore somministrato espressamente e determinatamente ed il nome del medesimo giratario. Ivi.

— La girata anche regolare può contenere in se stessa solamente la procura; ma si deve in questo caso provare, che i termini della girata sieno stati posti per apparenza e senza effetto di dominio. §. 4.

— La girata fatta in un atto separato dalla cambiale è una semplice cessione. Ivi.
— La girata in bianco non trasferisce la proprietà della cambiale. §. 36.
— Nella girata delle cambiali è sempre necessaria la firma del girante. §§. 37. 38. e 39.
— Nella girata irregolare si può lasciare il nome del giratario. §. 40.
— Colla girata irregolare di una cambiale si ha una procura speciale da poter liberamente disporre della cambiale stessa e di trasferirne anche ad altri il dominio. §§. 42. e 43.
— I biglietti all'ordine si possono girare, come si girano le cambiali. Cap. 33. §. 9.
— V. Cessione, e Firma.
Giratario. Il giratario della cambiale è la persona, che il remittente sostituisce a se stesso per ricevere il danaro all'epoca delle scadenza. Lib. 1. cap. 9. §. 9.
— Il giratario, a differenza del cessionario, non deve escutere il debitore. Cap. 25. §. 7.
— Il giratario, che soffre qualche eccezione dal trattario, ha il diritto di rivalsa contro il girante. §. 18.
— I giratari proprietari non possono dai giranti essere inibiti nella riscossione; ma luogo ha questa inibizione negli altri giratari §. 34.
— Il trattario non deve indagare la persona del giratario. §. 40.

— Il giratario non può dimostrare la sua proprietà della cambiale con prove dalla girata distinte. §. 33.

— V. Garanzia

Giudice. I tribunali ed i giudici sono i depositari della giustizia, che devono amministrare. Lib. 1. cap. 10. §. 5.

— I giudici in un medesimo tribunale sono eguali, ed hanno un' eguale giurisdizione. §. 21.

— I giudici non sono legislatori. Cap. 17. §. 8.

— Il lasciare i casi allo arbitrio del giudice è sempre un vizio di legislazione. Cap. 30 §. 21.

— Il giudice deve regolarsi sui principj del diritto, e non sulle circostanze dei fatti. Ivi.

— Il giudice non deve in cause civili conoscere la morale dei litiganti. Cap. 25. §. 24.

— I giudici non possono delegare ad altri ciò, che possono fare da se stessi. Cap. 1. §. 5.

— Il padre ed altri di famiglia non bastano a conoscere l'utile del minore senza l'intervento del giudice. Cap. 2. §. 36.

— I soci non possono esser giudici fra loro. Cap. 6. §. 99.

— Non si può un giudice o cancelliere obbligare alla occupazione dell'intiera giornata. Lib. 3. cap. 8. §. 1.

— V. Giudizio, Giureconsulti, Magistrati, e Tribunali.

Giudizio. Non è lecito ad alcuno di promuove-

re delle istanze alla giustizia contrarie. Lib. 1. cap. 6. §. 58.
— E' legittimamente chiunque chiamato in giudizio con personale interpellazione. §. 79.
— Chiunque in commercio può esser recato in giudizio, dove la obbligazione sia stata contratta. §. 81.
— La obbligazione si contrae anche in giudizio. Cap. 10. §. 8.
— Nei giudizi commerciali dovrebbero i commercianti entrare solamente per periti, quando abbisognasse la pura verificazione dei fatti secondo i diversi rami di mercatura. Lib. 4. cap. 2. §. 1.
— I commercianti neppure sono idonei ad esser giudici consultori per le controversie sul fatto. §. 5.
— V. Domicilio, Processura, e Sentenza.

Giuoco. V. Scommessa

Giuramento. Il giuramento è un atto di religione, con cui nello affermare la verità di una cosa si chiama Iddio in testimonio, e s' invoca la giusta e divina vendetta per la falsa asserzione. Lib. 1. cap. 25. §. 20.
— La invocazione di Dio si contiene nella essenza del giuramento senza necessità di esprimerla Ivi.
— Il giuramento dev' esser' eseguito con tutto lo apparato delle formalità giudiziarie. Ivi.
— Il giuramento si eseguisce innanzi ad un

giudice e per gli atti di un cancelliere : e si esprime dall'affermazione di giurare quanto si dice colla invocazioue di Dio. Ivi.

— Ogni giuramento si deve fare secondo lo rito di quella religione, alla quale chi giura pubblicamente appartiene Ivi.

— Gli spergiuri divengono infami. Ivi.

— Il giuramento non ha mai luogo che in deficienza di prove. §§. 20. e 22.

— Il rifiuto di giurare serve di prova. §. 22.

— Non è rifiuto di giuramento l' atto di chi si riporti al giuramento del suo oppositore. Ivi.

— Il rimedio estremo di prova, che si ha nel giuramento decisivo, non viene giammai dalla legge vietato. Lib. 2. cap. 11. §. 7.

— Anche chi abituato fosse ad agire contro l'intimo sentimento, spesso da un falso giuramento si astiene per non trovarsi esposto ad un giudizio criminale sulla possibilità di una opposta prova. Cap. 17. §. 8.

— Il giuramento, che si deferisce ad uno dei litiganti in mancanza di prova, è decisivo : e per questa sua natura si chiama *giuramento-decisivo.* Ivi.

— Il giuramento decisivo si chiama anche *partito.* Lib. 1. cap. 25. §. 22.

— Il *giuramento-suppletorio* è quello, che si dà a chi esibisca un documento formante una semiprova. §. 23.

— Il giuramento suppletorio dev' esser sempre deferito a chi solamente la semiprova produce. §. 24.
— Non è vera la regola, che il giuramento si debba dal giudice deferire al più degno. Ivi.
— La preferenza di giurare allora ha luogo soltanto, quando il giuramento non sia suppletorio; ma quando i testimonii dedotti dalle parti litiganti sieno fra loro in opposizione sulla vera esistenza dei fatti. Ivi.
— Il *giuramento-estimatorio* è quello, che si deferisce a chi abbia provato in genere la sua azione, e non possa provarla in ispecie. §. 25.
— Il giuramento estimatorio è compreso nelle teorie del suppletorio. Ivi.
— Non tiene la promessa fatta anche con giuramento di continuare nella stessa commissione. Cap. 14. §. 24.
Giureconsulti. Ai giureconsulti soltanto si addice di giudicare anche le commerciali questioni. Lib. 4. cap. 2. §. 1,
— In buona fede i diritti dei commmercianti sempre rimangono soffocati, se giudicar si lasciano dai giudici, che non sieno giuristi. §. 2·
— Nello ammiragliato dovrebbero alcuni consiglieri essere giureconsulti. Lib. 2. cap. 7. §. 13.
Giurisdizione. La giurisdizione è la facoltà conferita ai magistrati di pronunciare il giudizio

nelle cause private e di farlo eseguire. Lib. 4. cap. 1. §. 1.
— L' effetto della giurisdizione è l' atto di giustizia, che si esercita dal solo capo della repubblica. Lib. 1. cap. 31. §. 3.
— Una stessa lite da due tribunali nello stesso grado non può esser decisa. Lib. 4. cap. 1. §. 8.
— Ci sieno o non ci sieno i commercianti, i tribunali di commercio se giudichino anche per consenso delle parti, non possono mai contro le persone non commercianti e per atti non riputati di commercio rilasciare il mandato personale nè denegare la dilazione e neppure qualunque altro beneficio conceduto ai litiganti dalle leggi comuni. Ivi.
— Il tribunale non dubita di sua giurisdizione. Lib. 1. cap. 10. §. 2.
— Si deve seguire il foro dello reo. Cap. 20. §. 27.
— I tribunali di commercio sono istituiti per giudicare di tutte le controversie relative alle obbligazioni e contrattazioni tra negozianti mercanti e banchieri e per tutte le cause tra ogni sorte di persone relative agli atti di commercio. Ivi.
— Il tribunale di commercio deve decidere anche le controversie dei giudizi ordinari; purchè la questione non abbia che fare col

diritto comune, e che vi sia l'eccezione del diritto commerciale. Cap. 10. §. 1.
— Il tribunale di commercio è autorizzato a conoscere la propria sua competenza. Ivi.
— La giurisdizione commerciale si divide tra i consoli gli ammiragli ed i tribunali di commercio. Lib. 4. cap. 1. §. 1.
— Negli Stati dell' Italia la giurisdizione degli ammiragli è riunita nei tribunali di commercio. Ivi.
— La giurisdizione dei tribunali criminali non è superiore a quella dei tribunali commerciali ; ma ciascuno anche nei fallimenti deve agire separatamente ed indipendentemente dall' altro. Lib. 3. cap. 22. §. 1.
— Il consenso delle parti in pregiudizio della giurisdizione ordinaria non sana la nullità. Lib. 1. cap. 10. §. 2.
— Chi si costituisce reo volontario, non può costituirsi avanti al tribunale ordinario, qualora sia competente il tribunale di commercio. Ivi.
— Se gli arbitri non pronunziano dentro il termine stabilito, cessa in essi la giurisdizione sopra i litiganti. §. 14.
— La giurisdizione degli arbitri può esser prorogata dal consenso anche tacito dei litiganti. Ivi.
— La giurisdizione di commercio non dovreb-

be sottoposta essere al privilegio esclusivo del foro ecclesiastico. Lib. 4. cap. 1. §. 9.

— I tribunali di commercio non possono estendere la loro giurisdizione fuori delle operazioni commerciali. §. 10.

— Quando espresso non sia l'oggetto del contratto tra i commercianti per il contratto stesso, è competente il tribunale di commercio. §. 2.

— Per oggetti ed atti commerciali anche i non commercianti sono sottoposti alla giurisdizione del tribunale di commercio. Ivi.

— Non si può acconsentire nella giurisdizione dei tribunali di commercio sulle questioni, per le quali non sono essi di competenza. §. 8.

— Si può acconsentire nella giurisdizione dei tribunali: ed anche dalle parti col silenzio s'intende prestato il consenso per le lettere di cambio non tratte da una in altra piazza, pei biglietti all'ordine, e pei pagherò di piazza, quando pure sieno fatti per oggetti non commerciali e da persone non commercianti. Ivi.

— Se il reo convenuto ricusi di prestare il suo consenso nella giurisdizione del tribunale di commercio, questo deve il giudizio rimettere ai tribunali ordinari. Ivi.

— Se le lettere di cambio tratte da un luogo all'altro, e non di piazza in piazza, od

i biglietti all' ordine, od i pagherò di piazza per oggetti non commerciali e fatti dai non commercianti conterranno le firme o girate anche di persone commercianti, allora queste non possono esser tradotte fuori del tribunale di commercio, e gli altri vengono pure giudicati dal tribunale medesimo. Ivi.

— V. Atti di commercio, Citazione, Competenza, Declinatoria, Foro ecclesiastico, Foro misto, Nullità, Processura, e Tribunale.

Giurisprudenza. La perizia nella scienza del giusto e dell' ingiusto una notizia richiede di tutte le divine ed umane cose. Lib. 2. cap. 7. §. 13.

— V. Leggi

Giustificazioni. V. Presunzioni

Giustizia. L' amministrazione della giustizia e la cognizione della verità sono d' interesse comune. Lib. 1. cap. 4. §. 28.

— Tutti abbiamo l' obbligo di concorrere allo scoprimento del vero ed all' amministrazione della giustizia. §. 36.

— La giustizia deve dipendere dalle leggi e dai fatti. Cap. 10. §. 16.

— La giustizia non dev' essere ritardata, quando la giustizia stessa non esiga il ritardo. §. 17.

— La giustizia non vuole il ritardo, quando abbia fissato il termine di esser posta in esecuzione. Ivi.

— Quando si operi contro le leggi, si opera contro la giustizia. §. 20.
— Chi opera contro la giustizia, opera contro l' equità. Ivi.
— Gli atti di giustizia al principe esclusivamente appartengono. Cap. 31. §. 3.
— V. Equità, e Legge
Governo. Per difendere la libertà dell' uomo si sono stabilite le forme di ciascun Governo. Lib. 1. cap. 3. §. 2.
— Ogni Governo è diretto a mantenere la libertà ed a togliere l' indipendenza. §. 49.
— L' oggetto primario di qualunque Governo è quello di decidere le liti dei popoli. Lib. 4. cap. 2. §. 6.
— Dove il Governo troppo s' interessi nel commercio de' popoli, questi sono sempre infelici. Lib. 1. cap. 3. §. 2.
— V. Sensali.
Graduazione. Nello graduazione dei debiti affetti ad un bastimento si dà la preferenza ai diversi titoli secondo l' ordine seguente: 1. le spese giudiziali: 2. i diritti di pilotaggio tonnellagio scalo ormeggiamento ancoraggio darsena o mandraccio: 3. le paghe del guardiano e le spese di guardia del bastimento dal momento del suo ingresso nel porto sino alla vendita: 4. lo affitto de' magazzeni, ove si trovino depositate le vele i cordaggi, ed ogni sorte di attrezzi: 5. le spese di manu-

tenzione del bastimento e de' suoi attrezzi ed arredi, dopo il suo ultimo viaggio ed ingresso nel porto: 6. i salari ed emolumenti del capitano e di altre persone dell' equipaggio impiegate nell' ultimo viaggio: 7. le somme imprestate al capitano pei bisogni del bastimento, durante l' ultimo viaggio, ed in rimborso del prezzo delle mercanzie da lui vendute per lo stesso oggetto: 8. le somme dovute al venditore ai somministratori ed operari impiegat i alla costruzione, se il bastimento non abbia fatto ancora alcun viaggio, le somme dovute ai creditori per le provviste, i lavori di mano - d' opera e di rimpalmatura le vettovaglie e l' armamento e corredo prima della partenza del bastimento, se abbia già navigato: 9. le somme imprestate a cambio marittimo sopra il corpo la chiglia gli attrezzi e gli arredi, od imprestate pel riattamento per le vettovaglie e per l' armamento o corredo prima della partenza del bastimento: 10. l' ammontare dei premi di assicurazione fatta snl corpo chiglia attrezzi arredi o sull' armamento e corredo del bastimento dovuti per l' ultimo viaggio: 11. i danni ed interessi dovuti ai noleggiatori per mancanza di consegna delle mercanzie, che abbiano essi caricato, o pel rimborso delle avarie sofferte delle dette mercanzie con colpa

del capitano o dell' equipaggio. Lib. 2. cap. 1. §§. 21. 30. 31. 39. 40. 41. e 42.

— V. Distribuzione

Grido. Il grido e pubblicazione della vendita è lo avviso, che se ne manifesta in pubblico con alta ed intelligibile voce. Lib. 2. cap. 2. §. 13.

Grippiale. Il grippiale è quel segno, che ha ogni bastimento ancorato per impedire coll'avvertenza del proprio luogo l' avvicinamento degli altri bastimenti. Lib. 2. cap. 15. §. 20.

Guadagno. Il guardiano non si può assicurare. Lib. 2. cap. 12. §. 31.

— V. Danno, Frutto di denaro, e Lucro.

Guardia. V. Capi di guardia.

Guardiano. Il guardiano del bastimento è quegli, cui non solamente è affidato l' incarico di custodire e di tener pronti ad ogni cenno gli attrezzi necessari alla navigazione; ma d' invigilare sulla prontezza degli altri operari e sopra i loro strumenti, come ancora d' istruirli e di diriggerli. Lib. 2. cap. 5. §. 4.

— Il guardiano del bastimento ha diritto ad un maggiore stipendio, e ad esso spettano gli avvanzi delle parti minute, che inutili sieno al bastimento, come anche a lui solo spetta la metà delle mancie e delle vesti giornaliere del passeggiere, che muoja sul bastimento, e dall' altra metà esso si esclude per doversi dividere fra gli altri marinari. Ivi.

Guerrra. Il premio dell' assicurazione stabilita in tempo di pace si deve aumentare per la sopravenienza della guerra in proporzione della maggiore durata o tragitto. Lib. 2. cap. 12. §. 42.
— V. Avaria , e Detenzione.

I

Ignoranza. La esistenza delle università commerciali ha sempre contribuito all' assoluta ignoranza. Lib. 1. cap 3. §. 42.
— Dall' ignoranza dei commercianti hanno spesso principio anche i fallimenti e le bancherotte. §. 44.
— Se i commercianti sieno ignoranti , neppur sapranno dirigere le loro negoziazioni. Ivi.
— L' ignoranza delle leggi commerciali scusa il non commerciante. Cap. 4. §. 21.
— Se il piloto si sia posto in viaggio senza conoscere l' arte sua , egli non dev' essere pagato , e deve restituire le anticipazioni , che avesse ricevuto. Lib. 2. cap. 1. §§. 26. e 29.
— Quando il piloto , prima che gli altri si avveggano di sua imperizia , ne faccia l' avvertenza da se stesso nell' andata , in questo caso si deve pagare l' avvertenza stessa colla metà del salario. Quando poi l'avvertenza suddetta sia fatta nello ritorno , in quest' altro

caso deve esser compensata collo intiero pagamento. §§. 26. e 27.

— Il piloto anche odierno è sottoposto per la sua imperizia alla pena capitale, quando si sia accinto al viaggio con dolo, ed anche quando cooperi dolosamente nel naufragio. §. 29.

— Se la imperizia del piloto odierno produca senza un qualche disastro, egli è sottoposto alla rifazione dei danni, rimane inabilitato per sempre a tal mestiere, e deve pagare un' ammenda di cento franchi. Ivi.

— Sebbene il piloto non abbia prodotto alcun danno; pure per la ubbriachezza in viaggio è sottoposto alla pena di pagare mezzo scudo e di essere sospeso un mese nell' esercizio dell' arte sua. Ivi.

— Per ignoranza non si possono sciogliere le obbligazioni contratte con altri. Lib. 2. cap. 13. §. 7.

— Il fatto ignoto si presume sempre favorevole al delinquente. Cap. 13. §. 34.

— Non può alcuno mai allegare ignoranza di un fatto, quando la notizia gli fosse pervenuta nel proprio domicilio colla notificazione in pubblica forma. Cap. 14. §. 43.

— V. Imperizia, e Leggi

Imballaggio. Il capitano non garantisce i danni, che alle merci avvenghino per l' imballaggio. Lib. 2. cap. 4. §. 19.

Imperizia. E' colpa pure la imperizia. Lib. 1. cap. 16. §. 3., e lib. 2. cap. 4. §. 20.

Impiegato. Un pubblico ufficiale, per esser rimosso dal suo posto, conviene, ch' egli abbia commesso un mancamento in officio. Lib. 2. cap. 6. §. 26.

— Tutti gli impiegati nei porti e nelle spiagge, sebbene dal principe abbiano avuto direttamente la nomina, dipendono in tutto dal grande-ammiraglio. Cap. 7. §. 18.

— V. Commesso, Delitto, Dottori, Promozione, e Rimozione.

Impiego. All' impiego specialmente consolare dovrebbero succedere quelli, che suppliscono graduatamente alla mancanza del console. Lib. 2. cap. 6. §. 27., e cap. 7. §. 6.

— Non possono succedere ad alcuno impiego consolare i drogmani, o dragomani, nè il segretario, o cancelliere del consolato. §. 28.

— Gl' impieghi nei porti e nelle spiaggie è di nomina del grande-ammiraglio; purchè questa nomina non sia stata riservata dal principe a se stesso. Ivi.

— V. Infamia

Impietta. V. Accomenda, ed Implicita.

Implicita. Implicita è il contratto stesso di accomenda colla sola variazione, che chi pone la fatica o l' industria prende sul guadagno un tanto per cento. Lib. 2. cap. 11. §. 53.

— L'implicita non è sottoposta ad alcuna regola del contratto di società. §. 54.
Impossibile. Alcuno non è obbligato di far ciò, che sia impossibile. Lib. 1. cap. 14. §. 24., cap. 16. §. 6., cap. 30. §§. 18. e 22., e lib. 2. cap. 11. §. 39.
— V. Attore
Imposizione. Le imposizioni non debbono essere generalmente abolite. Lib. 1. cap. 3. §. 55.
— V. Tributo
Imprestito. V. Prestito, Presunzione, e Rischio.
Impuberi. Gli organi degli impuberi sono delicati: e la loro debolezza dev' esser soccorsa. I padri hanno degl' impuberi esclusivamente il diritto. Lib. 1. cap. 2. §. 18.
Incanto V. Appalto
Incarico. V. Officio
Incetta. La rinuncia all' incetta è l' abbandono degli oggetti assicurati agli assicuratori. Lib. 2. cap. 14. §. 1.
— V. Abbandono
Indebito. Siccome il pagamento suppone un debito; così quando la supposizione sia falsa, si deve il pagamento restituire. Lib. 1. cap. 28. §. 28.
Indennità. La indennità del capitano dev' esser franca. Lib. 2. cap. 10. §. 18.
— La indennità del capitano ha col nolo l'istesso grado di preferenza. §. 79.
— V. Scarico

Indennizzo. L'indennizzo neppur del mezzo per cento ha luogo in favore dell'assicuratore, quando il contratto ad istanza di lui si rescinda, o si sciolga, o si annulli. Lib. 2. cap. 13. §. 33.

Indicazione. Nell'assicurazione l'indicazione del carico non si può mettere. Lib. 2. cap. 13. §. 11.

— Nell'assicurazione la mancanza dell'indicazione del carico è punita colla pena, che gli assicuratori non risponderanno dei danni o perdite delle merci non indicate. Ivi.

— Nell'assicurazione la mancanza dell'indicazione del carico non è punita, quando l'assicurato all'epoca della sottoscrizione della polizza la natura del carico abbia ignorato. Ivi.

Indipendenza. La indipendenza distrugge il corpo sociale. Lib. 1. cap. 3. §. 14.

— Colle leggi disciplinari l'indipendenza svanisce. §. 39.

— V. Leggi.

Indolenza. V. Tempo

Industria. Non sono commercianti quelli, che non facciano oggetti d'industria per proprio conto. Lib. 1. cap. 2. §. 7.

— L'industria può essere un capitale incorporale. Cap. 5. §. 6.

— Quando si dia il caso in un contratto di società, che i soci non sieno in parti eguali, e nulla siasi stabilito sul certo valor del-

l'industria, quello, che abbia recato la sola industria, dev'essere considerato come l'altro dei soci, che abbia meno di tutti posto in comunione. §. 15.
— Il credito l'industria e le relazioni formano un capitale. Cap. 6. §. 63
— V. Prudenza
Infamia. La infamia è la pnbblica disapprovazione, che toglie al cittadino ogni confidenza sociale. Lib. 1. cap. 25. §. 21.
— La infamia è una pena, che dev'essere inflitta con parsimonia. Ivi.
— Se si dichiari infame uno per piccoli delitti, la infamia diviene una piccola pena pei gravi delitti, che la esigono. Ivi.
— Il fallimento semplice non porta certamente *di diritto* l'infamia. Lib. 3. cap. 21. §. 1.
— Durante la processura del fallimento, il fallito ha un' infamia di fatto. Ivi.
— Durante la processura del fallimento, il fallito aver non deve l'esercizio dei pubblici impieghi, e non deve portare ne fruire delle distinzioni di sua nobiltà. Ivi.
— La bancarotta dolosa porta l'infamia di diritto. §. 2.
Infortunio. V. Disgrazia
Ingaggio. V. Arrollamento, ed Equipaggio.
Inganno. V. Dolo, Falsità, e Prescrizione.
Ingresso. Il bastimento piccolo deve lasciare al

bastimento grosso la preferenza d' ingresso nel porto. Lib. 2. cap. 15. §. 18.
— Nell' uscita e nell' ingresso dei bastimenti si deve premettere l' avvertenza. Ivi.
— L' ingresso dev' esser sempre preferito all' uscita dei bastimenti. Ivi.
— V. Approdamento
Inibizione. Il pagamento può essere inibito anche al presentatore di una cambiale. Lib. 1. cap. 28. §. 14.
Innavigabilità. Quando l'innavigabilità non si potesse provare, la prova si presume, che l'innavigabilità sia per difetto intrinseco del bastimento. Lib. 2. cap. 14. §. 6.
— L' innavigabilità per difetto intrinseco del bastimento esclusa non è dalla visita precedente, che lo stato assicurò di poter navigare. Ivi.
— L' innavigabilità è assoluta: e per deficienza di riparazione si deve ammettere, anche quando, per avere questa riparazione, al capitano manchino i mezzi. §. 8.
— Lo stato d' innavigabilità si deve agli assicuratori notificare. Ivi.
— Se l' innavigabilità fosse giudicata esistere in un bastimento per mancanza di una riparazione, la prova di questo giudizio non basta per far l' abbandono; ma la prova si deve aggiungere della impossibilità di far l'abbandono. Ivi.

— Per far l'abbandono a titolo d'innavigabilità, il caricatore deve prima dimostrare, che sia senza mezzo di essere riparata. §. 39.

Innesto. Ogni lavoro, sul quale possa cadere un innesto, all'artefice o fabbricatore è lecito di farlo nel modo, che più gli aggradi. Lib. 1. cap. 3. §. 16.

Inservienti alla prora. V. Pruvieri.

Instituzioni. V. Codice.

Intenzione. Per l'effetto contrario non dev'esser punita la rettitudine dell'intenzione. Lib. 1. cap. 14. §. 13.

Interesse. La parola interesse esprime la relazione che passa tra una ed un altra cosa. Lib. 1. cap. 21. §. 2.

— La parola interesse si usa in luogo di utilità, che ogni cosa produce. Ivi.

— L'interesse è il valore del denaro, che si consegna e riceve in altro tempo. §. 1.

— Lo spirito d'interesse sempre predomina negli uomini, quando all'onore non si opponga, e quando gli altri effetti si trovino in uno stato d'indifferenza. Cap. 13. §. 5.

— V. Frutto.

Interpellazione. V. Citazione.

Interpetrazione. Le obbligazioni non si possono interpetrare a danno del sovvenuto. Lib. 2. cap. 11. §. 29.

Interpetri. V. Dottori.

Intervento. V. Approvazione.

Intimazione. L' intimazione degli avvisi e della voce di perdita del bastimento o carico si deve mandare o dall' assicuratore o dall' assicurato secondo i rispettivi interessi. Lib. 2. cap. 14. §. 16.
— E' obbligatoria la notificazione della preda; come obbligatoria è la notificazione anche dello riscatto, se dal caricatore si effettui. §. 41.
— La notificazione della preda o dello riscatto ritardare non si deve subito, che se ne presentino i mezzi. Ivi.
— Non avvi bisogno di notificare un fatto a chi coi propri occhi lo abbia veduto. §. 43.
— Il silenzio dell' assicuratore anche presente e l'espressa disapprovazione di lui per un riscatto non dispensano il caricatore dal notificarlo. Ivi.
— L' intimazione dello riscatto, per eccezione di regola generale, non si deve omettere dal caricatore, quantunque l' assicuratore fosse presente. Ivi.
— V. Accettazione, Atto giudiziale, ed Ignoranza.
Inventario. Il giudice commissario non può contraddire alla confezione dell' inventario ordinata dal tribunale; ma se vi nascessero delle scissure, egli ne potrebbe fare al tribunale il rapporto. Lib. 3. cap. 8. §. 1.

— Nella confezione dell'inventario i sindaci si devono fare coadjuvare dai periti. Ivi.

— Il giudice o cancelliere, che assista all'inventario colla rimozione dei sigilli, deve firmare l'inventario medesimo. Ivi.

— Anche il fallito si deve chiamare alla confezione dell'inventario. §. 2.

— I magistrati criminali devono nei fallimenti anche semplici esaminare l'estratto dall'inventario §. 3.

— Gli agenti ed i sindaci dentro giorni otto dall'assunzione delle loro funzioni devono ai magistrati od alle cancellerie criminali fare il rapporto dello stato del fallimento anche semplice col trasmetter pure un estratto dell'inventario. Ivi.

— V. Descrizione.

Ipoteca. L'ipoteca al creditore dà una preminenza per la maggiore sicurezza di ricupera del suo capitale. Lib. 3. cap. 15. §. 1.

— Il creditore ipotecario esercitar può l'azione anche sopra gli oggetti a di lui maggiore sicurezza non iscritti. Ivi.

— Quando la vendita dei mobili appartenenti al fallito precedesse quella degli stabili, deve il creditore ipotecario entrare a parte sulla distribuzione del prezzo nello stesso modo e colla stessa proporzione degli altri creditori. Ivi.

— I creditori non iscritti nell'ipoteca entra-

rio nel prezzo degli stabili, che il credito ecceda del creditore iscritto. Ivi.

— Il creditore non ha il privilegio e l'ipoteca, se innanzi ai dieci giorni, che precedano il fallimento, egli non sia giunto ad esercitare il suo diritto. Cap. 1. §. 12.

— Il privilegio e l'ipoteca legittimamente si acquista dentro anche i dieci giorni, che precedano il fallimento, quando cada sopra i beni, di cui entro i medesimi dieci giorni ne venga il possesso al fallito. §. 18.

— La nullità dell'iscrizione ipotecaria, presa dentro i dieci giorni, che precedano il fallito, non ha bisogno di esser dichiarata in giudizio. §. 19.

— Chi sia garantito da una ipoteca, non deve premettere la costituzione in mora del debitore, come nel pegno, per promuovere una qualunque azione in forza della promessa, che gli concesse il privilegio anche dell' ipoteca. Cap. 15. §. 1.

— Coll' ipoteca nè la proprietà e neppure il possesso dal creditore si ottiene. Ivi.

Irregolarita. La irregolarita delle forme in una cambiale si può correggere con un' altra. Lib. 1. cap. 20. §. 17.

Iscrizione. Il cambio marittimo per conservare i suoi privilegi dev' essere iscritto dentro dieci giorni nella cancelleria del tribunale di commercio del luogo, dove fu stipolato: e se la

stipolazione si fosse fatta fuori dello Stato, deve risultarne l' autenticità dai registri del viaggio tenuto nelle debite forme. Lib. 2. cap. 11. §. 17.

— V. Ipoteca

Istitore. L' istitore si chiama ancora preposto o fattore od amministratore. Lib. 1. cap. 14. §. 3.

— Il commissionario, fattore o preposto si dice istitore, perchè i Latini così appunto li chiamavano. §. 5.

— L' istitore è quegli, che si preponga da un commerciante ad amministrare il di lui negozio. §. 2.

— L' istitore può essere anche figlio di famiglia o donna o pupillo o servo. §. 3.

— L' istitore è diverso dal complimentario. Ivi.

— Gl' istitori non sono commercianti. §. 7.

— Le azioni contro il fatto degl' istitori sono regolate secondo le disposizioni del diritto civile. §. 7.

— L' istitore opera, non già in vece del committente, ma in di lui ajuto e sotto la di lui vigilanza. §. 6.

— L' istitore agisce in altrui rappresentanza. Cap. 7. §. 3.

— L' istitore è obbligato di dedicare intieramente se stesso in servizio del commercio pel principale. Cap. 14. §. 7.

— L' istitore si deputa col fatto dell' amministrazione. §. 6.

— L' istitore non può farsi rappresentare da altri nelle operazioni, ch' egli debba far da se stesso. §. 7.
— L' istitore non può altri deputare ad amministrare il negozio, cui egli è stato preposto. §. 14.
— Chi contragga con persona da un istitore deputatà, non ha azione o diritto contro il principale dell' Istitore. §. 7.
— Gl' istitori hanno la garanzia dei principali. Cap. 6. §. 43.
— Chi contragga con un commesso o deputato da qualunque istitore ha azione contro il medesimo istitore. Cap. 14. §. 7.
— L' istitore non obbliga il principale negli affari, che non abbiano che fare col negozio, a cui sia preposto, sebbene dichiari egli di contrattare pel medesimo suo principale. Ivi
— L' istitore neppure obbligato è alla rifazione de' danni, se il dolo non si prova delle sue operazioni. §. 9.
— Il principale non è obbligato ai contratti dell' istitore, sebbene questi contratti sieno stati fatti in nome dello stesso principale, quando sieno estranei al negozio che l' Istitore amministri. §. 5.
— L' istitore verso i terzi non è obbligato del proprio. Cap. 7. §. 3.
— Quando uno sia istitore di più principali, ed i principali abbiano distinti negozi, cia-

scun principale è obbligato pel solo fatto eseguito dall'istitore del suo negozio o pel suo affare. Cap. 14. §. 7.

— Non si può dagl'istitori disporre delle rendite sociali ad istanza di uno o di un altro de'soci. Cap. 6. §. 4.

— Quando l'istitore non contratti a nome del suo principale; e non si provi, che per lo stesso principale sia stato fatto il contratto, in questo caso si deve presumere, che il medesimo contratto sia fatto per lo stesso istitore, e che a ciò il principale non sia obbligato in alcuna maniera. Cap. 14. §. 4.

— Oltre alla vendita la compra ed il baratto degli oggetti, nei quali abbia l'abituale esercizio di contrattare, l'istitore non può comprarne di diverse specie, nè può con quelli di specie diversa barattarne. §. 85.

— Non basta per garantire l'istitore, e chi con esso contragga, l'atto della prepositura in termini generali, quando l'istitore faccia i contratti, che non possano servire al negozio del suo principale. Ivi.

— Sebbene l'interesse del principale abbia l'istitore contrattato in proprio nome; pure tanto il principale stesso ha direttamente azione contro i contraenti, quanto i contraenti contro il medesimo principale. §. 7.

— Quando l'istitore centratti in suo proprio nome e per affari non appartenenti al suo

principale, il principale non rimane obbligato in queste contrattazioni. Ivi.

— L'azione dei contraenti contro i principali pel fatto de' loro istitori chiamasi *azione istitoria*. §. 6.

— V. Salario.

L

Ladro. Tra i ladri si ammettono anche coloro, che col pretesto di guerra rubano le sostanze dei particolari cittadini e specialmente dei commercianti, che devono essere reciprocamente onorati in tempo ancora di qualunque ostilità nazionale per l'utile reciproco che ne avviene. Lib. 1. cap. 15. §. 5.

— V. Dolo, Fiera, Furto, e Ladrocinio.

Ladrocinio. E' ladrocinio l'arresto, che si faccia dai pirati e ladri di mare. Lib. 2. cap. 14. §. 9.

— V. Confisca, Dolo, Fiera, e Furto.

Ladro di mare. V. Corsaro.

Largizione. La benefica largizione è diversa dalla donazione propriamente detta. Lib. 1. cap. 21. §. 13.

— La benefica largizione è una specie di donazione basata in uno spontaneo e gratuito soccorso. Ivi.

Laudo. Il laudo non può esser formalmente mes-

so in esecuzione senza l' ordine del tribunale. Lib. 1. cap. 10. §. 3.

— Il laudo dev' esser motivato. §. 20.

— I laudi devono esser prodotti in pubblica cancelleria. Ivi.

— V. Appello, Exequatur, e Termine.

Lavoro. Il lavoro è il mezzo unico a conservare e protrarre l' esistenza, e non si può continuare ugualmente la nutrizione e il consumo. Lib. 1. cap. 1. §. 12.

— L' uomo, che lavora, ha bisogno di abitazione, distrugge gli alimenti, e consuma le vestimenta Ivi.

— Il lavoro dell' uomo non può supplire a tutte le diverse specie dei bisogni di sua vita; ma nella sua specie può produrre quella superfluità, colla quale può provvedere alle diverse specie de' suoi bisogni. §. 13.

— V. Innesto.

Lecito. V. Danno.

Leggi. Le leggi hanno preso la denominazione dal verbo latino *ligare*. Lib. 2. cap. 3. §. 3.

— Le leggi legano tutti gli esseri da Dio creati, affinchè gli uni non offendano gli altri. Ivi.

— Le leggi sono le regole, che conservano e difendono i diritti degli uomini. Ivi.

— Le leggi non possono mai impedire all'uomo il diritto, che ha dalla natura ricevuto, e che alla sua natura essenzialmente è con-

forme ; ma devono anzi da tutti gli ostacoli conservarlo e difenderlo. Ivi.

— Le leggi sono istituite per tutela degli umani diritti. Ivi.

— Le leggi sono quelle, che costituiscono la giustizia. Ivi.

— Le leggi della società umana sono affidate alla vigilanza del Governo, che alla osservanza delle leggi è unicamente diretto. §.9.

— Nel Governo pontificio non comandano gli uomini; ma le leggi. Cap. 10. §. 19.

— Le leggi deggiono esser sempre superiori ai magistrati. §. 20.

— Lo scopo di ogni legge si riduce sempre a conservare ad ognuno il suo diritto. §. 40.

— All' uomo per la sua esistenza migliore nulla gioverebbe di essere unito cogli altri, ed anzi sarebbe alla sua esistenza contrario, se non vi fosse l' efficacia delle leggi. §. 41.

— La efficacia delle leggi impedisce qualunque violenza del più forte contro il più debole, e mantiene tutti nell' equità necessaria. Ivi.

— Le leggi, se oltrepassassero l' oggetto della indipendenza, esse sarebber sempre offensive della libertà, alla quale ogni uomo ha ricevuto dalla natura un diritto. §. 49.

— Le leggi deggiono esser più atte a prevenire, che ad emendare il delitto. Cap. 4. §. 14., e cap. 7. §. 24.

— Chi non sia commerciante, non è obbligato a sapere le leggi commerciali. §. 21.
— Le leggi debbono frenare le passioni. Lib. 1. cap. 29. §. 2.
— Le leggi devono avere per tutti una particolare applicazione. Cap. 15. §. 11.
— Se qualche legge si promulgasse, che all' equità fosse apertamente contraria, questa legge sarebbe tirannica. Cap. 18. §. 36.
— La legge deve provvedere alla generalità, e comprendere in essa anche i casi particolari. Cap. 16. §. 15.
— La legge deve preveder tutti i casi e porre i cittadini nella vera eguaglianza Ivi, e cap. 2. §. 51.
— L'eguaglianza è il primario fine delle leggi. Cap. 16. §. 15.
— La legge non deve contenere superflue disposizioni. §. 35.
— Non si può presumere, che sia fatta inutilmente una legge. Cap. 10. §. 3.
— La legge deve facilitare i mezzi delle prove e render meno dispendiose le liti. §. 26.
— I contratti privati contrari alle leggi sono sottoposti alla pena della nullità. Lib. 2. cap. 11. §. 15.
— Alcuno colposo non è per violazione di quella legge, a cui non è sottoposto. Ivi.
— Le leggi, entrano a regolare i privati con-

tratti, quando e dove la deficienza esista delle convenzioni. §. 2.

— La legge non condanna mai il patto, che non ferisce l'onestà e l'interesse pubblico. §.23., e cap. 15. §. 4.

— La controvenzione alla legge, oltre che contiene la nullità dell'atto relativo alle civili contrattazioni, dev' esser anche punita per emendare i rei e per istruir coloro che rei potrebbero divenire. Cap. 13. §. 19.

— Una violazione di legge per estrinseco difetto può sottoporre ad una multa o pena pecuniaria, e non mai somministra una prova di un delitto coi caratteri marcati del dolo. Lib. 3. cap. 20. §. 2.

— Della legge non si può allegare ignoranza, quando si sia pubblicamente promulgata. Lib. 1. cap. 6. §. 17., cap. 7. §. 23., cap. 10. §. 12., lib. 2. cap. 14. §. 25., e lib. 3. cap. 10. §. 13.

— Qualunque legge anche ingiusta finchè non sia revocata, obbliga tutti. Cap. 16. §. 19.

— Sempre criminosa è la violazione di qualunque legge; purchè la violazione stessa non sia commessa sulla interpetrazione di una legge non chiara. Ivi., e cap. 13. §§. 21. e 22.

— In tutti i casi chi viola una legge è tenuto al risarcimento dei danni, che tale violazione produca. Ivi.

— Chi opera contro la legge chiara ed espres-

sa è tenuto secondo il grado ultimo della possibilità al risarcimento dei danni. Cap. 7. §.23.
— La legge non può essere retroattiva. §. 39.
— Iddio nel prender carne umana è colla nuova legge venuto a perfezionare i precetti della vecchia e non a disciorli. Cap. 21. §. 41.
— Le leggi di commercio sono eccezioni del diritto comune. Lib. 1. cap. 2. §. 18.
— Le leggi commerciali in alcune cose sono ancora indigeste. §. 7.
— Le leggi pontificie sul commercio sono quelle identiche dei francesi, modificate in qualche parte. Ivi.
— Il Governo pontificio conosce la imperfezione delle attuali leggi commerciali. Ivi.
— Le leggi di commercio esigono una speciale dottrina, e formano un ramo della gran pianta, in cui fiorisce la universale giurisprudenza. Cap. 17. §. 5.
— Le leggi, che abbiamo, danno al commercio una libertà piena sicura ed uguale. §.33.
— V. Arbitrio, Carità, Casi, Catedre, Dazio, Disciplina, Equità, Giustizia, Magistrati, Regola, e Società.

Legislazione. Il principio di una nuova legislazione è sempre più imperfetto delle altre, che pure risentono sovente della umana debolezza. Lib. 1. cap. 17. §. 7.
— V. Leggi.

Legname. A tutti è impossibile di conoscere i difetti di un bastimento anche nelle particelle interne dei legnami. Lib. 2. cap. 14. §. 6.

Lesione. Esiste la lesione, quando un capitale si contratti per meno della metà del giusto valore. Lib. 1. cap. 6. §. 66.

— Le prove di una lesione enorme sono difficili. §. 67.

— Le prove della lesione non richiedono la maggiore evidenza. Ivi.

— Se la lesione sia enormissima, senza domandarsene la rescissione, si può validamenmente e semplicemente dichiarare il di più, che compreso è nel contratto. Cap. 5. §. 19.

— A chi è leso sempre rimane l'azione pe' i danni. Ivi.

— Nei contratti di lesione sempre congiunta è la malafede. Ivi.

— Contro chi abbia somministrato il denaro in tempo del valore alterato, non può procedersi colla lesione fondata sul valore posteriormente ridotto. Cap. 18. §. 39.

Lettera di cambio. V. Biglietti all'ordine, e Cambiale.

Lettera di credito. La lettera di credito è la commissione, che uno dia con una lettera ad un corrispondente di pagare una merce od una somma determinata od indeterminata di moneta. Lib. 1. cap. 33. §. 37.

— La lettera di credito non può esser girata; ma ceduta. Ivi.
— Per la lettera di credito non ha luogo il protesto. Ivi.
— La lettera di credito non gode il favore, che le leggi accordano alle cambiali. Ivi.
Lettera di porto. V. Polizza
Lettere. Il commerciante in obbligo è di conservare raccolte tutte le lettere, che da esso si ricevano. Lib. 1. cap. 4. §. 6.
— Le lettere dirette al fallito devono esser consegnate agli agenti ed ai sindaci del fallimento, per esser lette da essi colla segretezza, che vuole anche la delicatezza del commercio: e non si può impedire nell'apertura delle medesime la presenza del fallito, quand' egli amasse e potesse esserci. Lib. 2. cap. 4. §. 3.
— V. Carte
Libertà. La libertà è la potenza di agire in conformità del proprio volere. Lib. 1. cap. 8. §. 9.
— Ogni uomo ha ricevuto dalla natura un diritto alla libertà. Cap. 3. §. 49.
— La libertà mantiene il corpo sociale. §. 14.
— L'opporsi alla libertà dell'uomo è un attentato contro la società e contro il fine di tutti i Governi. Cap. 8. §. 9.
— L'opporsi alla volontà dell'uomo è un attentato anche contro la divinità. Ivi.

Libertà di commercio. La libertà del commercio è l'argomento, sul quale i coltivatori della scienza di pubblica economia pongono principalmente attenzione. Lib. 1. cap. 3. §. 1.

— Dev'esser libero chi consuma vende compra e baratta le produzioni. Cap. 10. §. 9.

— La libertà del commercio assoluta ed illimitata, anche nei generi di maggiore penuria, e sotto qualsivoglia forma di Governo, è del più gran vantaggio de' popoli, quantunque resti vietata presso le altre anche confinanti nazioni. Cap. 3. §. 1.

— L'interna libertà di commercio rimane sacrificata alla prepotenza di alcuni avidi commercianti, che riempir vogliono il non mai sazio lor ventre colla distruzione degli altri. Ivi.

— Come nei produttori, così nei consumatori è sempre reciproca la libertà di permutare vendere e comprare. §. 7.

— Nella libertà di commercio non possono mai mancare ai consumatori, per quanto vasto ne sia il numero, i produttori, nè ai produttori i consumatori. §. 12.

— La libertà del commercio è necessaria. §. 4.

— Il commercio pubblico non dev' esser disturbato. Ivi.

— La libertà di commercio appartiene agli uomini per diritto tanto divino che umano. Cap. 8. §. 26.

— La libertà di commercio può sussistere tan-

to nelle monarchie quanto nelle repubbliche. Cap. 13. §. 37.

— Tutti i cittadini saranno pregiudicati, se non sieno liberi nella produzione e consumo §. 12.

— Per la libertà di produzione e consumo divengono tutti felici nella domestica economia. Ivi.

— Colla libertà di commercio si conserva l'equità naturale. §. 37.

— Il mal costume l'irreligione lo spirito rivoluzionario e la miseria hanno avuto la prima sorgente od il primo appoggio nell'inceppamento della libertà commerciale. §. 39.

— V. Governo, e Negoziazione.

Libri. I commercianti deggiono tenere i libri, dove tutti apparischino gli atti del loro abituale esercizio. Lib. 1. cap. 4. §. 1.

— La legge alcun commerciante non eccettua dalla obbligazione di tenere i libri. §. 2.

— La legge non obbliga, che i commercianti a tenere i libri commerciali. §. 3.

— I libri di commercio tenuti in regola sono necessari. §. 19.

— Senza i libri si può esser commerciante; ma un tal commerciante in qualunque bisogno di prova dalla mancanza de' libri verrà sottoposto, oltre agli inevitabili suoi danni privati, ed oltre alla criminale processura in caso di fallimento, anche a tutte quelle stes-

se conseguenze, che civilmente per legge commerciale derivano, quando alcuno neghi la presentazione dei libri. §. 1.
— I libri, che non sono dalla legge prescritti, quantunque sieno utilissimi, si possono trascurare. §. 4.
— Il *libro degl' inventari* è un libro, che i commercianti sono in obbligo di tenere, in cui si deve trascrivere in ciascun anno lo stato attivo e passivo di tutti i beni stabili, mobili, crediti, e debiti, che il commerciante riguardino. §. 6.
— Il *libro degl' inventari* è necessario per garanzia de' corrispondenti, o per rimuovere qualunque inganno e sospetto d'inganno. §. 6.
— Il *libro degl' inventari* fa conoscere in un punto quale sia la condizione del commerciante, e si rende meglio ragione di sua condotta. Ivi.
— Il *libro-mastro* è un libro, che i commercianti sono in obbligo di tenere, dove in compendio si riportano tanto tutti i debiti crediti azioni ragioni e beni attivi e passivi descritti nel *libro degl' inventari*, quanto tutti i contratti e tutti i fatti nel *giornale* descritti e nel *copia-lettere*. §. 8.
— Il libro degli inventari ed il giornale dovranno esser firmati. §. 9.
— Nei libri, che i commercianti sono in obbligo di tenere, non ci devono essere spazi

o lacune nè chiamate in margine nè cancellature §. 11.

— In caso di fallimento e bancarotta, se alterata si riconosca la verità dei libri commerciali, col processo criminale al reo si fa pagare la pena di sua delinquenza. §. 12.

— Il libro degl' inventari non solamente dev' esser numerato nelle pagini o carte, ma dev' esser firmato in ciascuna pagina o carta da un giudice del tribunale di commercio. §. 13.

— I libri commerciali deggiono esser conservati per dieci anni. §. 17.

— I libri dei commercianti tenuti in regola possono formare una prova giudiziale anche in favore di chi li tiene. Ivi.

— I libri dei commercianti anche non tenuti in regola possono formare una prova giudiziale in favore di chi li tiene per qualche circostanza o per qualche amminicolazione in caso di fallimento o bancarotta. Ivi.

— I libri commerciali non possono esser portati in prova fuori di commercio, e se la controversia non cada fra commercianti. §. 20.

— Quando avanti ai nostri tribunali si esibisca un libro commerciale o una particola di esso, sempre i nostri tribunali l' ammettono per pienissima prova; ma questa pratica è contraria alla chiara disposizione della legge. §. 21.

— La legge pone in assoluta facoltà dei giu-

dici l'ammettere per qualsivoglia caso la prova dei libri. §. 23.

— I libri, che il commerciante tiene a proprio commodo, non possono provare contro i libri di obbligo. Ivi.

— I libri commerciali possono sempre essere ammessi a meglio dichiarare e spiegare ciò, che oscuramente risulti dai libri di obbligo: ed essi possono essere ammessi a formare una prova migliore e pienissima. Ivi.

— I commercianti non possono essere obbligati dai tribunali a presentare i loro libri, fuorchè in affari di successione, comunione di beni, divisione di società, ed in caso di fallimento. §. 27.

— I commercianti possono essere obbligati a far estrarre dai loro libri le particole, che deggiano far qualche prova in giudizio. §. 28.

— Chi ricusi la presentazione dei libri od una particola secondo i casi, che la legge prescrive, fa presumere, che nei medesimi libri esista la verità dei fatti nella maniera, che dall' avversario si asserisce. §. 31.

— I libri commerciali non solamente possono, ma devono esser ammessi in tutti i casi ed avanti a tutti i tribunali per far prova contro chi li tiene. §. 32.

— I libri commerciali neppure fanno prova contro l'autore o possessore di essi nel solo caso di fallimento o bancarotta. §. 33.

— I libri degli agenti di cambio e dei sensali deggiono esser tenuti colle medesime formalità di quelle, che tengonsi dai commercianti. Cap. 13. §. 17.
— I libri degli agenti di cambio e dei sensali fanno piena prova in giudizio. Ivi, e Lib. 2. cap. 12. §. 8.
— I libri o registri, quando sieno irregolarmente tenuti, non sono una prova di dolo. Lib. 3. cap. 20. §. 2.
— Il non tenere in regola i libri o registri è sempre una colpa. Ivi.
— V. Copialettere, Carte, Firma, Giornale, Stracciafoglio, e Scrittura.
Liquidazione. La liquidazione, dopo terminata la società, si deve fare in via esecutiva. Lib. 1. cap. 6. §. 61.
— Il diritto dei terzi non può mai dipendere dalla liquidazione sociale. Cap. 10. §. 26.
— Non può dirsi alcuna somma di danaro esser liquida, che dall' ultimo giorno della liquidazione. Cap. 21. §. 56.
— V. Termine.
Liquidi. V. Imballaggio.
Liti. V. Questioni.
Locatore. Il locatore deve garantire al conduttore i difetti, che l' uso impediscano della cosa locata, sebbene al tempo della stipolazione i vizi della cosa locata non si fossero conosciuti. Lib. 2. cap. 10. §. 49.

Locazione. La locazione e conduzione è un contratto, col quale uno dà e l' altro riceve il frutto o l' uso di una sua proprietà sino ad un dato tempo e per un determinato prezzo. Lib. 2. cap. 8. §. 1.
— V. Noleggio, e Nolo.
Lodi. Le approvazioni e le lodi degli esaminatori non hanno mai costituito il merito delle produzioni e dei produttori. Lib. 1. cap. 3. §. 28.
— V. Consumatori.
Lodo. V. Laudo.
Lucro. Lucro o guadagno è quel capitale corporale acquistato senza perdita e col mezzo d' altro capitale o corporale o incorporale. Lib. 1. cap. 5. §§. 6. e 32.
— Qualunque socio, se dalla porzione dei lucri ricevuti dalla società o per aderenza dei soci abbia ricavato un altro guadagno, questo non è compreso nel contratto di società, e non dev' esser diviso co' i soci. Cap. 6. §. 48.
— Il lucro cessante ed il danno emergente esiste in tutti i contratti di cambio. Cap. 21. §. 36.
— Il sostituire il nome di lucro cessante, quello di frutto è un pretesto per coprire quella falsa opinione, che si ha in questi casi della disonestà del frutto quando appunto dalla giustizia si richiede. Ivi.

— V. Danno , e Società.
Luogo. Il luogo , dove si paga il prezzo , è quello , dove si perfeziona il contratto. Lib. 1. cap. 18. §. 16.
— Il contratto di compra e vendita s' intende fatto nel luogo , dove al pagamento si è sostituita la obbligazione del debito. Ivi.
— La diversità di luogo non è costituita dalla diversità del territorio di una con altra Comune ; ma dalla diversità del giusdicente o governatore secondo il riparto territoriale. Cap. 19. §. 2.
— Il luogo , dove la presa fu fatta , si deve misurare per conoscere la distanza , e non il luogo , dove il predatore trasporta gli oggetti predati. Lib. 2. cap. 14. §. 25.
— V. Cambiale , Comuni , Data , e Distinzione.
Lusso. Il lusso ha introdotto gli ornamenti con soverchio dominio della debolezza umana. Lib. 1. cap. 18. §. 38.

M.

Maestro. Il nome di maestro dai francesi si da ai direttori dei piccoli bastimenti o dei bastimenti grandi in piccolo cabotaggio. Lib. 2. cap. 4. §. 1.
— V. Gelosia, Padrone, e Professore.
Maestro d' ascia. V. Calafato

Magazzeni. Sotto il generico nome di magazzeni sono intesi dalla legge anche i luoghi tutti di spaccio. Lib. 3. cap. 1. §. 5., e cap. 2. §. 3.

Magazzenaggio. Le spese di magazzenaggio si devono preferire a quelle dello scarico. Lib. 2. cap. 10. §. 74.

Maggiore. La nostra legge commerciale coll' emancipazione e paterna autorizzazione, anche senza l'età dal diritto comune stabilita, considera uno maggiore; purchè sia giunto a compiere l'anno dieciottesimo. Lib. 1. cap. 2. §. 18.

Magistrato. I magistrati, che presiedono alle diverse classi de' commercianti, deggiono avere un fedele elenco di tutti coloro, ch' esercitano quel ramo di commercio, cui essi rispettivamente presiedono. Lib. 1. cap. 3. §. 25.

— I magistrati non possono escludere alcuno dal commerciale esercizio, a cui presiedono. Ivi.

— I magistrati delle comuni è impossibile, che tutti sieno esperti e capaci. Cap. 4. §. 15.

— I magistrati deggiono solamente applicare o far eseguire le leggi. Cap. 10. §. 20.

— Pei privati loro interessi non sono interdetti dagli atti commerciali i magistrati ed i notari. Lib. 2. cap. 12. §. 21.

— Tutti gli atti, che necessari sieno a tutelare i diritti pubblici, appartengono alla giurisdizione dei magistrati. Lib. 3. Cap. 3. §. 1.

— Ogni diversa classe di commercianti ha fra noi un diverso magistrato, che su di essa invigila secondo la diversa materia. Lib. 1. cap. 3. §. 17.
— I magistrati sono eretti per invigilare sulla sicurezza sociale. Lib. 3. cap. 21. §. 2.
— Quando i magistrati giudiziari appartenghino allo stesso ceto dei litiganti, nei giudizi hanno quasi sempre luogo gli umani riguardi a danno della giustizia. Lib. 4. cap. 2. §. 3.
— Quando i magistrati sieno temporari, ci è il pericolo di sacrificar la giustizia col giudicare in favore di uno, che debba passare alla stessa magistratura per la certezza o speranza o probabilità di avere in appresso da lui un favore uguale. Ivi.
— Il gratuito esercizio dei giudici commercianti è un male inteso principio di pubblica economia. §. 4.
— Il giudice col titolo di servizio gratuito ha sempre un diritto di avere dal Governo una riconoscenza. Ivi.
— V. Giudici, Giureconsulti, Onorari, e Spese.
Malafede. V. Dolo, e Lesione.
Male. E' sempre illecito di far male. Lib. 1. cap. 29. §. 2.
— L'inceppamento del commercio è l'origine di molti ed il sostegno di tutti i mali del mondo. Lib. 1. cap. 3. §. 39.

Mancia. La mancia non è mai obbligatoria. Lib. 2. cap. 10. §. 67.
— V. Cappa
Mandante. Il mandante può agire, secondo che gli aggrada, in tutti gli affari che al mandatario ha commesso. Lib. 1. cap. 7. §. 3.
— V. Mandatario.
Mandatario. Il nome di mandatario si dà tanto ai procuratori quanto ai commissionari. Lib. 1. cap. 14. §. 1.
— E' il mandatario personalmente obbligato, se nel contrattare abbia operato con inganno o con qualche dolo. Lib. 1. cap. 8. §. 13.
— Pel mandatario non si obbliga il mandante oltre i limiti del mandato. Ivi.
— V. Commissionario, e Procuratore.
Mandato. Il mandato è una lettera, con cui uno invita un altro di pagare ad un terzo una somma di denaro. Lib. 1. cap. 33. §. 38.
— Il mandato è una cambiale informe. Ivi.
— Il mandato è girabile. §. 39.
— Il mandato non è sottoposto al protesto e neppure allo ricambio. Ivi.
— Il mandato è sottoposto ai sequestri. Ivi.
— Il creditore, che agisce tanto per proprio quanto per interesse altrui, deve dichiarare, che i limiti del suo mandato non si estendono a farlo agire, come agisce per se stesso: e senza tale dichiarazione, si presume che

egli agito abbia nello stesso modo per l'uno e per l' altro. Lib. 3. cap. 12. §. 4.

— V. Commissione.

Mandraggio. Tanto è il dire diritto di mandraggio quanto diritto di darsena. Lib. 2. cap. 1. §. 33.

Manuale. V. Straccia-foglio.

Mare. V. Navigazione.

Marinaro. Il marinaro è un nome generico, che significa persona servente un bastimento in viaggio. Lib. 2. cap. 5. §. 2.

— I marinari sono soldati. §. 13.

— I marinari sono mercenari giornalieri e non soldati nè persone di equipaggio finchè non sono passati sotto rivista nella visita del bastimento. §. 21.

— La convenzione, che si forma coi marinari può rimanere alterata, 1. per non effettuato viaggio, 2. per ritardo o abbreviamento o prolungazione di esso, 3. per presa urto e naufragio, 4. per prigionia, 5. per congedo, 6. per malattia, e 7. per morte. §.25.

— Si suppone che i marinari vivano alla giornata. §. 38.

— Il marinaro ammalato è curato medicato e sepolto a spese del bastimento in viaggio, al cui servizio si trovi, e quantunque si fosse con autorizzazione allontanato. §§.44. e 45.

— Il marinaro dev' esser pronto al servizio del bastimento, non deve pernottare mai fuori del

medesimo, e non deve in viaggio mai dormir nudo. §. 62.
— V. Dimissione, Equipaggio, Naufragio, Salario, e Viaggio.
Marito. Il marito è il legittimo amministratore de' beni azioni diritti e ragioni delle donne, che sebbene proprietarie, ne sono interdette. Lib. 1. cap. 2. §. 35., e lib. 3. cap. 6. §. 7.
— V. Donna.
Materia. La stessa materia sotto diverse forme passa alternativamente dalla morte alla vita. Lib. 1. cap. 1. §. 4.
Matrimonio. E' proibito il matrimonio del console e degli officiali del consolato con donna estranea alla propria nazione: e molto meno con donna, dov' eglino esercitino l'autorità consolare. Lib. 2. cap. 6. §. 27.
Medici. V. Professore.
Memoria. V. Allegazione.
Mendacio. V. Bugia, e Dolo.
Mercante. I mercanti sono quelli, che commerciano al minuto. Lib. 1. cap. 2. §. 10.
— Sotto nome di mercante si comprendono il bottegajo ed il dettagliatore. §.12.
— V. Trafficante.
Mercante di ragione. V. Commerciante
Mercantessa. V. Donna
Mercati. V. Fiere
Merce. La parola *merce*, o mercanzia, deriva dal latino verbo *mercari*, che esprime in un

solo vocabolo il comprare vendere e barattare. Lib. 1. cap. 2. §. 1.
— Sotto la parola di merce tutti si comprendono i mobili e semoventi e le produzioni della natura e dell' industria, le quali, a riserva degli uomini, si ponghino e vadano e venghino in commutazione. Ivi.
— Gli uomini non possono esser compresi fra le merci. Ivi.
— La merce, quando sia in commercio, è sempre in istato di vendita o di baratto. Cap. 6. §. 91.
— Sempre nella umana vita ogni merce è necessaria od almeno utile. Cap. 14. §. 7.
— V. Bisogno, Carico, ed Imballaggio.

Mercede. Se un socio vuol riguardare le sue operazioni per mercenarie, bisogna, ch'espressamente il dichiari. Lib. 1. cap. 6. §. 49.
— Un socio, senza una contraria dichiarazione, non può presumersi, che operi da mercenario. Ivi.
— Quando abbia luogo la mercede in favore di un socio amministratore, si dovrà pagare in proporzione delle operazioni, e secondo le regole del diritto comune; ma non potrà domandarsi coll' azione sociale e collo straordinario officio del giudice. §§. 49. e 50.
— La fissazione della mercede espressamente non stabilita dipende dalla consuetudine. §. 50.
— V. Emolumento, e Fatica.

Mercuriale. La mercuriale è quel registro di tutti i contratti, che si fanno nelle fiere o mercati, e che si denunciano alla magistratura comunale per obbligo disciplinare. Lib. 1. cap. 12. §. 5.

Mese. Ogni giorno indistintamente stabilisce pei pagamenti lo incominciamento del mese: e la durata di ogni mese è sempre di trenta giorni. Lib. 1. cap. 24. §. 5.

Metalli. I metalli, con cui si formano generalmente le monete, sono generalmente l' oro lo argento e lo rame. Lib. 1. cap. 18. §. 21.

— Se alla moneta di metallo, generalmente approvato dal tacito consenso di tutte le nazioni civilizzate, si sostituisca una qualche altra materia, questa moneta è una promessa autentica del Governo di cambiarla in appresso colla vera moneta. §. 22.

— I metalli anche senza essere ridotti a moneta costituiscono ricchezza, e servono ai commodi della vita. §. 27.

Metodo. Il metodo di processura in commercio dev' esser sommario ed esecutivo anche nelle questioni ordinarie. Lib. 1. cap. 10. §. 20.

Miglia romane. Sei miglia romane equivalgono a passi geometrici settecentotredici e tre piedi. Lib. 1. cap. 30. §. 12.

Milantazione. V. Pretenzione.

Ministro. Non è facile di rinvenirsi un ministro, che conservi nel commercio un nome rispet-

tabile, e che operi per l'accrescimento del credito e per la moltitudine dei contratti col solo mensile emolumento senz'altro spirito di proprio interesse. Lib. 1. cap. 2. §. 31.

— V. Amministrazione.

Minore. Qualunque minore di completi anni 18., che abbia per commerciare ottenuto la emancipazione colla paterna autorizzazione, e l'abbia fatta registrare ed affigere da un cursore approvato nel tribunale di commercio, ha pienamente adempiuto a quanto viene dalla legge prescritto. Lib. 1. cap. 2. §. 26.

— I minori sono sottoposti per la età ad essere facilmente ingannati e sorpresi. Cap. 20. §. 27.

— Il minore libero da ogni dominio è dalla legge provveduto di un curatore. Cap. 2. §. 18.

— V. Atti di commercio, Consiglio, Donne, Giovane, Padre, Privilegio, e Proprietà.

Minuto. Il bottegajo non può impedire al fabbricatore ed al negoziante la contrattazione al minuto. Lib. 1. cap. 3. §. 31.

Miriametro. Il miriametro equivale a sei miglia romane. Lib. 1. cap. 30. §. 12., e lib. 2. cap. 13. §. 29.

Miseria. I popoli sentono pregiudizio dal dazio, ch'essi devono pagare senza proporzione sul valore, che hanno le monete in commercio. Lib. 1. cap. 18. §. 34.

Mobili. Sotto la parola mobili in commercio si comprendono anche i semoventi. Lib. 1. cap. 2. §. 1.
— Mobile è tuttociò che si possa trasportare da un luogo all'altro, a riserva degli animali, che semoventi si appellano. Lib. 2. cap. 1. §. 12.
— I bastimenti sono mobili di una specie distinta di mobilio, e si avvicinano ai beni stabili. §. 13.
— Il bastimento è considerato uno stabile prima di esser posto sull'acqua, e finchè rimane nel porto. §. 16.
— V. Vesti.
Moglie. La moglie senza essser commerciante può rappresentare il marito e far legittimamente qualunque atto a di lui nome con autorizzazione condizionale e temporanea. Lib. 1. cap. 2. §. 32.
— La moglie commerciante si può obbligare senza il consenso di suo marito per ciò, che riguardi il suo commercio. Ivi.
— Senz'autorizzazione del marito, la donna non può esser commerciante: e se eserciti il commercio, non è, che una persona, la quale fa le veci di un giovane di bottega. Ivi.
— La moglie negl'interessi del commercio dev' esser libera e distinta dal marito. Ivi.
— L'assicurazione dei diritti delle mogli ap-

partiene ai tribunali ordinari e secondo le leggi civili. Cap. 11. §. 1.
— Le mogli dei commercianti non sono commercianti. Ivi.
— Le mogli commercianti hanno i diritti separati col loro marito. Ivi.
— Quantunque la moglie abbia prestato l'opera ed il nome nelle negoziazioni del marito bancarottiere, non si suppone rea di complicità; ma tale viene dichiarata e punita, se nasconda o trafughi o distrugga essa gli oggetti di qualche importanza. Lib. 3. cap. 16. §. 6.
— V. Donna, Dote, e Figlio
Moneta. Il metallo coniato fu detto *moneta*; poichè con esso della sua quantità e della sua qualità ci si ammonisce. Lib. 1. cap. 18. §. 25.
— La diversa specie della moneta ha preso diversa denominazione dalle impronte del conio. Ivi,
— La moneta fu detta *nummo* da *numisma*, vocabolo greco, che significa cosa di legge o fatta per legge. Ivi.
— Le monete contengono tanta quantità di metallo, quanta ne viene equiparata a qualunque altra sostanza con una porzione di quantità determinata dal peso o dalla misura. §. 28.

— Tutto quello, che si possiede, viene considerato come moneta. Ivi.

— I popoli non civilizzati non hanno bisogno di moneta: ed il bisogno della moneta cresce o diminuisce a misura della civilizzazione. §. 13.

— La moneta in metallo coniato è antichissima. E' anteriore ad Omero. Non si sa, se fosse conosciuta innanzi al diluvio; ma era in uso anche ai tempi di Abramo. §. 21.

— La moneta chiamata *bue* comprendeva il valore di cento bajocchi; e quella chiamata *pecora* ne comprendeva dieci. Ivi.

— La moneta è il segno della ricchezza; ma non è il segno rappresentante di tutte le merci, ed è di tutte le merci lo equivalente. Ivi.

— Nell' abolizione della moneta erosa il Governo perdette uno dei gravi mali, da cui derivava il suo squallore ed abbattimento. §. 31.

— La moneta altra è immaginaria od ideale o di conto o di conteggio, ed altra è reale. §. 41.

— La moneta ideale è la comune misura del valore di ogni cosa con una quantità e qualità di metallo, di cui non si trova in commercio la forma, è che si distingue col solo nome acquistato in commercio. Ivi.

— Il pagamento di una cambiale deve farsi colla specie di moneta, che ivi sia indicata, sebbene la moneta indicata avesse corso nel-

l'atto del contratto, e più non lo avesse nel-l'atto del pagamento. Cap. 28. §§. 1. e 2.

— Il pagamento di una cambiale può esser rifiutato, se si offre con moneta, che abbia cambiato il valore dopo la scadenza. §. 3.

— Se nella cambiale non sia nominata la specie della moneta, il pagamento deve farsi in denaro di qualunque metallo corrente nel luogo, dove il medesimo pagamento si effettui. §. 6.

— Il pagamento di una cambiale non può mai farsi con carta, sebbene avesse un corso eguale come lo effettivo danaro. Ivi.

— La carta monetata non è mai danaro; ma è un assicurazione di credito girabile. Ivi.

— Il valore monetato dato nell'atto e nel luoge di un caricamento a qualunque capitale non si può alterare da quella diversità di valore monetario, che in altro tempo ed altrove si verificasse- Lib. 2. cap. 12. §. 30.

— Il valore monetario dato nell'atto e nel luogo di un caricamento a qualunque capitale qnando non fosse fissato, si può giustificare dalle fatture o dai registri o dalla stima corrente nel tempo e luogo del carico. Ivi.

— Il valore monetario dato nell'atto e nel luogo di un caricamento a qualunque capitale si conserva ed estende a tutti i diritti pagati e spese fatte fino al bordo. Ivi.

/

— V. Quattrini, e Valore
Monopolio. Il monopolio non può esserci, se il commercio si trovi nella libertà di riproduzione e consumo. Lib. 1. cap. 2. §. 7.
Monte di pietà. Il monte di pietà è un luogo di deposito pel danaro dei cittadini, che in piccola somma ed a riparo degli urgenti bisogni si voglia imprestare dai più ricchi alla classe indigente per un tempo determinato colla si curezza di qualche altro capitale di corrispondente valore, che non abbia il corso nella generale circolazione del commercio, dentro il qual termine i poveri possino riprendere il capitale colla restituzione della stessa somma aumentata della piccola quantità corrispondente alle spese, che per la conservazione e regolarità del deposito sono necessarie. Lib. 1. cap. 21. §. 19.
Mora. La purgazione della mora è un beneficio, che gode il debitore di avere un nuovo termine allo adempimento del proprio dovere, dopo essergli stata mostrata la propria mancanza. Lib. 1. cap. 21. §§. 15. e 16.
— La mora non è una colpa, quando agli altri non apporti un danno. Lib. 3. cap. 10. §. 14.
— I titoli dei creditori non restano per la mora perenti. Ivi, e cap. 12. §. 5.
— Quando si provasse dolosa la mora dei creditori, questi non entrano ad alcuna ri-

partizione nel fallimento , e devono esserne anzi puniti. Cap. 10. §. 14.

— V. Tempo.

Moroso. I morosi creditori di un fallimento non possono far rivocare la ripartizione già fatta tra gli altri: ed entrano in quella ripartizione che tuttora restasse a farsi. Lib. 3. cap. 10. §. 14.

Morte. Ognuno cerca sempre di non esporsi alla morte e di fuggirne i pericoli. Lib. 2. cap. 12. §. 2.

— I danni prodotti da una morte irreparabile si sottopongono ad una liquidazione. §.32.

Motivi. V. Sentenza.

Multa. La multa per la controvenzione delle leggi commessa dai sensali e dagli agenti di cambio non potrà esser maggiore di sc. 500. Lib. 1. cap. 13. §. 19.

— Invece della multa si potrà supplire anche con pena afflittiva della persona, quando non si possa ottenere la soddisfazione della stessa multa. Ivi.

Munizione. Munizione non significa solamente munizione o riparo ; ma si usa pure per ammonimento. Lib. 2. cap. 15. §. 13.

— Col vocabolo munizione più spesso s' intende il piombo ridotto in pallottoline per caricare l' archibuso : e se alla voce assoluta di *munizione* si aggiunga *da guerra* , ognu-

no conosce, che si discorre della polvere e del piombo per gli strumenti guerreschi. Ivi.

Mutilazione. V. Contributo, e Vita.

Mutuo. Il mutuo è la consegna di una cosa per riaverne lo equivalente. Lib. 1. cap. 21. §. 5.

— Il mutuo è un contratto gratuito. §. 10.

— Il mutuo non può produrre alcun frutto. Ivi, e §. 49.

— Anche nel mutuo si può percepire il frutto, quando sieno sopravvenuti i requisiti castrensi. §§. 12. e 13.

— Il mutuo ripara il bisogno presente, e non il progressivo e futuro. Ivi.

— Il mutuo trasferisce la proprietà del dominio nel mutuatario. Lib. 2. cap. 11. §. 3.

— La restituzione si deve del mutuo anche quando il capitale mutuato intieramente perisca. Ivi.

— Il mutuante è soltanto un creditore del creditore del mutuatario. Ivi.